

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	54
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	119

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	128

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.15.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta inizia l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che con nota pervenuta ieri, nel riscontrare l'invito della Giunta ad esercitare la facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, l'onorevole Pasquale Maietta ha comunicato che il 19 dicembre scorso si è svolta l'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, per la trattazione dell'istanza di riesame presentata nel suo interesse avverso l'ordinanza di custodia

cautelare oggetto anche del presente procedimento parlamentare; che all'esito dell'udienza, il citato Tribunale si è riservato di decidere; che, allo stato, detta riserva non è ancora stata sciolta e si resta in attesa del provvedimento, che dovrebbe intervenire entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti, ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale e quindi, verosimilmente, entro il prossimo 24 dicembre (poiché la trasmissione sembra avvenuta il 14 dicembre scorso).

Per questi motivi l'interessato, ritenendo opportuno attendere l'esito imminente della richiesta di riesame, prima di argomentare con note difensive ovvero con la propria personale audizione dinanzi alla Giunta, chiede una proroga del termine, già fissato per oggi, per esercitare la sua facoltà di rendere chiarimenti, personalmente o per iscritto, alla Giunta.

Osserva come la relazione tra l'esito del giudizio di riesame ed il presente procedimento parlamentare sia particolarmente stretta.

Infatti, secondo l'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale, « (...) *Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole*

all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso». E ciò deve avvenire in tempi molto rapidi: entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti, di cui al comma 5 del citato articolo.

Ritiene di tutta evidenza, perciò, l'opportunità di attendere la decisione del Tribunale del riesame, anche nel rispetto dei principi generali di economia procedurale e di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

In caso di annullamento, infatti, il presente procedimento si estinguerebbe.

Anticipa sin d'ora che, in caso di conferma o riforma dell'ordinanza cautelare, la Giunta sarebbe invece chiamata a valutare, preliminarmente, un'ulteriore questione attinente l'oggetto ed i tempi della sua deliberazione. Si dovrebbe, segnatamente, valutare quanto la conoscenza delle motivazioni relative all'eventuale conferma o riforma dell'ordinanza sia essenziale ai fini delle valutazioni e della deliberazione della Giunta medesima.

A suo giudizio, in effetti, in caso di riforma o conferma del provvedimento impugnato dall'interessato, le motivazioni del Tribunale del riesame diverrebbero essenziali ai fini delle valutazioni della Giunta, perché andrebbero ad integrare l'oggetto dell'esame parlamentare. Il provvedimento dal quale scaturisce la misura cautelare diverrebbe « complesso »: in sostanza, la Giunta dovrebbe deliberare sulla base dell'ordinanza originariamente trasmessa dal Tribunale di Latina, come eventualmente modificata ed integrata dalle motivazioni – oltre che dal dispositivo – della successiva ordinanza emessa dal Tribunale della libertà. E, come accennato, tale ordinanza, adeguatamente motivata, deve essere depositata in cancelleria in un termine comunque non superiore a quarantacinque giorni dalla decisione.

La Giunta, pertanto, ove il provvedimento non fosse annullato, dovrebbe comunque valutare se attendere le motivazioni del Tribunale del riesame, in ipotesi, anche solo per avere la certezza che le

motivazioni dell'originaria ordinanza del Tribunale di Latina siano state integralmente confermate.

Ne consegue che la recente riforma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, imponendo tempi strettissimi al giudizio di riesame, rende necessaria un'attenta riflessione sul ruolo della Giunta dinanzi ad una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare. Ruolo che, di fatto, può esplicarsi ormai nella sua pienezza proprio quando l'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare sia riformata o confermata (e, dunque, non annullata). In questi casi, per le ragioni esposte, occorrerebbe decidere se attendere, nei tempi previsti dal codice di rito, le motivazioni del Tribunale del riesame, che sembrano costituire parte integrante dell'oggetto dell'esame parlamentare.

Sottolinea, inoltre, come l'illustrazione delle ragioni, prettamente tecniche, per le quali il nuovo articolo 309 del codice di procedura penale può, indirettamente, incidere anche sui tempi e sulle modalità di organizzazione dei lavori della Giunta, valga anche a chiarire come i lavori di quest'organo, assolutamente puntuali e mai dilatori, siano esenti nel caso in questione da ogni possibile critica.

Ricorda, infine, che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera riconosce all'interessato la « facoltà », e non l'obbligo, di rendere i chiarimenti ritenuti opportuni; che l'esercizio di tale facoltà deve peraltro conciliarsi con l'obbligo della Giunta, anch'esso previsto dal Regolamento, di riferire all'Assemblea entro un termine predeterminato; che allo stato, a seguito della proroga concessa dalla Presidenza della Camera, il termine massimo per deliberare è la data del 18 gennaio 2017.

Propone quindi di fissare all'11 gennaio 2017 il nuovo termine entro il quale il deputato Maietta potrà esercitare la facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera. Precisa che, qualora ne

sussistessero le condizioni, la Giunta potrebbe deliberare nella stessa seduta del prossimo 11 gennaio.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente che oggi è pervenuta una nota difensiva contenente i chiarimenti che l'onorevole Ileana Argentin ritiene opportuno rendere alla Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

La nota è a disposizione dei componenti della Giunta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale dei relatori</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale dei deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Di Vita, Lorefice, Grillo, Giordano, Colonnese, Mantero e Nesci</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di documento finale dei deputati Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli e Gregori</i>)	24
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	28

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ».

COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dei documenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII proseguono oggi l'esame della Comunicazione della Commissione europea relativa all'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali, e del relativo allegato, iniziato il 22 giugno scorso.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 13 settembre ha avuto inizio il dibattito e che, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite XI e XII, sono stati acquisiti contributi scritti da parte di diversi soggetti (in particolare, CGIL, CISL, UIL e UGL, Confindustria, R. E TE. Imprese Italia ed Alleanza delle cooperative italiane), al fine

di arricchire anche in sede nazionale il processo di consultazione avviato dalla Commissione europea sulla base della suddetta Comunicazione.

Dà, pertanto, la parola ai relatori per l'illustrazione della proposta di documento finale che hanno predisposto.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, esprime innanzitutto apprezzamento per il carattere aperto con cui la Commissione europea ha avviato il processo di consultazione dei vari soggetti chiamati a contribuire alla definizione di un pilastro europeo dei diritti sociali.

Manifesta, quindi, l'auspicio che tale attività non si limiti a un mero esercizio retorico e che le risultanze del lavoro svolto possano tradursi in vere e proprie priorità politiche. Al riguardo, richiama l'esigenza di superare l'eccessiva attenzione agli equilibri di bilancio degli Stati membri, che ha comportato notevoli sacrifici in termini di protezione sociale, investimenti e crescita economica all'interno dell'Unione europea. Evidenzia, in proposito, la preoccupante tendenza, rilevata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel suo studio « *Building a social pillar for European convergence* », a un ampliamento delle divergenze tra gli Stati membri negli ultimi anni o ad una convergenza verso situazioni sociali non desiderabili, quale, ad esempio, l'incremento delle disuguaglianze nella distribuzione dei redditi.

Procede, quindi, all'illustrazione della proposta di documento finale predisposta insieme al relatore per l'XI Commissione, on. Baruffi (*vedi allegato 1*).

Davide BARUFFI (PD), *relatore per la XI Commissione*, si sofferma, in particolare, su alcune questioni riportate nel documento finale proposto dai relatori, che sembrerebbero sostanzialmente condivise anche da altri gruppi, in particolare dal MoVimento 5 Stelle e da SI-SEL.

Fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di costruire le condizioni che rendano realmente efficace il pilastro europeo, scongiurando l'eventualità che esso

rimanga una vuota elencazione di propositi. Per la stessa ragione reputa, inoltre, necessario giungere a una definizione puntuale di *standard* e obiettivi, che devono rientrare nell'ambito delle procedure europee, quali il Semestre europeo e i percorsi di rientro dagli squilibri economico-finanziari dei singoli Stati membri. Condizione imprescindibile per l'attuazione di tali propositi è, a suo avviso, il reperimento delle risorse finanziarie necessari, nell'ambito del bilancio europeo, anche in vista – ed è questa l'ultima questione che intende sottolineare – di un riallineamento verso l'alto degli *standard*, attraverso investimenti mirati che concilino gli obiettivi della crescita e della coesione sociale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che i deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e SI-SEL hanno predisposto proprie proposte alternative di documento finale (*vedi allegati 2 e 3*).

Giulia DI VITA (M5S), espresso apprezzamento per l'impostazione generale della proposta di documento finale predisposta dai relatori, ritiene auspicabile che alla stessa siano apportate talune modifiche, in linea con i contenuti della proposta alternativa di documento finale presentata da lei stessa e da altri deputati del suo gruppo, che procede ad illustrare (*vedi allegato 2*).

Sottolinea, in particolare, l'importanza di dare adeguato rilievo ai problemi dell'assistenza alle persone con disabilità, all'esigenza di sostenere ed agevolare il processo di digitalizzazione, alla necessità di prevedere un idoneo sistema di indicatori atti a misurare il livello di adeguamento di ogni Paese membro ai principi del pilastro europeo economico dei diritti sociali, nonché di introdurre il cosiddetto reddito di cittadinanza.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) dà atto ai relatori di avere elaborato una proposta di documento finale del quale il suo gruppo condivide sostanzialmente l'impostazione di fondo. Desidera, tuttavia, sot-

tolineare due aspetti, affrontati nella proposta alternativa di documento finale presentata da SI-SEL (*vedi allegato 3*), sui quali auspica si trovi una convergenza in sede di approvazione di un documento unitario. Si riferisce, in primo luogo, alla proposta di introdurre in tutti gli Stati membri dell'Unione europea il reddito minimo, quale misura necessaria a scongiurare il rischio di esclusione sociale. In secondo luogo, sarebbe opportuno, a suo avviso, enfatizzare nel documento finale la necessità di promuovere l'occupazione femminile, non solo per limitare il rischio di esclusione sociale, ma anche e soprattutto per completare e arricchire il concetto di « crescita » alla base del pilastro. Infine, propone di irrobustire la portata del documento che sarà approvato, definendo le considerazioni elencate dopo le premesse quali vere e proprie condizioni, al fine di conferire un maggior peso alla posizione che le Commissioni decideranno di adottare.

Davide BARUFFI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Mariano, dichiara la disponibilità dei relatori ad accogliere alcune proposte di modifica avanzate dalle deputate intervenute nella discussione, attraverso la riformulazione della proposta di documento finale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, al fine di consentire ai relatori di valutare i rilievi emersi nel corso del dibattito, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 9.25.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che i relatori hanno riformulato la pro-

posta di documento finale precedentemente presentata.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, illustra la proposta di documento finale, come riformulata al fine di recepire talune sollecitazioni presenti nelle proposte alternative di documento finale predisposte dai deputati dei gruppi SI-SEL e MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 4*).

Marialucia LOREFICE (M5S), nel ricordare che la posizione del MoVimento 5 Stelle è stata delineata in maniera chiara nella proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati del suo gruppo, valuta positivamente le modifiche testé illustrate, apportate dai relatori alla proposta di documento finale, annunciando pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata dai relatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale predisposta dai relatori, come da ultimo riformulata, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di documento finale si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale presentata dai relatori, come riformulata nel corso della seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e il relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali (COM(2016)127 final e COM(2016)127 final – Annex 1) »;

valutati i contributi trasmessi dalle parti sociali in relazione ai contenuti della Comunicazione e del relativo allegato;

premesso che:

la crisi economico-finanziaria, esplosa nel 2007, ha prodotto effetti particolarmente gravi e duraturi in Europa, e in particolare in quasi tutti i Paesi dell'area dell'euro, già provati dall'impatto della globalizzazione e dalla accelerazione delle dinamiche concorrenziali delle cosiddette economie emergenti;

la portata e l'intensità dei cambiamenti in atto in Europa sul piano economico, sociale e demografico rende più difficile fare previsioni attendibili sugli esiti dei processi evolutivi e impone comunque un aggiornamento dei paradigmi interpretativi e delle politiche sino ad ora poste in essere. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne l'impatto di fenomeni come l'invecchiamento della popolazione e

il conseguente aumento della domanda di servizi sanitari e assistenziali, l'aumento dei flussi migratori, la scomparsa di alcune tipologie di attività lavorative e l'emersione di nuove figure professionali correlate ai progressi tecnologici, le difficoltà del sistema di istruzione e formazione ad aggiornarsi e adeguarsi alle esigenze del mondo del lavoro, la diffusione di occupazioni precarie e a tempo determinato;

il combinato disposto della crisi economica e della globalizzazione ha innescato dinamiche recessive dalle quali molti Paesi europei, specie dell'area dell'euro, faticano ad uscire e ha aggravato i divari tra i diversi Stati membri, allo stesso tempo accentuando le disegualianze all'interno di ciascuno di essi, nonché ampliando l'area della precarietà e del disagio sociale;

particolarmente allarmante è l'andamento dei dati relativi alla quota di popolazione a rischio povertà: nonostante la sua riduzione costituisse uno degli obiettivi prioritari della Strategia Europa 2020, tale quota è infatti rimasta sostanzialmente invariata nell'Unione europea (23,7 per cento), è aumentata di un punto percentuale nell'area dell'euro (dal 22 al 23 per cento) e in modo ancora più rilevante in Italia;

uno degli effetti più gravi della crisi economico-finanziaria, infatti, è costituito dal drastico aumento della percentuale di disoccupati rispetto ai livelli pre-crisi, fatta

eccezione per la Germania e per pochi altri Paesi membri;

dopo il picco negativo raggiunto nel 2013, il tasso di disoccupazione sta parzialmente regredendo, ma la situazione rimane critica: secondo gli ultimi dati Eurostat, la media registrata nei Paesi dell'Unione europea si colloca ancora attorno al 10 per cento, mentre valori più elevati si registrano in Spagna, Italia, Portogallo e Grecia;

la crisi occupazionale ha colpito in particolare la popolazione giovanile: nel 2013, il 23,4 per cento dei giovani dell'Unione europea risultava disoccupato, con picchi significativi in Grecia (58,3 per cento), Spagna (55,5 per cento), Italia (40 per cento) e Portogallo (32 per cento);

in tale ambito, merita di essere oggetto di particolare attenzione la categoria dei giovani che non sono coinvolti in alcuna attività lavorativa né seguono un percorso di studi o di formazione (NEET), che rischiano di perdere contatto in modo duraturo con il mondo del lavoro;

assai preoccupante è anche l'andamento della disoccupazione di lunga durata: nell'area dell'euro, tra il 2007 e il 2015, la percentuale è quasi raddoppiata (passando dal 3,2 al 5,5 per cento) mentre una crescita più elevata si è registrata in Italia, in Portogallo e, in modo ancor più pronunciato, in Spagna e in Grecia;

in assenza di meccanismi di stabilizzazione comuni nell'ambito dell'Unione europea, gli Stati membri hanno dovuto far fronte alle gravi conseguenze sociali della crisi essenzialmente attraverso strumenti di carattere nazionale, in un contesto nel quale, tuttavia, le regole imposte dall'adesione all'Unione economica e monetaria imponevano loro l'adozione di politiche di riduzione delle spese, amplificando in questo modo gli effetti della crisi;

appare preoccupante la tendenza, rilevata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel suo studio « *Building a social pillar for European convergence* », ad un ampliamento delle divergenze tra gli

Stati membri negli ultimi anni o ad una convergenza verso situazioni sociali non desiderabili, quale, ad esempio, l'incremento delle diseguaglianze nella distribuzione dei redditi;

per far fronte a tale difficile situazione, le Istituzioni europee, anche grazie alle insistenti sollecitazioni di alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia, si sono mosse nella direzione dell'adozione di una serie di misure dirette a mitigare gli effetti della crisi; in particolare, l'introduzione della « Garanzia giovani » e del connesso strumento finanziario « Iniziativa per l'occupazione giovanile » (con una dotazione complessiva di 6,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020) ha prodotto risultati che la Commissione europea valuta parzialmente soddisfacenti per quanto concerne il miglioramento della formazione e la riduzione del numero dei NEET;

il presidente della Commissione Juncker, sin dal momento dell'indicazione degli orientamenti politici per la Commissione europea, nel documento « Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico » ha indicato per l'Europa l'obiettivo di conseguire un « tripla A » sociale, accanto a quella in campo economico-finanziario;

analogo obiettivo è stato indicato nell'ambito della relazione « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa », evidenziando che « per il successo dell'UEM occorre che i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale funzionino correttamente e in modo equo in tutti gli Stati membri della zona euro »;

anche sulla base degli esiti prodotti dalle iniziative richiamate, la Commissione europea ha lanciato la proposta per l'istituzione di un vero e proprio pilastro europeo dei diritti sociali;

tale proposta merita apprezzamento per la portata innovativa della Comunicazione in esame, che intende affrontare tematiche particolarmente rilevanti, che attengono alle caratteristiche essen-

ziali della stessa Unione europea, con un approccio organico e coerente, prendendo contestualmente in considerazione le diverse dimensioni della realtà economica e sociale, in primo luogo attraverso una valutazione dello stato di concreta attuazione dell'*acquis* sociale all'interno dell'Unione europea, per proseguire con un'analisi sui nuovi sviluppi dell'organizzazione del lavoro e delle società derivanti dagli effetti delle nuove tecnologie e dalle tendenze demografiche;

in mancanza della definizione di una cornice comune di diritti sociali per gli Stati membri dell'Unione europea, che definisca i contenuti condivisi di un modello sociale europeo, verso il quale dovrebbero convergere i diversi Paesi, è concreto il rischio che si alimentino dinamiche che producono una distruttiva concorrenza al ribasso all'interno dell'Unione;

merita, in particolare, apprezzamento l'approccio adottato dalla Commissione europea che, proprio in considerazione del rilievo delle questioni trattate, che toccano interessi vitali di larga parte dei cittadini europei, ha avviato un'ampia consultazione, rivolta a tutte le parti sociali interessate, per acquisire utili elementi di valutazione e proposte integrative o correttive;

appare altresì condivisibile la priorità accordata, nell'ambito della Comunicazione in esame, agli obiettivi di garantire pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e nel trattamento dei lavoratori; lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento permanente; eque condizioni di lavoro e un'equilibrata composizione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure tra flessibilità e sicurezza; la garanzia di una protezione sociale adeguata e sostenibile che assicuri a tutti l'accesso ai servizi essenziali;

il carattere sintetico delle proposizioni contenute nell'allegato recante la « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali » si giustifica, in questa fase preliminare, sulla base della considerazione che si tratta del punto di avvio per la

consultazione, destinato ad arricchirsi e a completarsi all'esito della consultazione stessa;

il pilastro europeo dei diritti sociali, nella sua stesura definitiva da elaborare, al termine della consultazione, nella primavera del 2017, dovrebbe diventare il quadro di riferimento per vagliare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri partecipanti e orientare una rinnovata convergenza all'interno dell'area dell'euro, temperando i vincoli stringenti in materia di finanza pubblica;

la discussione in ordine all'individuazione di diritti sociali da garantire nei diversi Paesi dell'area dell'euro e, più in generale, dell'Unione europea sollecita una riflessione più ampia sulle priorità delle politiche messe in campo a livello europeo che, negli anni della crisi, si sono concentrate essenzialmente sugli aspetti attinenti all'equilibrio delle finanze pubbliche;

la scelta di promuovere l'individuazione di un minimo comune denominatore per i diritti e le politiche sociali nell'area dell'euro, anche in vista della costruzione di un unico sistema di garanzie, richiede infatti che gli Stati membri abbiano sufficiente spazio di manovra, sul piano delle politiche di bilancio, per adottare le necessarie misure integrative e correttive, se non si vuole procedere nella direzione di un appiattimento verso il basso delle tutele;

l'agenda sociale europea enfatizza il contributo positivo che gli investimenti nel *welfare*, soprattutto nei servizi, danno alla crescita economica e alla partecipazione attiva al mercato del lavoro. I vincoli di bilancio crescenti e le misure di risanamento finanziario impediscono tuttavia di agire attraverso la leva della spesa pubblica per investimenti volti a creare nuova occupazione e a sostenere la crescita. A questo fine si rende necessario che le politiche volte al rafforzamento delle garanzie dei diritti sociali trovino adeguato supporto anche a valere su risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Unione europea, in particolare con la program-

mazione dei fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020 e con il cosiddetto Piano Juncker;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

formulando le seguenti considerazioni:

a) l'importanza dei temi trattati e l'interesse che essi rivestono per la quasi totalità dei cittadini europei richiede un impegno serio e coerente da parte delle Istituzioni europee e degli Stati membri affinché il pilastro europeo dei diritti sociali non si riduca a mere enunciazioni di principio prive di conseguenze di carattere giuridico;

b) i principi affermati nel pilastro dovrebbero essere configurati, a seconda dei casi, come obiettivi da raggiungere o *standard* da garantire, introducendo meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi da parte degli Stati membri;

c) a tal fine è indispensabile che quanto prima sia definito un cronoprogramma che indichi puntualmente le iniziative che la Commissione europea intende proporre con la specificazione delle misure concrete e delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione allo scopo;

d) ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri sulle materie oggetto della Comunicazione, il raggiungimento degli obiettivi prospettati non può prescindere da un adeguato supporto agli sforzi che i medesimi Stati membri saranno chiamati a compiere attraverso necessarie misure normative e opportuni sostegni finanziari da parte dell'Unione europea, posto che i Paesi in cui le criticità

sono maggiori dispongono di minori spazi di manovra sul piano finanziario a causa degli stringenti vincoli di bilancio;

e) in particolare, appare necessario che taluni parametri e indicatori sociali, quali la riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero il miglioramento delle competenze e lo sviluppo della formazione e dell'istruzione, acquisiscano, nell'ambito della procedura del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica;

f) per le medesime ragioni, appare necessario che tutte le misure e le iniziative più rilevanti adottate a livello europeo, in grado di incidere sulle grandezze macroeconomiche, siano valutate facendo sistematicamente riferimento al loro impatto potenziale sul piano sociale;

g) in questo quadro, dovrebbe valutarsi in primo luogo la possibilità di riservare un particolare trattamento, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita e di valutazione dei disavanzi pubblici, agli investimenti di carattere sociale, tenendo conto anche dei positivi effetti che essi possono produrre sulla crescita economica. La spesa in favore del *welfare* non dovrebbe essere considerata solo sotto il profilo delle compatibilità finanziarie, ma anche rispetto al contributo positivo che essa può dare alla creazione di nuova occupazione e alla crescita. Al fine di rilanciare un'agenda sociale per la crescita, occorre individuare ambiti di investimento in cui far valere una *golden rule* per la mobilitazione della spesa con particolare riferimento agli investimenti nei settori dell'infanzia, della non autosufficienza e dell'integrazione socio-sanitaria, ambiti nei quali l'occupazione è destinata a crescere nei prossimi anni per effetto delle grandi trasformazioni demografiche e dei nuovi bisogni di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, come ribadito dalla stessa Commissione europea, da ultimo con il lancio del *Social Investment Package* del 2013. Per evitare che questa crescita occupazionale si ri-

solva in una corsa al ribasso di *standard* sociali e salariali, occorre mobilitare risorse pubbliche e private per investimenti che devono tornare a conciliare gli obiettivi della crescita e della coesione sociale;

h) a livello europeo è inoltre necessario rafforzare gli strumenti a disposizione per politiche anticicliche e per fronteggiare gli aumenti del tasso di disoccupazione in caso di *shock* asimmetrici, come prospettato con la proposta di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, avanzata dal Governo italiano nel febbraio 2016 con il documento « Una strategia europea condivisa per crescita, lavoro e stabilità »;

i) occorre inoltre rafforzare gli strumenti attivabili per promuovere la qualificazione del capitale umano, fattore fondamentale per un aumento qualitativo e quantitativo dell'occupazione e per la riconversione dei lavoratori in età avanzata a rischio di disoccupazione di lunga durata; a tal fine occorre aumentare le risorse per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze, in modo da aumentare la produttività e orientare le economie europee verso produzioni e servizi a più elevato valore aggiunto. In tal modo, si potrà rafforzare la capacità dei sistemi europei, che costituiscono economie mature, di fronteggiare la concorrenza delle più dinamiche e aggressive economie emergenti. L'elaborazione del pilastro europeo deve connettersi agli obiettivi della programmazione finanziaria dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 e a quelli indicati dal cosiddetto Piano Juncker. La strategia di crescita inclusiva promossa a livello europeo passa per investimenti nel campo della ricerca in grado di alimentare un circuito di innovazione a tutti i livelli, compresi gli ambiti delle politiche sociali e della salute;

l) di fronte al protrarsi della disoccupazione, soprattutto giovanile, le politi-

che per l'inclusione sociale devono trarre vantaggio da un maggiore coordinamento con le politiche europee per il contrasto della povertà e l'inserimento attivo nel mercato del lavoro. In coerenza con gli obiettivi del pilastro sociale, occorre individuare fondi di bilancio volti a finanziare e a rendere omogenei nel loro funzionamento i vari dispositivi di reddito minimo garantito, da associare a politiche attive e servizi sociali relativi all'abitazione, alla formazione e all'accesso dei beneficiari alle cure sociali e sanitarie. La riduzione delle asimmetrie tra i Paesi membri, acuite dalle politiche di risanamento finanziario, deve poggiare sul rafforzamento delle politiche di inclusione sociale, soprattutto nei Paesi che ancora non si sono dotati di politiche nazionali di questo tipo o sono impossibilitati a farlo a causa dei vincoli di bilancio imposti dalle misure di risanamento finanziario;

m) occorre rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell'Unione europea, l'Iniziativa per l'occupazione dei giovani, valutando contestualmente le eventuali integrazioni e correzioni da apportare anche sulla base delle migliori pratiche che si registreranno nei diversi Paesi membri;

n) nella elaborazione del pilastro europeo dei diritti sociali, occorre adottare politiche mirate a garantire la sostenibilità nel lungo termine dei sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali, contrastando gli effetti dell'invecchiamento demografico associato alla bassa occupazione giovanile e femminile e al carattere precario di molti posti di lavoro, in modo da contribuire ad assicurare pensioni dignitose alle generazioni più giovani e alle donne; anche al fine di promuovere il conseguimento di tali obiettivi, occorre altresì prevedere adeguati sostegni, anche economici, alla natalità ed introdurre misure volte a conciliare vita professionale e vita familiare.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEI DEPUTATI CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI, TRIPIEDI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, DI VITA, LOREFICE, GRILLO, GIORDANO, COLONNESE, MANTERO E NESCI

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e il relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali (COM(2016)127 final e COM(2016)127 final – Annex 1) »;

considerato che:

nel mese di marzo la Commissione europea ha presentato una prima stesura del pilastro europeo dei diritti sociali, preannunciato dal Presidente Juncker lo scorso settembre, avviando una consultazione pubblica *on-line* che mira a valutare l'appropriatezza dell'attuale « *acquis* sociale », ossia il *corpus* di norme sociali al momento vigenti nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, a fronte delle profonde conseguenze sociali provocate dalla crisi economica: aumento significativo dei livelli di povertà, esclusione sociale, disparità, elevata disoccupazione;

il pilastro europeo dei diritti sociali si ispira agli obiettivi e ai diritti sociali iscritti nel diritto primario dell'Unione europea:

a) il trattato sull'Unione europea (TUE);

b) il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

c) la Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

con termine previsto al 31 dicembre 2016, alla consultazione possono aderire attivamente tutte le istituzioni europee, i governi nazionali, le parti sociali, le organizzazioni *no-profit*, i prestatori di servizi sociali, la società civile ed esperti del mondo accademico, per contribuire a completare ciò che è stato definito nella prima stesura;

gli obiettivi sopra evidenziati sono raggruppati in venti ambiti di intervento riassumibili in tre principali categorie:

a) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro: sviluppo delle competenze lavorative, sostegno attivo all'occupazione per aumentare le opportunità di trovare lavoro, agevolare la transizione tra status differenti e migliorare l'occupabilità individuale;

b) eque condizioni di lavoro ed equilibrio tra diritti ed obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure tra flessibilità e sicurezza, per agevolare la

creazione di posti di lavoro, le assunzioni e l'adattabilità delle imprese e promuovere il dialogo sociale;

c) protezione sociale adeguata e sostenibile e accesso a servizi essenziali di elevata qualità, comprese l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, per garantire una vita dignitosa e la protezione contro i rischi e per consentire alle persone di partecipare pienamente al mondo del lavoro e più in generale alla società;

a conclusione della consultazione la Commissione dovrebbe presentare la versione definita del pilastro europeo dei diritti sociali nella primavera del 2017, che consisterà in un insieme di linee guida europee a cui gli Stati membri dovranno adattarsi, implementando similmente politiche di protezione sociale volte a garantire assistenza a tutte le nuove categorie a rischio;

una volta adottato, il pilastro diventerà un vero e proprio quadro di riferimento per vagliare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri e guiderà il processo di riforma a livello nazionale, così da orientare le politiche per un miglior funzionamento dei mercati e dei sistemi di protezione sociale negli stati membri;

tutti gli attori coinvolti nell'ambito del sociale saranno chiamati a realizzare un nuovo modello di *welfare* europeo che avrà ripercussioni significative non solo da un punto di vista giuridico, ma anche economico, culturale ed istituzionale per l'intera area comunitaria;

appaiono imprescindibili talune questioni, in particolare rientranti nell'ambito del settore occupazionale e degli affari sociali, attraverso le quali sarebbe possibile garantire un adeguato e armonizzato livello di tutela sociale per le categorie di cittadini europei maggiormente a rischio di esclusione;

pur condividendo gli obiettivi che il pilastro europeo intende raggiungere, si ritiene che la « terapia » anti-crisi messa in campo da quel sottoinsieme che definiamo

« Eurozona » sia irrimediabilmente fallita, anche alla luce della diffusa « dottrina europea » che fa leva sulle politiche di austerità, disegnando inevitabilmente una parabola involutiva dei modelli di *welfare*: la crisi di un assetto, fondato sulla divaricazione/separazione fra costituzione economica e costituzione sociale, che avrebbe dovuto tutelare la sovranità sociale degli stati e l'autonomia delle parti sociali, determina una serie di interrogativi sulla effettività dei diritti sociali;

nel contesto di una crisi epocale che incide sulle strutture sociali ed economiche dei paesi europei in modo destrutturante, sottraendo garanzie e prestazioni, i diritti non possono darsi né gerarchie né tanto meno differenze, sul piano dell'effettività come della sostenibilità. Tutti i diritti – i diritti di libertà non meno dei diritti sociali – dipendono in misura maggiore o minore da investimenti selettivi di risorse scarse, e come si sostiene da tempo hanno radici nel terreno più instabile della politica, destinati per questo a essere più suscettibili di affievolimento di quanto l'aspirazione alla certezza giuridica potrebbe indurci ad auspicare;

non dovrebbe sorprendere quindi che i bilanci pubblici degli Stati europei per effetto del cosiddetto *Fiscal Compact*, siano divenuti il termine di riferimento per selezionare l'accesso ai diritti sociali e definire i loro contenuti positivi, visto che da tempo si parla oramai dei diritti sociali come « diritti finanziariamente condizionati » anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana;

la restrizione dei diritti sociali oltre ad essere la risultante di scelte discrezionali degli Stati o l'esito dei conflitti sui modelli di giustizia distributiva, e la scarsità di risorse pubbliche, è infatti alimentata dal « dispotismo » dei mercati finanziari;

il modello sociale europeo, si presenta in un contesto di frammentazione e di generale debolezza, caratterizzato dalla rinascita degli egoismi nazionali e dal

rafforzamento dei « freni costituzionali interni ». Né la convinzione oramai diffusa della necessità di una politica europea che finalmente consideri come asse prioritario l'economia reale stimola risposte adeguate, per l'assenza di « ricette » credibili;

appare evidente che quasi che tutte le opzioni politiche ed economiche proposte continuino ad essere bocciate dalla crisi economica;

la crisi economica globale dovrebbe davvero dischiudere nuovi orizzonti, mettere in moto processi che « costringano » i governanti nazionali a rivedere i presupposti di fondo per la creazione di un nuovo modello di sviluppo;

L'Unione europea, dopo le grandi direttive degli anni novanta, ha preferito purtroppo tornare alla logica del « doppio binario », ossia all'accentramento della politica monetaria e alla politica di bilancio, decentrando la politica economica e sociale, mentre, nel quadro giuridico definito dai Trattati, è proseguita senza soste la realizzazione del mercato interno, eliminando ogni ostacolo alla libertà di circolazione e così sottraendo agli stati sovranità sulla disciplina dei rapporti economici e sociali all'interno dei propri confini;

relativamente al richiamo del diritto primario dell'Unione europea, che già prevede gli obiettivi e i diritti sociali, ossia: il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si rileva che i predetti Trattati prevedano unicamente il coordinamento a livello dell'Unione europea (articolo 156 TFUE) ovvero, ma per un numero limitato di materie, l'adozione di misure di incoraggiamento alla cooperazione degli Stati, o ancora « prescrizioni minime applicabili progressivamente », oltre tutto prevedendo per le materie più sensibili la procedura di deliberazione all'unanimità (articolo 153 TFUE);

la nuova linea, velocemente disegnata sul fallimento dei vincoli di Maa-

stricht, si basa su interventi diretti sugli ordinamenti nazionali, dettando non solo i limiti macroeconomici ma le « riforme » ritenute necessarie;

il suddetto principio di « condizionalità » – già adottato dal Fondo monetario internazionale nel rapporto con gli Stati sottoposti a programmi di aiuti e riforme strutturali – diviene così l'unico strumento per regolamentare il rapporto fra nuove « istituzioni » intergovernative come l'ESM (l'istituzione finanziaria degli stati della zona Euro deputata a gestire il fondo salva-stati permanente che di fatto dovrà accompagnare la realizzazione del Trattato sul *Fiscal Compact*) e i Paesi più deboli dell'Unione europea, a cui possono essere concessi aiuti solo se in cambio si impegnano a rispettare i programmi di tagli e le riforme strutturali (fra le quali primeggiano le riforme che interessano il sistema di *welfare* e il mercato del lavoro) dettati da questi organismi, e sempre che, beninteso, attuino la regola del pareggio di bilancio introdotta dal *Fiscal Compact*;

anche nei confronti dell'Italia sono emerse direttrici di intervento che hanno determinato un impatto fortemente critico, sia sul piano della tenuta dei diritti sociali che sul piano della legittimazione democratica dei poteri. Del resto, il fatto stesso che con un Trattato internazionale si preveda l'obbligo per gli stati di emendare la propria Costituzione, dettando precisi termini di attuazione e affidando alla Corte di giustizia poteri sanzionatori, non poteva che far sorgere pesanti interrogativi sul carattere democratico di queste decisioni;

il superamento della sovranità degli Stati « deboli » in materia di bilancio e l'esplicita limitazione della discrezionalità degli stati nella formazione degli indirizzi di politica economica e sociale avviene puntualmente attraverso l'accentramento delle predette prerogative nelle mani di istituzioni sovranazionali: la politica di bilancio viene di fatto espropriata agli organi rappresentativi dei cittadini europei e centralizzata nelle mani del Consiglio e della BCE, con le procedure previste dal Patto Euro Plus e dal *Six Pack*;

la « rottura » dei Trattati ha ipotecato seriamente il processo di integrazione così come « disegnato » a Lisbona, ovvero di un quadro istituzionale solido ed efficace per disciplinare il processo decisionale continentale attraverso regole più chiare e trasparenti di *governance* e con un ruolo più solido del Parlamento europeo, finendo col riconoscere implicitamente l'insufficienza del diritto dell'Unione;

la « cessione di sovranità » imposta agli stati deboli conferma la filosofia di fondo dell'integrazione europea, non rientrando nei programmi dei governanti europei altro che la disciplina di bilancio, l'unione bancaria e (forse) la disciplina fiscale, ed escludendo così implicitamente qualsiasi aumento delle competenze della Unione europea in materia economica e sociale, con il risultato di declassare gli strumenti di armonizzazione, tanto da fare del primato del metodo aperto di coordinamento (un metodo prevalentemente intergovernativo) lo strumento privilegiato della *governance* in materia sociale;

l'asimmetria fra l'impegno della Unione europea alla realizzazione del mercato interno e le deboli basi dell'Europa sociale rischia così di rimanere uno dei tratti caratterizzanti della costruzione dell'Unione europea come entità « politica » sovranazionale, per di più nel contesto di nuove diseguaglianze fra Paesi deboli e Paesi forti, svuotando di significato la solenne promessa di un modello di integrazione orientato alla « promozione di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale » (articolo 9 TFUE);

l'esito del Questionario è importante nella misura in cui si riuscirà a risolvere una delle questioni di fondo sulla natura del modello europeo di regolazione dei rapporti fra diritti sociali e mercato, ossia se il diritto del lavoro europeo include una dimensione collettiva e un sostegno all'azione collettiva oppure se vuol restare confinato nella dimensione individuale;

come affermato da eminenti studiosi, in questo contesto « il diritto del lavoro, si ritrova a doversi misurare con problematiche inedite, sia sul versante dei diritti individuali che dei diritti collettivi, che ripropongono in termini ancor più drammatici il mai sopito dilemma sulla forza e vincolatività delle enunciazioni delle Carte costituzionali, creando uno stridente contrasto fra l'elevazione dei diritti sociali a fondamenti stessi delle comunità e la natura piuttosto relativa e transeunte che i principi delle Costituzioni finiscono in concreto per assumere (non solo per lo strapotere dei mercati ma anche per scelte imputabili al *government* europeo). Le conseguenze che la crisi – e le misure adottate per contrastarla – determina a carico degli ordinamenti nazionali e dei sistemi di contrattazione collettiva – fonti privilegiate (tuttora) della produzione di norme in materia di lavoro e diritti sociali – sono tali, infatti, da mettere in discussione proprio l'efficienza regolativa dei modelli costituzionali, anche i più avanzati, cui spetterebbe (quantomeno) costituire un sicuro ancoraggio per il nucleo di diritti fondamentali. Ma se, come si è notato, finanche una disposizione precettiva come l'articolo 36 della Costituzione italiana potrebbe non garantire più l'effettività dei beni da essa protetti, allora c'è da chiedersi in che misura sia oramai in atto un cambiamento di fondo nel rapporto fra economia e società »;

la progressiva erosione dei livelli di tutela avviene infatti in tutti i paesi europei, pur essendo maggiormente incisiva nei Paesi sottoposti ai programmi di aiuto, nella convinzione che una delle più efficaci risposte alla crisi risieda nel rendere più flessibili i mercati del lavoro. In concreto se in alcuni paesi sono state adottate parziali misure di deregolamentazione, in altri Paesi l'erosione della tutela ha significato una revisione molto più articolata e profonda. Interventi legislativi si registrano in materia di orario di lavoro e di contratti atipici, nonché nella regolamentazione dei licenziamenti, con interventi che, seppure nati sull'onda dell'emergenza

economica, finiscono per divenire permanenti ed avere quindi effetti duraturi sugli standard di tutela nei Paesi dell'Unione europea;

una regolamentazione « al ribasso » per la competitività e la flessibilità, che riveda e declassi l'effettività dei diritti sociali, determina una virtuosa competizione fra gli ordinamenti dando vita « ad un processo di selezione grazie al quale gli Stati adottano la forma di regolamentazione ritenuta più efficace » per attrarre investimenti, ma infine produttivi di una maggiore perdita per i sistemi di *welfare*;

tra i diritti il più esposto, nella crisi, è indubbiamente, il diritto alla retribuzione, sia perché direttamente inciso da provvedimenti di politica economica e finanziaria, sia perché « collocato al centro di strategie di moderazione salariale, concordate fra le parti sociali », e nel contesto attuale con effetti recessivi particolarmente rilevanti considerando che i nuovi provvedimenti si inseriscono in un *trend* discendente del valore dei redditi da lavoro degli ultimi decenni che ha indubbiamente già realizzato vistose disegualianze;

la pressione sui sistemi di relazioni industriali ottiene – in una generale condizione di debolezza delle forze sindacali – di assicurare alle imprese quei livelli di differenziazione regolativa e soprattutto di « flessibilità » salariale ritenuti necessari per la loro competitività nel mercato globale;

in molti Paesi si afferma una decisa decentralizzazione della contrattazione collettiva, il cui asse si sposta dal livello settoriale/nazionale al livello aziendale, con l'obiettivo di offrire alle imprese maggiore flessibilità e procedere ad « aggiustamenti » delle condizioni di regolamentazione del mercato del lavoro. Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi (Francia, Grecia) la contrattazione aziendale vede ampliarsi l'arco delle materie oggetto di regolamentazione specifica a livello d'impresa, assumendo potere derogatorio *in peius* sia con riguardo ai livelli superiori di

contrattazione che alla stessa legge. In generale, è molto forte la tendenza a « orientare » la sfera dell'autonomia collettiva in direzione del riadeguamento degli standard di trattamento per sorreggere la competitività del sistema economico, con riforme che introducono vincoli diretti alla contrattazione (come nel settore pubblico) o norme « permissive » tese ad allentare le condizioni di uniformità ed eguaglianza delle condizioni di lavoro. Seppure la partecipazione sindacale non è esclusa, non si registrano oramai da tempo patti sociali per la concertazione o condivisione con le organizzazioni dei lavoratori delle politiche economiche e sociali;

la Carta europea dei diritti fondamentali è purtroppo « diritto dell'Unione applicabile solo quando è applicabile il diritto comunitario e non già in tutti i casi di violazione di un diritto fondamentale rilevante per il diritto nazionale », sicché, in definitiva, le disposizioni della Carta non possono che rilevare quali « parametri di legittimità degli atti dell'Unione, degli atti nazionali che ai primi danno attuazione, nonché di quegli atti nazionali che, a giustificazione dell'introduzione di una deroga agli obblighi imposti dai Trattati, invocano l'esigenza di tutelare un diritto fondamentale », mentre « al di là di queste ipotesi, la Carta non vuole e non può essere applicata. Sta di fatto che l'accordo sull'adozione della Carta lo si è trovato proprio sul presupposto dell'esclusione dell'effetto diretto orizzontale, specialmente per quanto attiene alle disposizioni in materia sociale ed economica e che anche la nostra Corte costituzionale ha affermato l'applicabilità della Carta solo in presenza di una fattispecie di rilievo europeo;

l'Europa sociale necessita dunque di un cambio di paradigma verso un modello sociale alternativo basato sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale, l'equa distribuzione della ricchezza, l'uguaglianza di genere, sistemi di istruzione pubblica di elevata qualità, un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile: un modello che assicuri l'ugua-

gianza e la protezione sociale, che consenta l'emancipazione dei gruppi vulnerabili, accresca la partecipazione e migliori gli standard di vita di tutti i cittadini. Indicatori sociali vincolanti nonché il rafforzamento dei sindacati e del dialogo sociale sono essenziali in tale contesto;

L'Unione europea è chiaramente dotata di una dimensione sociale. Il coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale per i lavoratori mobili, gli standard di salute e sicurezza sul posto di lavoro nonché le direttive sui diritti dei lavoratori rappresentano, tra l'altro, un *acquis* non trascurabile;

qualsiasi tentativo di ridurre l'Unione europea alla sua pura dimensione economica o monetaria deve, pertanto, essere categoricamente respinto. Le questioni sociali non sono né un'appendice del mercato unico né un onere normativo;

occorre adoperarsi per un'Unione sociale fondata su elevati standard comuni, che sostenga e guidi i sistemi sociali nazionali, adeguando al contempo l'elaborazione di politiche sociali a livello nazionale;

la Carta europea dei diritti fondamentali è pur sempre « diritto dell'Unione applicabile solo quando è applicabile il diritto comunitario e non già in tutti i casi di violazione di un diritto fondamentale rilevante per il diritto nazionale », sicché, in definitiva, le disposizioni della Carta non possono che rilevare quali « parametri di legittimità degli atti dell'Unione, degli atti nazionali che ai primi danno attuazione, nonché di quegli atti nazionali che, a giustificazione dell'introduzione di una deroga agli obblighi imposti dai Trattati, invocano l'esigenza di tutelare un diritto fondamentale », mentre « al di là di queste ipotesi, la Carta non vuole e non può essere applicata. Sta di fatto che l'accordo sull'adozione della Carta lo si è trovato proprio sul presupposto dell'esclusione dell'effetto diretto orizzontale, specialmente per quanto attiene alle disposizioni in materia sociale ed economica e che

anche la nostra Corte costituzionale ha affermato l'applicabilità della Carta solo in presenza di una fattispecie di rilievo europeo,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

a condizione che siano realizzate, per il tramite di concrete politiche attive, poste in essere da parte dei singoli Stati membri, le seguenti azioni:

a) la promozione di un modello sociale europeo alternativo, che punti alla crescita sostenibile, a lavori di qualità e alla giustizia sociale;

b) il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, indispensabile per superare la persistente crisi sociale e il lento processo di ripresa economica;

c) la Commissione europea ha già riconosciuto che le politiche di austerità hanno aumentato le disuguaglianze, la povertà e la povertà sul lavoro negli Stati membri dell'Unione europea. Al tempo stesso la giustizia sociale sta venendo meno. Tuttavia, le disuguaglianze non sono né inevitabili né irreversibili e devono essere corrette mediante interventi politici a livello europeo e nazionale, non solo perché inique ma anche perché compromettono la crescita e riducono l'efficienza economica. Tenendo conto del fatto che in Europa il numero di persone a rischio di povertà è aumentato di sette milioni in seguito alla crisi, occorre un intervento urgente e più deciso e un coordinamento delle politiche per ridurre le disuguaglianze e promuovere le pari opportunità, per combattere la povertà, specialmente quella infantile, e per contrastare la disoccupazione. È essenziale che tutti i lavoratori siano tutelati in termini di diritti sociali e del lavoro e che posti di lavoro stabili a tempo pieno garantiscano agli europei condizioni di vita dignitose; in particolare, sarebbe necessario:

1) semplificare il *welfare* comprendendo tra le misure da attuare il Reddito di cittadinanza, che oltre ad essere un Sussidio Universale per il contrasto alla povertà, rappresenta uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce a una mera misura assistenzialistica contro la povertà essendo condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro. Le misure recentemente proposte dal precedente Governo italiano (il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) appaiono, infatti, insufficienti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista dei soggetti potenzialmente interessati. Per dare reale efficacia la platea degli aventi diritto dovrebbe considerare come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa calcolata nei 6/10 del reddito mediano equivalente *pro capite*, come peraltro già previsto dal modello sociale europeo e indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

2) garantire alle persone disabili l'assistenza di lunga durata, adeguando i costi alla situazione economica di ogni singolo beneficiario;

3) introdurre il cosiddetto *universal design*, quale principio cardine di progettazione di spazi, edifici, oggetti, ambienti, accessibili a chiunque in tutta Europa;

4) consentire anche alle persone disabili il diritto all'utilizzo di *internet*, mezzo ormai imprescindibile per molteplici attività quali la socializzazione, l'informazione, il lavoro o lo svago, incentivando la relativa formazione;

5) l'introduzione di strumenti di contrasto a frodi, truffe e corruzione;

d) affermare il riconoscimento universale dei diritti sociali, esigibili dal cittadino europeo, indipendentemente dalle relative condizioni economiche, promuovendo altresì lo sviluppo di sistemi di previdenza sociale e protezione sociale

atte a migliorare la resistenza delle economie degli Stati membri in tempi di crisi. Grazie alla loro dimensione di stabilizzazione automatica, i sistemi previdenziali e le misure discrezionali ad hoc contribuiscono ad assorbire le onde d'urto sociali causate dalle recessioni. Inoltre, l'alta qualità dei sistemi di previdenza sociale e gli investimenti sociali sono fondamentali affinché l'Europa possa mantenere il proprio vantaggio competitivo principale, costituito da lavoratori altamente qualificati e imprese produttive;

e) solidarietà nei confronti dei rifugiati, attraverso l'inclusione sociale e la pronta integrazione sul mercato del lavoro, caratterizzati da un approccio europeo comune e politiche coerenti al fine di affrontare sfide quali la carenza di risorse finanziarie, l'accesso al mercato del lavoro e alla protezione sociale, un sistema di tutela giuridica sostenibile per i lavoratori irregolari nonché l'individuazione e la repressione dello sfruttamento dei lavoratori migranti;

f) la promozione delle pari opportunità per le future generazioni e l'attuazione di meccanismi volti a garantire che i cittadini abbiano i mezzi e i servizi necessari per poter crescere come individui produttivi all'interno delle nostre società, ponendo particolare attenzione ai disabili e alle donne, anche nel rispetto della Convenzione ONU per i diritti delle persone disabili e della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne;

g) la qualità dei posti di lavoro che si ripercuote direttamente sulla produttività lavorativa e sulla resilienza del mercato del lavoro, caratterizzata da elementi quali salari dignitosi, sicurezza del posto di lavoro, accesso all'istruzione e alla formazione permanente, salute e sicurezza sul posto di lavoro, giusto equilibrio tra intensità e autonomia del lavoro, partecipazione ed emancipazione dei lavoratori nonché corretto equilibrio tra vita privata e lavorativa, anche al fine di eliminare la segmentazione del mercato del lavoro, comprese le trappole dei salari bassi e

dell'impiego *part-time*, del precariato e dell'esclusione sociale. Al riguardo si rivelano imprescindibili alcune decisioni, quali:

1) regolare il mercato del lavoro puntando su redistribuzione e innovazione, ossia su un'idea diversa di stimolo alla domanda e non sulla svalutazione competitiva di lavoro e diritti. Sarebbe di vitale importanza rivedere la legislazione italiana sul lavoro degli ultimi quindici anni, dal momento che le scelte del precedente governo, in punto di tipologie contrattuali, non risolvono il problema della disoccupazione, soprattutto se si guarda ai sopra citati dati macroeconomici;

2) ridefinire i criteri attinenti la fattispecie di « lavoratore occupato », favorendo la modifica degli standard fissati dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché dai regolamenti del Consiglio e della Commissione europei, ai fini del rilevamento dei dati degli occupati, escludendo dalla definizione di « occupato » il lavoratore impiegato o addetto a prestazioni lavorative accessorie o meramente occasionali, in particolare se percettore di *voucher*;

3) favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse europee destinate alle politiche per l'occupazione e la formazione e implementare, a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le Regioni, per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda l'istituzione di un registro della trasparenza, sul quale vengano annotati non solo le iniziative realizzate con i fondi strutturali, peraltro raccolte, aggiornate periodicamente e pubblicizzate sul sito Open Coesione, ma anche i dati relativi alla quantificazione e alla qualità in termini occupazionali a livello territoriale;

h) la tutela dei diritti fondamentali sociali e del lavoro, attraverso l'impegno per la difesa e la promozione dei diritti dei lavoratori e per il miglioramento delle

condizioni di lavoro, dell'uguaglianza e la non discriminazione sul luogo di lavoro, promuovendo il dialogo sociale e il diritto alla contrattazione collettiva, il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque. Si ritiene importante attuare nel ns. Paese interventi di tipo normativo, prevedenti, in particolare l'aumento del tasso di occupazione femminile, e conseguentemente il suo allineamento all'obiettivo di Lisbona (60 per cento, rispetto all'attuale 46 per cento), procedendo eventualmente alla detassazione selettiva dei redditi di lavoro femminile, in particolare nelle regioni del Sud, dove il tasso di occupazione femminile è più basso;

i) la conciliazione vita – lavoro, attraverso la promozione del telelavoro, dello *smart working* e del *co-working*;

l) sicurezza sul posto di lavoro;

m) diritto alla libera circolazione di cittadini e lavoratori, attraverso l'eliminazione di fenomeni quali il *dumping* sociale, la discriminazione e lo sfruttamento dei lavoratori;

n) parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto, a prescindere dal contratto, allo scopo di conciliare la protezione sociale e la mobilità equa in Europa;

o) maggiori investimenti nei paesi di provenienza dei lavoratori e mediante misure a sostegno della migrazione circolare;

p) parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi, fondamentale sia al fine di affrontare la questione della non discriminazione e integrazione dei lavoratori migranti, sia per evitare il *dumping* sociale. Più breve è il permesso di soggiorno e di lavoro, minori sono le possibilità che i migranti vedano riconosciuti e rispettati i loro diritti e che non avvenga il *dumping* sociale. La vulnerabilità dei migranti nel mercato del lavoro deve essere ridotta, specialmente quando è legata a permessi di soggiorno/lavoro precari a breve termine. Tutti gli strumenti giuridici dell'U-

nione europea esistenti e futuri nel settore della migrazione devono essere meglio coordinati e dovrebbero attuare il principio della parità di trattamento in modo coerente. Gli accordi commerciali tra l'Unione europea e i Paesi terzi, che comprendono programmi di migrazione temporanea per lavoro oppure programmi per la circolazione di persone fisiche, devono consentire l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento, subordinando la mobilità transfrontaliera alla parità di trattamento in termini di salari e condizioni di lavoro; inoltre, il settore dei trasporti necessita di risposte adeguate al vuoto giuridico creato da bandiere di comodo e società di comodo, generando una situazione estrema di dumping sociale. In questo modo, i lavoratori sono soggetti alla normativa più conveniente per i datori di lavoro, spesso avulsa dal diritto dell'Unione europea, a prescindere da dove si trovi l'azienda;

q) politiche sociali e occupazionali al passo con la digitalizzazione dei mercati del lavoro; la rivoluzione digitale sta cambiando radicalmente il mondo del lavoro e questa tendenza aumenterà in futuro. Finora, la strategia del mercato unico digitale della Commissione si è purtroppo limitata a considerazioni tecniche, ignorando la rivoluzione digitale quale propulsore di nuove forme di vita e di lavoro. Per colmare tale lacuna, l'agenda digitale deve diventare un'agenda digitale sociale che vada al di là degli aspetti tecnici e sfrutti pienamente le relative potenzialità di occupazione e di crescita. La rivoluzione digitale è una medaglia con due facce. Da un lato, vi sono gli effetti positivi della digitalizzazione relativi alle nuove tipologie di occupazione che offrono, ad esempio, un miglior equilibrio vita-lavoro oppure un reddito aggiuntivo. Esistono anche nuove opportunità connesse alla digitalizzazione che contribuiscono alla lotta contro la disoccupazione e l'esclusione sociale, consentendo ai più anziani di lavorare fino al raggiungimento dell'età pensionabile obbligatoria, oppure raggiungendo persone con disabilità o residenti in zone rurali. Dall'altro lato, le nuove modalità di lavoro,

quali il *crowdsourcing* e *crowdworking*, possono compromettere gli standard sociali e occupazionali e dar vita a forme precarie di occupazione. Al contempo, la rivoluzione digitale comporta delle sfide relative alla protezione dei dati dei lavoratori, alla partecipazione dei lavoratori agli accordi collettivi, alla riscossione di contributi sociali e fiscali in un'economia collaborativa nonché esigenze in termini di competenze e apprendimento permanente. L'Europa deve affrontare queste sfide e approfittare delle relative opportunità al fine di plasmare l'Europa della rivoluzione digitale in maniera socialmente giusta e sostenibile. Un'Europa digitale forte deve concentrarsi sulle persone e adottare una strategia sociale globale che deve essere discussa da tutte le parti interessate. Sono essenziali l'accesso e la partecipazione a tutti gli aspetti dell'economia digitale da parte di tutti i cittadini, compresi i soggetti con esigenze speciali, gli anziani, le minoranze e i cittadini che appartengono ad altri gruppi vulnerabili;

r) tutela del lavoratore autonomo, attraverso la creazione di un regime fiscale agevolato unitamente ad un regime previdenziale calibrato, anche al fine di stimolare l'apertura di nuove partite IVA;

s) la creazione o l'individuazione di indicatori per misurare, per ogni settore e per ogni Paese, il grado di adempimento dei vari principi che andranno a costituire il pilastro sociale con relativo studio comparativo annuale e relativa relazione, pubblicati online e quindi contestuale creazione di una modalità di raccolta dei dati da parte di ciascun Paese, ovviamente omogenea e standardizzata per tutti per facilitare l'elaborazione successiva dei dati;

e formulano le seguenti considerazioni:

valuti la Commissione europea l'importanza di rivedere le disposizioni contenute nell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dalla riserva di competenza degli Stati in materie cruciali e dal riconoscimento, nell'ambito della potestà regolativa

dell'Unione europea, di un potere limitato ad anacronistiche « prescrizioni minime applicabili progressivamente » (articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*));

provveda altresì la Commissione europea a individuare nella garanzia dei diritti sociali una base giuridica di ordine costituzionale, così da procedere alla definizione di un modello sociale europeo « contraddistinto da un legame indissociabile tra prestazione economica e progresso sociale », autonomo rispetto alle politiche di alleati anche potenti o ai condizionamenti degli organismi finanziari sovranazionali. Com'è avvenuto per i diritti più classici, nei cui confronti le tradizioni costituzionali degli Stati membri sono stati elevati a principi generali dell'ordinamento comunitario, così si dovrebbe auspicare

che ciò possa accadere per i diritti sociali, la cui protezione rinverrebbe nella tradizione tutta europea della solidarietà sociale e, più esplicitamente, anche nella predicabilità di « doveri comunitari », un formidabile fattore incentivante;

consideri la Commissione europea l'importanza di elevare, a livello di diritto originario dell'Unione europea la Carta di Nizza, in modo tale da permettere alla Corte di giustizia europea di disporre degli strumenti giuridici per effettuare i bilanciamenti necessari tra competitività mondiale dell'Unione europea e livello qualitativo della vita di tutti i suoi cittadini degli Stati membri, evitando, tra l'altro, l'elaborazione di parametri maggiormente disputabili.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEI DEPUTATI NICCHI, AIRAUDO, PLACIDO, MARTELLI E GREGORI.

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e il relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali (COM(2016)127 final e COM(2016)127 final – Annex 1) »;

apprezzato il metodo seguito dalla Commissione europea di avviare una ampia consultazione che ha visto il coinvolgimento in Europa delle associazioni, dei sindacati, degli enti locali e delle istituzioni parlamentari al fine di giungere ad un effettivo e condiviso Pilastro europeo dei diritti sociali che rappresenti una inversione di tendenza delle politiche attivate dai Paesi membri in materia sociale che sono risultate insufficienti o e che hanno prodotto riduzione dei servizi di *welfare* e ulteriore precarizzazione del lavoro con una evidente lesione dei diritti dei lavoratori;

premesso che:

l'8 marzo 2016, la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale relativa all'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali. La Comunicazione con-

tiene un documento breve (documento COM(2016) 127) e un allegato recante la « prima stesura del pilastro dei diritti sociali »;

in questo modo si è avviata la consultazione europea, la cui conclusione è prevista per il 31 dicembre 2016;

la Commissione europea con la Comunicazione ha inteso presentare un documento giuridico che stabilisca principi e valori chiave. Questo dovrebbe fungere da quadro di riferimento per esaminare le *performance* occupazionali e sociali degli Stati membri;

dal testo della Comunicazione non appare esplicitato o chiarito se il « Pilastro europeo dei diritti sociali » sia vincolante per le Istituzioni europee;

al di là della necessità di un amplissimo coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali che deve essere alla base di un documento di tale rilevanza, deve essere chiarita la portata del « pilastro europeo dei diritti sociali » ed è del tutto evidente che, qualora, come scritto nella Comunicazione, si intende limitarlo alla sola eurozona, si ripeterrebbe una idea di « Unione europea sociale » basata su due velocità, così come è avvenuto per la parte economica;

già risulta inaccettabile una doppia velocità in materia economica che profondi guasti ha prodotto, ancora più inac-

cettabile sarebbe la doppia velocità in materia sociale tra i diversi Stati aderenti all'Unione Europea;

il « pilastro europeo dei diritti sociali » è tale se integra i diritti sociali esistenti, anzi ampliandoli e rendendoli esigibili da tutti i cittadini europei senza differenze, i cittadini sono più importanti delle merci e, se le merci vengono tutelate, non è ammissibile che questo non avvenga in materia di diritti sociali;

è quindi indispensabile che il « pilastro europeo dei diritti sociali » preveda principi essenziali e sia un riferimento anche di politiche sociali che devono costituire un patrimonio comune degli Stati membri per l'attuazione di politiche occupazionali e sociali;

in tale contesto si rileva la criticità relativa al fatto che la Comunicazione della Commissione non fa alcun riferimento all'articolo 151, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero alla armonizzazione verso l'alto, ma si limita ad affermare la necessità di una maggiore convergenza;

una politica sociale europea all'altezza delle sfide deve basarsi sull'investimento in capitale umano fondato sulle pari di opportunità, sulla prevenzione dei rischi sociali e la protezione da essi, sull'esistenza di reti di sicurezza efficaci e di incentivi per l'accesso al mercato del lavoro, sull'ampliamento dei diritti dei lavoratori, sull'abbandono di politiche di precarizzazione del lavoro, sul diritto alla salute, mettendo in grado la popolazione di vivere dignitosamente, di consentire a tutte e tutti di passare ad un diverso *status* personale e professionale nel corso della vita e di sfruttare al massimo le proprie capacità;

la proposta della Commissione di un « Pilastro europeo dei diritti sociali » rappresenta un obiettivo condivisibile se il risultato finale è quello di fissare principi essenziali da garantire in tutti i Paesi aderenti all'Unione europea al fine di promuovere: un vero mercato del lavoro,

sistemi di protezione sociale efficaci, funzionanti ed equi, tenuto conto della necessità che tali principi devono essere obbligatoriamente applicati in tutti i Paesi, evitando poteri di discrezionalità attuativa di tali principi, il cui risultato sarebbe quello di discriminare i cittadini a secondo della loro residenza;

il Pilastro europeo dei diritti sociali deve fungere da bussola per una rinnovata convergenza economica e sociale nella zona euro, tenuto conto dei rilevanti divari di sviluppo che si sono creati tra i diversi Paesi che aderiscono all'euro a causa della crisi economica e finanziaria nonché delle politiche economiche e monetarie attuate;

senza una decisa, efficace e concreta discontinuità con le politiche sociali e del lavoro che hanno permeato i Paesi europei non può esserci un Pilastro europeo dei diritti sociali comune che affronti efficacemente le rilevanti questioni sociali che attraversano i singoli Stati e l'Unione europea tutta;

in particolare nella Comunicazione, oggetto del presente documento, si afferma il diritto ad un reddito minimo e questo ha una sua positività ma non viene posto in essere un vincolo giuridico per stabilire a livello europeo un reddito minimo. Se la volontà è di andare in questa direzione allora occorre definire questo diritto e renderlo effettivo per tutti gli Stati aderenti come misura fondamentale di lotta all'esclusione sociale;

nella Comunicazione della Commissione europea si parla di diritto di informazione e consultazione di tutti i lavoratori ma sembra che questo sia slegato dal pieno coinvolgimento dei sindacati, non espressamente citati, come se si intendesse procedere verso il riconoscimento di un diritto individuale all'informazione o la nomina di rappresentanti, non necessariamente legati ai sindacati;

infine, non si stabilisce un diritto di contrattazione collettiva, ma si legge un « incoraggiamento » alle parti sociali a concludere accordi collettivi negli ambiti

di loro interesse, nel rispetto delle tradizioni nazionali, della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva, ma tale incoraggiamento non andrebbe solo diretto alle parti sociali ma agli Stati e ai loro Esecutivi tenuto conto ad esempio di quello che succede in Italia con il blocco della contrattazione prevista per legge da anni rispetto al pubblico impiego che solo nel 2017 sembra che possa avviarsi ma ancora con stanziamenti largamente insufficienti;

la prima stesura del pilastro europeo dei diritti sociali, oggetto della consultazione europea rappresenta, almeno nei suoi punti essenziali, diritti sociali fondamentali di ciascuno cittadino dall'istruzione al lavoro, dalle pensioni alla sanità, ed in particolare si suddivide in tre settori:

I: Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro

1. Competenze, istruzione e apprendimento permanente; 2. Contratti di lavoro flessibili e sicuri; 3. Cambiamenti di professione in sicurezza; 4. Sostegno attivo all'occupazione; 5. Parità di genere ed equilibrio tra vita professionale e vita familiare; 6. Pari opportunità;

II: Condizioni di lavoro eque

7. Condizioni di impiego; 8. Retribuzioni; 9. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 10. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori;

III: Protezione sociale adeguata e sostenibile

11. Prestazioni e servizi sociali integrati; 12. Assistenza sanitaria e prestazioni di malattia; 13. Pensioni; 14. Prestazioni di disoccupazione; 15. Reddito minimo; 16. Prestazioni di invalidità; 17. Assistenza di lunga durata; 18. Assistenza all'infanzia; 19. Alloggi; 20. Accesso ai servizi essenziali.

esprimono una valutazione prevalentemente favorevole sulla Comunicazione della Commissione europea, impegnando il

Governo in tutte le sedi europee e a livello nazionale a sostenere, garantire ed attuare le seguenti condizioni:

a) chiarire la portata del Pilastro europeo dei diritti sociali che non può essere limitata alla sola eurozona, ripeteruando una idea di « Unione europea sociale » basata su due velocità, da qui la necessità che il Pilastro europeo dei diritti sociali sia il riferimento per tutti i Paesi aderenti all'Unione europea;

b) il Pilastro europeo dei diritti sociali deve riferirsi all'articolo 151, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero alla armonizzazione verso l'alto, e non limitarsi alla sola necessità di una maggiore convergenza degli Stati;

c) il Pilastro europeo dei diritti sociali deve fissare principi essenziali di riferimento da garantire in tutti Paesi aderenti all'Unione europea al fine di promuovere un vero mercato del lavoro, sistemi di protezione sociale efficaci ed equi, a tal fine è necessario che tali principi siano obbligatoriamente applicati in tutti i Paesi evitando poteri di discrezionalità attuativa di tali principi il cui risultato sarebbe quello di discriminare i cittadini a secondo della loro residenza;

d) attivare e sostenere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, necessarie affinché il Pilastro europeo dei diritti sociali rappresenti una efficace e concreta discontinuità con le politiche sociali e del lavoro e sociali che hanno permeato i Paesi europei;

e) sostenere con adeguate azioni e programmi, anche di carattere normativo, che il diritto ad un reddito minimo, definito sulla base di un adeguato vincolo giuridico, sia istituito a livello europeo in maniera omogenea, ove non ancora previsto, in modo da renderlo effettivo per tutti gli Stati aderenti come misura fondamentale di lotta all'esclusione sociale;

f) sancire anche attraverso il Pilastro europeo dei diritti sociali, il diritto di contrattazione collettiva, superando l'at-

tuale proposta di « incoraggiamento » alle parti sociali a concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto delle tradizioni nazionali, della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva, ma tale incoraggiamento non andrebbe solo diretto alle parti sociali ma agli Stati e ai loro Esecutivi tenuto conto, ad esempio, di quello che succede in Italia con il blocco della contrattazione prevista per legge da anni rispetto al pubblico impiego che solo nel 2017 sembra che possa avviarsi ma ancora con stanziamenti largamente insufficienti;

g) garantire un tenore di vita dignitoso per tutti, prioritariamente per i disoccupati, gli anziani e le persone disabili;

h) prevedere e garantire che i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali non siano subordinati agli interessi economici, o alle compatibilità di bilancio;

i) sostenere attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali la riforma della *governance* economica europea con l'inclusione di una forte dimensione sociale che dia ai diritti sociali la stessa importanza data ai parametri economici;

l) tenuto conto dei principi stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali, sostenere politiche attive per promuovere la piena occupazione delle donne;

m) garantire uniformemente a livello nazionale una infrastrutturazione sociale rispondente alle reali necessità a

livello dei migliori *standard* europei che consenta percorsi di prevenzione, di accompagnamento, di integrazione relativi ad ambiti di notevole impatto per la vita dei cittadini rivolti a soddisfare un insieme di bisogni collettivi e di sicurezza sociale;

n) riguardo alla disabilità e ai servizi di assistenza di lunga durata, prevedere l'erogazione gratuita dei servizi alla persona per le fasce più povere della popolazione, ritenendo non sufficiente il solo riferimento al principio di fornire l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine non eccessivamente costosi, e rafforzare l'erogazione dei suddetti servizi di assistenza assicurandone l'accesso in modi finanziariamente sostenibili;

o) riguardo l'assistenza sanitaria e le prestazioni di malattia, è indispensabile garantire l'universalità e l'equità nell'accesso alle cure e nel diritto alla salute;

p) intraprendere tutte le idonee iniziative – anche attraverso la concorrenza dei farmaci generici, accordi di licenza, negoziazione dei prezzi – volte a garantire a tutti pazienti che ne hanno bisogno, l'accesso ai farmaci salvavita per l'epatite C, a superare le attuali barriere economiche che ne ostacolano l'accesso, nonché prevedendo a tal fine che gli Stati membri – per proteggere la salute pubblica – si attivino per poter derogare alla protezione brevettuale attraverso la licenza obbligatoria, come previsto dell'articolo 31 dell'accordo *Trade related aspects of intellectual property rights* (TRIPs), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e il relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali (COM(2016)127 final e COM(2016)127 final – Annex 1) »;

valutati i contributi trasmessi dalle parti sociali in relazione ai contenuti della Comunicazione e del relativo allegato;

premesso che:

la crisi economico-finanziaria, esplosa nel 2007, ha prodotto effetti particolarmente gravi e duraturi in Europa, e in particolare in quasi tutti i Paesi dell'area dell'euro, già provati dall'impatto della globalizzazione e dalla accelerazione delle dinamiche concorrenziali delle cosiddette economie emergenti;

la portata e l'intensità dei cambiamenti in atto in Europa sul piano economico, sociale e demografico rende più difficile fare previsioni attendibili sugli esiti dei processi evolutivi e impone comunque un aggiornamento dei paradigmi interpretativi e delle politiche sino ad ora poste in essere. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne l'impatto di fenomeni come l'invecchiamento della popolazione e

il conseguente aumento della domanda di servizi sanitari e assistenziali, l'aumento dei flussi migratori, la scomparsa di alcune tipologie di attività lavorative e l'emersione di nuove figure professionali correlate ai progressi tecnologici, le difficoltà del sistema di istruzione e formazione ad aggiornarsi e adeguarsi alle esigenze del mondo del lavoro, la diffusione di occupazioni precarie e a tempo determinato;

il combinato disposto della crisi economica e della globalizzazione ha innescato dinamiche recessive dalle quali molti Paesi europei, specie dell'area dell'euro, faticano ad uscire e ha aggravato i divari tra i diversi Stati membri, allo stesso tempo accentuando le disegualianze all'interno di ciascuno di essi, nonché ampliando l'area della precarietà e del disagio sociale;

particolarmente allarmante è l'andamento dei dati relativi alla quota di popolazione a rischio povertà: nonostante la sua riduzione costituisse uno degli obiettivi prioritari della Strategia Europa 2020, tale quota è infatti rimasta sostanzialmente invariata nell'Unione europea (23,7 per cento), è aumentata di un punto percentuale nell'area dell'euro (dal 22 al 23 per cento) e in modo ancora più rilevante in Italia;

uno degli effetti più gravi della crisi economico-finanziaria, infatti, è costituito dal drastico aumento della percentuale di disoccupati rispetto ai livelli pre-crisi, fatta

eccezione per la Germania e per pochi altri Paesi membri;

dopo il picco negativo raggiunto nel 2013, il tasso di disoccupazione sta parzialmente regredendo, ma la situazione rimane critica: secondo gli ultimi dati Eurostat, la media registrata nei Paesi dell'Unione europea si colloca ancora attorno al 10 per cento, mentre valori più elevati si registrano in Spagna, Italia, Portogallo e Grecia;

la crisi occupazionale ha colpito in particolare la popolazione giovanile: nel 2013, il 23,4 per cento dei giovani dell'Unione europea risultava disoccupato, con picchi significativi in Grecia (58,3 per cento), Spagna (55,5 per cento), Italia (40 per cento) e Portogallo (32 per cento);

in tale ambito, merita di essere oggetto di particolare attenzione la categoria dei giovani che non sono coinvolti in alcuna attività lavorativa né seguono un percorso di studi o di formazione (NEET), che rischiano di perdere contatto in modo duraturo con il mondo del lavoro;

assai preoccupante è anche l'andamento della disoccupazione di lunga durata: nell'area dell'euro, tra il 2007 e il 2015, la percentuale è quasi raddoppiata (passando dal 3,2 al 5,5 per cento) mentre una crescita più elevata si è registrata in Italia, in Portogallo e, in modo ancor più pronunciato, in Spagna e in Grecia;

in assenza di meccanismi di stabilizzazione comuni nell'ambito dell'Unione europea, gli Stati membri hanno dovuto far fronte alle gravi conseguenze sociali della crisi essenzialmente attraverso strumenti di carattere nazionale, in un contesto nel quale, tuttavia, le regole imposte dall'adesione all'Unione economica e monetaria imponevano loro l'adozione di politiche di riduzione delle spese, amplificando in questo modo gli effetti della crisi;

appare preoccupante la tendenza, rilevata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel suo studio « *Building a social pillar for European convergence* », ad un ampliamento delle divergenze tra gli

Stati membri negli ultimi anni o ad una convergenza verso situazioni sociali non desiderabili, quale, ad esempio, l'incremento delle diseguaglianze nella distribuzione dei redditi;

per far fronte a tale difficile situazione, le Istituzioni europee, anche grazie alle insistenti sollecitazioni di alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia, si sono mosse nella direzione dell'adozione di una serie di misure dirette a mitigare gli effetti della crisi; in particolare, l'introduzione della « Garanzia giovani » e del connesso strumento finanziario « Iniziativa per l'occupazione giovanile » (con una dotazione complessiva di 6,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020) ha prodotto risultati che la Commissione europea valuta parzialmente soddisfacenti per quanto concerne il miglioramento della formazione e la riduzione del numero dei NEET;

il presidente della Commissione Juncker, sin dal momento dell'indicazione degli orientamenti politici per la Commissione europea, nel documento « Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico » ha indicato per l'Europa l'obiettivo di conseguire un « tripla A » sociale, accanto a quella in campo economico-finanziario;

analogo obiettivo è stato indicato nell'ambito della relazione « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa », evidenziando che « per il successo dell'UEM occorre che i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale funzionino correttamente e in modo equo in tutti gli Stati membri della zona euro »;

anche sulla base degli esiti prodotti dalle iniziative richiamate, la Commissione europea ha lanciato la proposta per l'istituzione di un vero e proprio pilastro europeo dei diritti sociali;

tale proposta merita apprezzamento per la portata innovativa della Comunicazione in esame, che intende affrontare tematiche particolarmente rilevanti, che attengono alle caratteristiche essen-

ziali della stessa Unione europea, con un approccio organico e coerente, prendendo contestualmente in considerazione le diverse dimensioni della realtà economica e sociale, in primo luogo attraverso una valutazione dello stato di concreta attuazione dell'*acquis* sociale all'interno dell'Unione europea, per proseguire con un'analisi sui nuovi sviluppi dell'organizzazione del lavoro e delle società derivanti dagli effetti delle nuove tecnologie e dalle tendenze demografiche;

in mancanza della definizione di una cornice comune di diritti sociali per gli Stati membri dell'Unione europea, che definisca i contenuti condivisi di un modello sociale europeo, verso il quale dovrebbero convergere i diversi Paesi, è concreto il rischio che si alimentino dinamiche che producono una distruttiva concorrenza al ribasso all'interno dell'Unione;

merita, in particolare, apprezzamento l'approccio adottato dalla Commissione europea che, proprio in considerazione del rilievo delle questioni trattate, che toccano interessi vitali di larga parte dei cittadini europei, ha avviato un'ampia consultazione, rivolta a tutte le parti sociali interessate, per acquisire utili elementi di valutazione e proposte integrative o correttive;

appare altresì condivisibile la priorità accordata, nell'ambito della Comunicazione in esame, agli obiettivi di garantire pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e nel trattamento dei lavoratori; lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento permanente; eque condizioni di lavoro e un'equilibrata composizione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure tra flessibilità e sicurezza; la garanzia di una protezione sociale adeguata e sostenibile che assicuri a tutti l'accesso ai servizi essenziali;

il carattere sintetico delle proposizioni contenute nell'allegato recante la «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali» si giustifica, in questa fase preliminare, sulla base della considerazione che si tratta del punto di avvio per la

consultazione, destinato ad arricchirsi e a completarsi all'esito della consultazione stessa;

il pilastro europeo dei diritti sociali, nella sua stesura definitiva da elaborare, al termine della consultazione, nella primavera del 2017, dovrebbe diventare il quadro di riferimento per vagliare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri partecipanti e orientare una rinnovata convergenza all'interno dell'area dell'euro, temperando i vincoli stringenti in materia di finanza pubblica;

la discussione in ordine all'individuazione di diritti sociali da garantire nei diversi Paesi dell'area dell'euro e, più in generale, dell'Unione europea sollecita una riflessione più ampia sulle priorità delle politiche messe in campo a livello europeo che, negli anni della crisi, si sono concentrate essenzialmente sugli aspetti attinenti all'equilibrio delle finanze pubbliche;

la scelta di promuovere l'individuazione di un minimo comune denominatore per i diritti e le politiche sociali nell'area dell'euro, anche in vista della costruzione di un unico sistema di garanzie, richiede infatti che gli Stati membri abbiano sufficiente spazio di manovra, sul piano delle politiche di bilancio, per adottare le necessarie misure integrative e correttive, se non si vuole procedere nella direzione di un appiattimento verso il basso delle tutele;

l'agenda sociale europea enfatizza il contributo positivo che gli investimenti nel *welfare*, soprattutto nei servizi, danno alla crescita economica e alla partecipazione attiva al mercato del lavoro. I vincoli di bilancio crescenti e le misure di risanamento finanziario impediscono tuttavia di agire attraverso la leva della spesa pubblica per investimenti volti a creare nuova occupazione e a sostenere la crescita. A questo fine si rende necessario che le politiche volte al rafforzamento delle garanzie dei diritti sociali trovino adeguato supporto anche a valere su risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Unione europea, in particolare con la program-

mazione dei fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020 e con il cosiddetto Piano Juncker;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'importanza dei temi trattati e l'interesse che essi rivestono per la quasi totalità dei cittadini europei richiede un impegno serio e coerente da parte delle Istituzioni europee e degli Stati membri affinché il pilastro europeo dei diritti sociali non si riduca a mere enunciazioni di principio prive di conseguenze di carattere giuridico;

b) i principi affermati nel pilastro dovrebbero essere configurati, a seconda dei casi, come obiettivi da raggiungere o *standard* da garantire, introducendo meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi da parte degli Stati membri;

c) a tal fine è indispensabile che quanto prima sia definito un cronoprogramma che indichi puntualmente le iniziative che la Commissione europea intende proporre con la specificazione delle misure concrete e delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione allo scopo;

d) ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri sulle materie oggetto della Comunicazione, il raggiungimento degli obiettivi prospettati non può prescindere da un adeguato supporto agli sforzi che i medesimi Stati membri saranno chiamati a compiere attraverso necessarie misure normative e opportuni sostegni finanziari da parte dell'Unione europea, posto che i Paesi in cui le criticità

sono maggiori dispongono di minori spazi di manovra sul piano finanziario a causa degli stringenti vincoli di bilancio;

e) in particolare, appare necessario che taluni parametri e indicatori sociali, quali la riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero il miglioramento delle competenze e lo sviluppo della formazione e dell'istruzione, acquisiscano, nell'ambito della procedura del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica; anche a tal fine, è possibile ipotizzare, su un piano generale, la definizione di indicatori per misurare, per ogni settore e per ogni Paese il grado di adempimento dei vari principi che andranno a costituire il pilastro sociale;

f) per le medesime ragioni, appare necessario che tutte le misure e le iniziative più rilevanti adottate a livello europeo, in grado di incidere sulle grandezze macroeconomiche, siano valutate facendo sistematicamente riferimento al loro impatto potenziale sul piano sociale;

g) in questo quadro, dovrebbe valutarsi in primo luogo la possibilità di riservare un particolare trattamento, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita e di valutazione dei disavanzi pubblici, agli investimenti di carattere sociale, tenendo conto anche dei positivi effetti che essi possono produrre sulla crescita economica. La spesa in favore del *welfare* non dovrebbe essere considerata solo sotto il profilo delle compatibilità finanziarie, ma anche rispetto al contributo positivo che essa può dare alla creazione di nuova occupazione e alla crescita. Al fine di rilanciare un'agenda sociale per la crescita, occorre individuare ambiti di investimento in cui far valere una *golden rule* per la mobilitazione della spesa, anche con l'obiettivo di sostenere la crescita dell'occupazione femminile, con particolare riferimento agli investimenti nei settori dell'infanzia, della non autosufficienza e dell'integrazione socio-sanitaria, ambiti nei quali l'occupazione è destinata

a crescere nei prossimi anni per effetto delle grandi trasformazioni demografiche e dei nuovi bisogni di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, come ribadito dalla stessa Commissione europea, da ultimo con il lancio del *Social Investment Package* del 2013. Per evitare che questa crescita occupazionale si risolva in una corsa al ribasso di *standard* sociali e salariali, occorre mobilitare risorse pubbliche e private per investimenti che devono tornare a conciliare gli obiettivi della crescita e della coesione sociale;

h) siano intraprese, in particolare, azioni volte a garantire alle persone con disabilità un'assistenza di lunga durata, adeguando i costi alla situazione economica dei singoli beneficiari delle prestazioni e assicurando loro il diritto all'utilizzo di *internet*, mezzo ormai imprescindibile per la socializzazione, l'informazione, il lavoro e lo svago, incentivando la relativa formazione;

i) si rende necessario, inoltre, promuovere la solidarietà nei confronti dei rifugiati e dei migranti assicurando loro l'inclusione sociale e la pronta integrazione nel mercato del lavoro, attraverso un approccio europeo comune e politiche coerenti a livello nazionale, che, superando l'attuale carenza di risorse finanziarie, favorisca il loro accesso al mercato del lavoro e alla protezione sociale, individuando un sistema di tutele giuridiche sostenibili per i lavoratori irregolari e rafforzi l'individuazione e la repressione dello sfruttamento dei lavoratori migranti;

l) a livello europeo è inoltre necessario rafforzare gli strumenti a disposizione per politiche anticicliche e per fronteggiare gli aumenti del tasso di disoccupazione in caso di *shock* asimmetrici, come prospettato con la proposta di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, avanzata dal Governo italiano nel febbraio 2016 con il documento «Una strategia europea condivisa per crescita, lavoro e stabilità»;

m) occorre inoltre rafforzare gli strumenti attivabili per promuovere la quali-

ficazione del capitale umano, fattore fondamentale per un aumento qualitativo e quantitativo dell'occupazione e per la riconversione dei lavoratori in età avanzata a rischio di disoccupazione di lunga durata; anche nell'ottica di definire politiche sociali e occupazionali al passo con la digitalizzazione dei mercati del lavoro, occorre aumentare le risorse per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze, in modo da aumentare la produttività e orientare le economie europee verso produzioni e servizi a più elevato valore aggiunto. In tal modo, si potrà rafforzare la capacità dei sistemi europei, che costituiscono economie mature, di fronteggiare la concorrenza delle più dinamiche e aggressive economie emergenti. L'elaborazione del pilastro europeo deve connettersi agli obiettivi della programmazione finanziaria dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 e a quelli indicati dal cosiddetto Piano Juncker. La strategia di crescita inclusiva promossa a livello europeo passa per investimenti nel campo della ricerca in grado di alimentare un circuito di innovazione a tutti i livelli, compresi gli ambiti delle politiche sociali e della salute;

n) di fronte al protrarsi della disoccupazione, soprattutto giovanile, le politiche per l'inclusione sociale devono trarre vantaggio da un maggiore coordinamento con le politiche europee per il contrasto della povertà e l'inserimento attivo nel mercato del lavoro. In coerenza con gli obiettivi del pilastro sociale, occorre individuare fondi di bilancio volti a finanziare e a rendere omogenei nel loro funzionamento i vari dispositivi di reddito minimo garantito, da associare a politiche attive e servizi sociali relativi all'abitazione, alla formazione e all'accesso dei beneficiari alle cure sociali e sanitarie. La riduzione delle asimmetrie tra i Paesi membri, acuite dalle politiche di risanamento finanziario, deve poggiare sul rafforzamento delle politiche di inclusione sociale, soprattutto nei Paesi che ancora non si sono dotati di politiche nazionali di questo tipo o sono

impossibilitati a farlo a causa dei vincoli di bilancio imposti dalle misure di risanamento finanziario;

o) occorre rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell'Unione europea, l'Iniziativa per l'occupazione dei giovani, valutando contestualmente le eventuali integrazioni e correzioni da apportare anche sulla base delle migliori pratiche che si registreranno nei diversi Paesi membri;

p) nella elaborazione del pilastro europeo dei diritti sociali, occorre adottare

politiche mirate a garantire la sostenibilità nel lungo termine dei sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali, contrastando gli effetti dell'invecchiamento demografico associato alla bassa occupazione giovanile e femminile e al carattere precario di molti posti di lavoro, in modo da contribuire ad assicurare pensioni dignitose alle generazioni più giovani e alle donne; anche al fine di promuovere il conseguimento di tali obiettivi, occorre altresì prevedere adeguati sostegni, anche economici, alla natalità ed introdurre misure volte a conciliare vita professionale e vita familiare.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	34
Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo sinistra italiana-sinistra ecologia libertà</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento approvato</i>)	48
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

La seduta comincia alle 12.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.

Atto n. 360.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Comunica che il gruppo Sinistra italiana – Sinistra ecologia libertà ha presentato una proposta alternativa di parere a prima firma del deputato Quaranta (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra la sua nuova proposta di parere, soffermandosi sulle condizioni e sulle osservazioni da essa recate.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) illustra la proposta di parere alternativo a sua prima firma, sottolineando come essa rechi due condizioni volte a migliorare l'efficacia del provvedimento. Si sofferma, in particolare, sulla condizione relativa all'articolo 3, tesa ad aggiungere i corpi civili di pace tra i settori di intervento di cui alla lettera g) del medesimo articolo 3. Auspica che tale riferimento ai corpi civili di pace possa essere preso in considerazione dal relatore nella sua proposta di parere quantomeno attraverso una osservazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pur condividendo nel merito quanto testé affermato dal deputato Quaranta, si chiede se sia opportuno porre tale questione come condizione o osservazione, considerato che i corpi civili di pace sono oggetto di una sperimentazione triennale, il cui esito dovrà essere successivamente valutato.

Luigi BOBBA (PD), fatto presente che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace, ritiene opportuno attendere l'esito di tale sperimentazione, tenuto conto altresì della durata triennale del finanziamento previsto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che un riferimento alla questione posta dal deputato Quaranta possa essere pre-

vista nelle premesse della sua proposta di parere.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) prende atto della disponibilità del relatore ad inserire tale questione nelle premesse.

Giulia NARDUOLO (PD), facendo riferimento all'osservazione contenuta nella lettera g), laddove si chiede di valutare l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore, evidenzia l'esigenza di prevedere un intervento anche rispetto alla soglia massima, al fine di scongiurare situazioni di disparità, pur in presenza dell'erogazione del medesimo trattamento economico.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa notare che la normativa si limita a prevedere un limite massimo orario, con la facoltà anche di rimanere sotto tale soglia, a garanzia di una migliore flessibilità oraria.

Luigi BOBBA (PD) non condivide la proposta di ridurre il limite massimo orario, facendo notare che appare preferibile agire solo sulla riduzione dell'orario minimo lavorativo in coerenza con la previsione della durata flessibile del servizio civile. Fa notare, infatti, che un operatore potrebbe variare il proprio limite orario a seconda della durata del progetto in cui è coinvolto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, giudica opportuno mantenere l'attuale limite massimo per garantire maggiore flessibilità oraria, in base alla durata dei diversi progetti.

Emanuele FIANO (PD) formula un'ulteriore proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*), tesa a recepire gli spunti emersi nell'odierno dibattito. Fa notare, anzitutto, che essa, nella premesse, reca un riferimento all'opportunità di verificare la possibile inclusione, nei settori di intervento nei quali si

realizzano le finalità del servizio civile universale, di cui all'articolo 3, lettera g), dello schema in esame, del complesso delle attività svolte dai corpi civili di pace, al termine del periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 1, comma 253 della legge n. 147 del 2013. Osserva, inoltre, che la sua ulteriore nuova proposta di parere prevede un riferimento all'eventualità di adeguare anche la soglia oraria massima, nell'ambito dell'osservazione recata dalla lettera g). Rispetto a tale ultimo punto, ritiene che spetterà quindi al Governo, nella sua discrezionalità, valutare l'opportunità o meno di tale eventuale adeguamento.

Luigi BOBBA (PD) ribadisce la propria perplessità rispetto all'opportunità di introdurre nella proposta di parere un riferimento a forme di adeguamento del limite orario massimo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che la questione relativa ai limiti orari massimi sarebbe posta nell'ambito di un'osservazione di un parere della Commissione, facendo presente che, come tale, essa sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale del Governo.

Il Ministro Giuliano POLETTI ringrazia la Commissione per l'ottimo lavoro svolto, sottolineando con favore, in particolare, il rilievo dato nella proposta di parere alla valorizzazione della dimensione regionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione l'ulteriore nuova proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa a prima firma Quaranta s'intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

C. 56 cost. Alfreider.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Avverte che le Commissioni Giustizia e Lavoro hanno espresso parere favorevole, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 6-bis.1 (*vedi allegato 4*), al fine di recepire un'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, intervenendo sulle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, riguardo alla prima os-

serva che nell'esame del provvedimento ci si è mantenuti nel solco della tutela delle minoranze linguistiche, già disegnato dal testo originario della proposta di legge. Così, mentre si è provveduto all'allineamento della tutela della minoranza linguistica ladina a quella degli altri due gruppi linguistici predominanti, si è cercato in misura ridotta di prevedere una forma di tutela di tutte le minoranze, compresi quindi anche quei microgruppi linguistici presenti nella Regione. Da qui nasce l'articolo 02, che ritiene debba restare all'interno del testo del provvedimento. Con riguardo invece all'osservazione riferita all'articolo 6-bis, ne condivide le motivazioni e, di conseguenza, ha presentato l'emendamento 6-bis.1, soppressivo dell'intero articolo. Con riferimento all'osservazione sull'opportunità di mantenere la copertura finanziaria all'interno di un provvedimento di rango costituzionale, fa presente che è previsto in ogni caso che la Commissione Bilancio si esprima sul provvedimento. Ritiene, pertanto, opportuno affrontare la questione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella fase di esame in Assemblea, una volta che la Commissione Bilancio si sarà espressa.

Preannuncia che per l'esame del provvedimento in Assemblea è sua intenzione proporre la soppressione degli articoli 5 e 6 della proposta di legge che riguardano discipline particolari che andrebbero affrontate nel loro complesso in un altro contesto.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) desidera sottolineare una piccola incongruenza del testo, così come risultante dall'esame degli emendamenti. Osserva, infatti, che il titolo della proposta di legge si riferisce alla tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano, mentre l'articolo 01, introdotto dalla Commissione, riguarda la tutela di due gruppi linguistici che, per quanto è di sua conoscenza, sono insediati nella sola provincia di Trento. Chiede poi al relatore un supplemento di riflessione, per l'esame in Assemblea, sulla possibilità di prevedere forme di tutela per

le minoranze linguistiche ladine presenti anche in altre province, come Trento e Belluno.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6-bis. 1

Il Ministro Giuliano POLETTI si rimette alla Commissione sull'emendamento del relatore 6-bis. 1

La Commissione approva l'emendamento 6-bis. 1 del relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Francesco Sanna, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato della proposta di legge C. 3113 Nesci e altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale » è scaduto alle ore 17 di mercoledì 16 dicembre e che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 5*).

Avverte che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti proposte emendative: Invernizzi 01.01 che modifica la normativa per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Turco 1.1 che interviene in materia di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati incaricati di

effettuare il deposito delle liste elettorali; Parisi 4.01 che interviene in materia di soggetti abilitati all'autenticazione delle firme relative al procedimento elettorale; Parisi 4.02 che detta disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali comunali; Cristian Iannuzzi 6.01 che apporta modifiche alla disciplina delle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;

evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale », e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile « universale » finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fonda-

mento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;

evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli « obblighi normativamente imposti », chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. « È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria ».

sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si

riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia « forze armate » ma anche la « difesa »;

sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale — ora universale —, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;

rilevato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985 ha altresì precisato che « il servizio civile nazionale — ora universale — comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso »;

preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;

evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;

rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad « un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione », definite dall'articolo 1 del decreto come « articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto »;

sottolineato che tale definizione riguarda l'accredimento degli enti di dimensione nazionale, e si rende, pertanto, necessario prevedere un requisito per favorire l'accredimento degli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare che dopo l'articolo 11, comma 3, sia aggiunto un comma del seguente tenore: « Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera *b*) del precedente comma 3 »;

sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di

assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;

preso atto che l'articolo 18, comma 5, riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nei relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;

rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;

ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;

ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 « anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale »;

ricordato che l'orario minimo lavorativo è ad oggi fissato, dalla legislazione vigente, a 30 ore settimanali e che sarebbe opportuno valutare una possibile rimodulazione del suddetto orario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, siano sostituite le parole « sentite le Regioni interessate » con le parole « con il coinvolgimento delle Regioni interessate » e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento che riguardano esclusivamente specifiche aree territoriali sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate »;

2) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità all'articolo 4, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);

b) all'articolo 11, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma: « Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di

un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera *b*) del precedente comma 3 ».

c) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;

d) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;

e) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;

f) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile;

g) si valuti l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360), emanato ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera d), 4 e 5, 2 e 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, aggiungere i corpi civili di pace tra i settori di intervento di cui alla lettera g);

b) all'articolo 4, comma 4, prevedere che la predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali avvenga con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, la Consulta nazionale per il servizio civile e la Conferenza Stato-Regioni.

Quaranta, Costantino, D'Attorre.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;

evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale », e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile « universale » finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Co-

stituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;

evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli « obblighi normativamente imposti », chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. « È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria ».

sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'inter-

vento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia « forze armate » ma anche la « difesa »;

sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;

rilevato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985 ha altresì precisato che « il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso »;

sottolineata l'opportunità di verificare la possibile inclusione, nei settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale, di cui all'articolo 3, lettera *g*), dello schema in esame, del complesso delle attività svolte dai corpi civili di pace, al termine del periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 147 del 2013;

preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;

evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il

Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;

rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad « un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione », definite dall'articolo 1 del decreto come « articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto »;

sottolineato che tale definizione riguarda l'accredimento degli enti di dimensione nazionale, e si rende, pertanto, necessario prevedere un requisito per favorire l'accredimento degli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare che dopo l'articolo 11, comma 3, sia aggiunto un comma del seguente tenore: « Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di

trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera *b*) del precedente comma 3 »;

sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;

preso atto che l'articolo 18, comma 5, riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nei relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;

rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;

ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;

ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento

del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146, 3 milioni per l'anno 2016 « anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale »;

ricordato che l'orario minimo lavorativo è ad oggi fissato, dalla legislazione vigente, a 30 ore settimanali e che sarebbe opportuno valutare una possibile rimodulazione del suddetto orario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, siano sostituite le parole « sentite le Regioni interessate » con le parole « con il coinvolgimento delle Regioni interessate » e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento che riguardano esclusivamente specifiche aree territoriali sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate »;

2) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità all'articolo 4, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la

riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);

b) all'articolo 11, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma: « Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera *b)* del precedente comma 3 »;

c) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissione valutatrici sono tenuti a dichiarare;

d) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le

condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;

e) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;

f) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile;

g) si valuti l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore adeguando, eventualmente, anche la soglia massima.

ALLEGATO 4

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (C. 56 cost. Alfreider).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 6-*bis*.

Sopprimerlo.

6-*bis*. 1. Il relatore.

ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Conseguentemente al titolo premettere le seguenti parole: Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e.

01. 01. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Fedriga.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0-a) all'articolo 17 il secondo comma è soppresso.

1. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 2. Naccarato, Fabbri, Lattuca.

Al comma 1, lettera c), numero 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente: « è aggiunto, in fine, il seguente comma: »;

b) sopprimere il primo capoverso;

c) al secondo capoverso, sopprimere la lettera c).

1. 3. Parisi.

Al comma 1, lettera c), numero 3, primo capoverso, sopprimere la parola: e.

1. 4. Fabbri, Naccarato, Lattuca, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), numero 3, secondo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro

l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;.

1. 5. Fabbri, Naccarato Lattuca.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

1. 6. Fabbri, Naccarato.

Al comma 1, lettera d), punto 4), capoverso « f-bis) », primo periodo, sopprimere le parole: , anche non definitive,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), punto 4), capoverso f-bis), primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

1. 7. Sisto.

Al comma 1, lettera d), numero 4, capoverso lettera f-bis), primo periodo, sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni per reato colposo.

1. 8. Parisi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1. 9. Fabbri, Naccarato, Lattuca, Ferrari.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 10. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2. 1. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

Al comma 1, lettera a), numero 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente: « è aggiunto, in fine, il seguente comma: »;

b) sopprimere il primo capoverso;

c) al secondo capoverso, sopprimere la lettera c).

2. 2. Parisi.

Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;.

2. 3. Fabbri, Naccarato, Lattuca.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

2. 4. Fabbri, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), punto 4), capoverso « f-bis) », primo periodo, sopprimere le parole: , anche non definitive,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), punto 4), capoverso f-bis), primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

2. 5. Sisto.

Al comma 1, lettera b), numero 4, capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni per reato colposo.

2. 6. Parisi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 32, settimo comma, numero 4), sopprimere dalle parole: « e la firma » fino alle parole: « ART. 28. ».

2. 7. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

2. 8. Naccarato, Fabbri, Lattuca, Ferrari.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire la lettera a-ter) con la seguente:

a-ter) assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;

3. 2. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la lettera a-quater).

3. 3. Parisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3. 4. Lattuca, Fabbri, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 5.** Lattuca, Naccarato, Fabbri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 6.** Parisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, alinea, sostituire le parole da: Il presidente della Corte fino a: interessato con le seguenti: Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,.

3. 7. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 6 », comma 2, sostituire le parole: la commissione elettorale comunale con le seguenti: Il presidente della corte d'appello competente per territorio.

3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 6 », comma 5, sopprimere la parola: e.

3. 9. Naccarato, Fabbri, Lattuca.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 6 », sopprimere il comma 6.

3. 10. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 6 », sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata informazione ai componenti dei seggi elettorali

sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

3. 11. Fabbri, Naccarato, Lattuca.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Fabbri, Naccarato, Lattuca.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Autenticazioni di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, all'articolo 14, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

4. 01. Parisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni inerenti la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali).

1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali,

per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che non siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.

3. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « 1.000 e da non più di 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 e da non più di 3.000 »;

b) al comma 1, lettera b), le parole: « 500 e da non più di 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 e da non più di 2.000 »;

c) al comma 1, lettera c), le parole: « 350 e da non più di 700 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 e da non più di 1.400 »;

d) al comma 1, lettera d), le parole: « 200 e da non più di 400 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 e da non più di 800 »;

e) al comma 1, lettera e), le parole: « 175 e da non più di 350 » sono sostituite dalle seguenti: « 350 e da non più di 700 »;

f) al comma 1, lettera f), le parole: « 100 e da non più di 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 e da non più di 300 »;

g) al comma 1, lettera g), le parole: « 60 e da non più di 120 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 e da non più di 200 »;

h) al comma 1, lettera h), le parole: « 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 » sono

sostituite dalle seguenti: « 50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 »;

i) al comma 1, lettera *i)*, le parole: « tra 1.000 e 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 500 e 1.000 »;

l) al comma 2, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500 abitanti ».

4. 02. Parisi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza.,

5. 2. Sisto.

Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

5. 3. Sisto.

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** Naccarato, Fabbri, Lattuca.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in ope-

razioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoto o di altre calamità naturali).

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto le modalità atte ad assicurare che a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia comunque garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso i seggi allestiti *in loco*, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto della sicurezza.

6. 3. Fabbri, Fiano, Naccarato, Lattuca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « provvedono » aggiungere la seguente: « direttamente »;

b) al comma 7, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie.

6. 01. Cristian Iannuzzi.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane sull'esodo degli ebrei dal mondo arabo (*Svolgimento e conclusione*) 54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale (*Deliberazione di una proroga del termine*) 55

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*Deliberazione di una proroga del termine*) ... 55

Sulla Strategia italiana per l'Artico (*Deliberazione di una proroga del termine*) 55

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 56

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 56

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 57

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane sull'esodo degli ebrei dal mondo arabo.

(Svolgimento e conclusione)

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Noemi DI SEGNI, *Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*, David MEGHNAGI, *Assessore alla Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*, Victor MAGIAR, *Consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*, Carolina DEL BURGO, *Rappresentante del Comitato ebrei espulsi dall'Egitto*, e Vittorio MOSSERI, *Consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Presidente della*

Comunità ebraica di Livorno, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) per porre quesiti e svolgere considerazioni.

David MEGHNAGI, *Assessore alla Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*, e Victor MAGIAR, *Consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione svolta il 14 dicembre scorso, ha convenuto in modo unanime sull'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata il 4 marzo 2015 e il cui termine di scadenza era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2016. Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal

senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2017.

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione svolta il 14 dicembre scorso, ha in modo unanime convenuto sull'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata il 14 giugno 2016 e il cui termine di scadenza era previsto al 31 dicembre 2016. Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2017.

Sulla Strategia italiana per l'Artico.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione svolta il 14 dicembre scorso, ha convenuto in modo unanime sull'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata il 14 giugno 2016 e il cui termine di scadenza era previsto al 31 dicembre 2016. Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Pre-

sidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2017.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire presso l'Assemblea sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che la Presidenza della Commissione si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea. La Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea, mentre la Commissione Attività produttive ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Carlo SIBILIA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire presso l'Assemblea sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che la Presidenza della Commissione si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

C. 4108 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Difesa e Bilancio.

Daniele DEL GROSSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul

conferimento del mandato al relatore a riferire presso l'Assemblea sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Manciuilli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che la Presidenza della Commissione si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dal Senato (*Discussione e approvazione*) 58

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli.

La seduta comincia alle 8.50.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dal Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il deputato Orfini è sostituito dalla collega Mariani, il deputato Dallai è

sostituito dalla collega Fregolent, la deputata Malpezzi è sostituita dal collega Prina, la deputata Ventricelli è sostituita dalla collega Iori. Avverte altresì che sono in missione i deputati Pes e Pisicchio. L'ordine del giorno reca l'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 1533-B Mariani, approvata dalla Commissione cultura della Camera il 22 aprile 2015, modificata dal Senato e, pertanto, trasmessa alla Commissione il 27 ottobre 2016. In sede referente, la Commissione cultura l'aveva esaminata nelle sedute del 2 e del 25 novembre 2016, acquisendo i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e VIII, resi nelle sedute rispettivamente del 9, 7 e 8 novembre 2016. Il trasferimento in sede legislativa è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre. Propone quindi che, se non vi sono interventi di discussione sulle linee generali, la Commissione proceda direttamente all'esame degli ar-

ticoli, adottando come testo base quello trasmesso dal Senato e restando inteso che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione lo approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione lo approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'articolo 3.

La Commissione lo approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendo stati presentati ordini del giorno, avverte che si passerà al voto finale. Avverte, inoltre che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento.

(La Commissione acconsente).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, indice la votazione finale, per appello nominale, sulla proposta di legge C. 1533-B.

(Segue la votazione per appello nominale).

La Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità dei pre-

senti il progetto di legge C. 1533-B Mariani, nel testo trasmesso dal Senato.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178 Iacono.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita il relatore a presentare la proposta di parere che è stata anticipata per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sottoli-

neando positivamente la finalità del provvedimento in esame di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, nonché i rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle; evidenzia altresì come questa finalità sia coerente con i contenuti del *Piano strategico di sviluppo del turismo* presentato lo scorso 16 dicembre dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo al Consiglio dei ministri il quale prevede, tra gli obiettivi generali per la crescita del sistema turistico, la realizzazione di una rete infrastrutturale *slow* che includerà ciclovie, cammini, valorizzazione di percorsi ferroviari storici, integrazione tra servizi ferroviari e promozione turistica (*vedi allegato*).

Maria IACONO (PD) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, ampiamente condiviso nella Commissione di merito anche dai gruppi di opposizione. Sottolinea che le misure proposte sono attese dalle associazioni e dalle istituzioni locali, ritenendo che possano contribuire allo sviluppo turistico ed economico dei territori. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere in esame.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » (C. 1178 Iacono e altri), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

valutata positivamente la finalità del provvedimento di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, nonché i rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

sottolineato che questa finalità è coerente con i contenuti del *Piano strategico di sviluppo del turismo* presentato lo scorso 16 dicembre dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo al Consiglio dei ministri il quale prevede, tra gli obiettivi generali per la crescita del sistema turistico, la realizzazione di una rete infrastrutturale *slow* che includerà ciclovie, cammini, valorizzazione di percorsi ferroviari storici, integrazione tra servizi ferroviari e promozione turistica,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. Alfreider (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	73
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	75
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. S. 2541, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	70
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.55.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

Nuovo testo C. 56 cost. Alfreider.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001. In base a tale norma, per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi

costituzionali. L'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Sulla proposta di legge costituzionale sono stati dunque acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016.

La proposta di legge costituzionale si compone di 12 articoli. I primi 10 articoli (da 01 a 7) recano modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

L'articolo 01 consente lo svolgimento di sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri (articolo 27 dello Statuto).

L'articolo 02 introduce il potere per i consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino di richiedere all'unanimità la convocazione del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche (articolo 34 dello Statuto).

L'articolo 1 interviene sul numero dei vicepresidenti della Giunta provinciale di Bolzano. Attualmente, i vice Presidenti sono due, appartenenti uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. La modifica introdotta eleva a tre il numero dei vice Presidenti nel caso in cui uno dei componenti la Giunta appartenga al gruppo linguistico ladino, prevedendo contestualmente che il terzo vice Presidente appartenga al gruppo linguistico ladino medesimo (articolo 50 dello Statuto).

L'articolo 2 integra con due ulteriori commi l'articolo 62 dello Statuto, che, nella formulazione vigente, stabilisce che le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

I due commi aggiuntivi prevedono che negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente e che negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.

L'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del bilancio.

Attualmente, l'articolo 84, secondo comma, dello Statuto prevede che la votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. Tale procedura non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa predeterminati per legge e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici. Ciascun capitolo per essere approvato deve ottenere la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico. In caso contrario si instaura una procedura di conciliazione: i capitoli non approvati sono sottoposti ad una commissione paritetica composta da 4 consiglieri eletta all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione decide entro 15 giorni in ordine alla denominazione e all'ammontare definitivo dei capitoli contestati. È prescritta la maggioranza semplice per l'approvazione dei capitoli, in mancanza della quale

la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva.

L'articolo in esame mantiene la procedura di conciliazione vigente nel solo caso di opposizione all'approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del gruppo italiano, mentre, in caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino si istituisce una diversa procedura, con deferimento ad un'altra commissione paritetica, formata da 3 consiglieri, in rappresentanza di tutti i gruppi linguistici. Questa commissione procede all'unanimità per l'approvazione dei capitoli. Anche in tal caso, nell'ipotesi di mancata decisione, la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva.

L'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano e, in particolare, sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (articolo 89 dello Statuto).

In provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta « proporzionale etnica » in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in Provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione. A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la stabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela supplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti al 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati.

L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Interviene inoltre in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura,

per il quale attualmente la predetta proporzionale si applica solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco, estendendo la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina.

Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano.

In particolare, l'articolo 5 interviene in ordine alla composizione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (articolo 91 dello Statuto). Attualmente, i componenti della sezione devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

A seguito della modifica, viene invece previsto che essi appartengano al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino. Viene inoltre specificato che sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino. Ricorda che, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i componenti della sezione sono otto: quattro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e quattro sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica.

A tal proposito, il parere espresso dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige invita a considerare il fatto che i giudici della sezione autonoma per la provincia di Bolzano rimangono in carica fino a quiescenza e che pertanto i tempi di

alternanza fra i gruppi linguistici italiano e tedesco possono differire anche notevolmente.

Viene inoltre modificata la disposizione statutaria che dispone la nomina di metà dei componenti della sezione autonoma per la provincia di Bolzano da parte del consiglio provinciale di Bolzano, prevedendo che tale nomina includa il componente appartenente al gruppo linguistico ladino.

L'articolo 5 modifica infine la disposizione sulla nomina del presidente della sezione. Attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. La modifica prevede la successione, in alternanza per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.

L'articolo 6 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TAR (articolo 93 dello Statuto). Attualmente, della sezione fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. La modifica dispone che del collegio faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca o al gruppo di lingua ladina.

L'articolo 7 interviene sulla composizione della cosiddetta « Commissione dei dodici » (articolo 107 dello Statuto), la commissione paritetica con funzioni consultive sulle norme di attuazione dello Statuto (adottate, dopo il parere favorevole della commissione, con decreti legislativi). La Commissione è composta da 12 membri: 6 in rappresentanza dello Stato; 2 del Consiglio regionale; 2 del Consiglio provinciale di Trento; 2 del Consiglio provinciale di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. A seguito della modifica, è previsto che tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco « o ladino ».

L'articolo interviene altresì sulla cosiddetta « Commissione dei sei », la speciale

sottocommissione costituita, in seno alla Commissione dei dodici, per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta da tre rappresentanti dello Stato, di cui uno del gruppo linguistico tedesco, e tre della Provincia di Bolzano, di cui uno del gruppo linguistico italiano. A seguito delle modifiche, viene previsto che uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco « o ladino ». Per ciò che attiene ai rappresentanti della provincia di Bolzano, viene invece previsto che la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

Ricorda inoltre che l'articolo 7, che originariamente disponeva l'abolizione dei membri di nomina regionale Commissione dei dodici, aumentando contestualmente a tre il numero dei componenti nominati da ciascun consiglio provinciale, è stato modificata nel corso dell'esame in sede referente, tenendo conto dei rilievi formulati nei pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

L'articolo 8 reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 9 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole, con tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) esprime le proprie riserve sul contenuto della proposta di legge costituzionale in esame, ritenendo oramai superato l'obiettivo cui essa mira e sottolineando l'inopportunità del momento. La proposta di legge costituzionale intende superare gli errori dei padri dello Statuto di autonomia, ma è oramai in atto a livello regionale e provinciale un ampio lavoro per la revisione dello Statuto, in parte legato alla riforma costituzionale bocciata

dal referendum. In questo processo di revisione i problemi di tutela delle minoranze linguistiche sono affrontati nella loro unitarietà, laddove la proposta interviene solo per la tutela dei ladini della provincia di Bolzano, lasciando aperti i problemi per la provincia di Trento. Dichiaro pertanto di astenersi dal voto sul parere.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) concorda sul fatto che i ladini siano stati effettivamente dimenticati dai padri costituenti e sottolinea che proprio questo è il motivo per cui deve essere sostenuta la proposta in esame, a maggior ragione dopo l'esito negativo del referendum costituzionale che rischia di rallentare il processo di revisione dello Statuto.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, ritiene condivisibili entrambe le posizioni dei colleghi. Per i ladini rileva un'unità etnica che trascende i confini amministrativi. La proposta di legge costituzionale in esame segna peraltro un'attenzione meritevole di essere ripresa in un contesto più ampio.

Conferma pertanto la proposta di parere favorevole con osservazioni, auspicando che il provvedimento funga da stimolo per altre iniziative di tutela dell'etnia ladina.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178 Iacono.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commis-

sione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul testo della proposta di legge C. 1178, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge consta di 11 articoli ed è diretta a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle (articolo 1). La proposta di legge disciplina inoltre, per la prima volta, la circolazione dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse e sospese (articolo 10).

L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico. La disposizione prevede che, su proposta delle Regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con identica procedura si provvede alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco. Le tratte ferroviarie che possono essere classificate « ad uso turistico » sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). L'articolo 11 individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche. Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempesti-

vamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la Regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione. L'articolo 2 prevede che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, siano utilizzati e valorizzati per le finalità indicate nella proposta di legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici, individuandone le caratteristiche. Sono definiti rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Sono inoltre classificate come rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono definiti rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, sia disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato italiane e di altre associazioni di categoria. Possono essere iscritti i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o nelle altre tratte ferroviarie. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a

cura di Fondazione Ferrovie dello Stato. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla apposita sezione del Registro di cui al presente articolo. Si precisa che tali requisiti siano equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto a quelli prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale ma comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.

L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie possono essere finanziate dallo Stato nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione agli investimenti. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio. Sono a questo proposito stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Al contrario la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati. Con riferimento alle modalità di

affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni (articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo la quale le amministrazioni competenti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto della legge, procedono alla previa pubblicazione sul sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle Regioni interessate a seconda del gestore delle tratte. I destinatari della domanda decidono, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni interessate. Ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni relativamente alle attività di cui alle attività commerciali connesse al trasporto ferroviario sono vincolanti. Vengono comunque fatti salvi sia quanto stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le ragioni di esclusione di un operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto, sia la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.

L'articolo 6 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Tali misure, di carattere generale, devono essere poi adottate dal gestore dell'infrastruttura che definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare concretamente, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. La procedura prevede che il gestore trasmetta in via telematica le istruzioni tecniche adottate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzii l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria provvede ad adottare le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 7 concerne invece la circolazione dei rotabili storici e turistici su tratte diverse quelle destinate ad uso turistico. Tale circolazione è ammessa esclusivamente al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso

turistico ed è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: deve essere disponibile un'apposita traccia oraria; devono essere rispettati i requisiti stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. È infatti previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individui misure di sicurezza per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, garantendo comunque la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

L'articolo 8 stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.

L'articolo 9 prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 infine disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita (cosiddetti ferrocicli o *velorail*), a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese. Le modalità secondo le quali la circolazione è ammessa sono definite direttamente dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura. In ogni caso è sempre vietata ogni forma di promiscuità tra la circolazione di questi mezzi e al circolazione dei treni.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. S. 2541, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2541, recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 30 giugno 2016.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, segnala le principali modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, recante le finalità e le definizioni: al comma 2, è stata aggiunta la lettera *n*), volta ad introdurre una ulteriore tipologia di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti erogati a valere sul Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito ai sensi dell'articolo 3: si tratta, in particolare, dei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013 (legge di sta-

bilità 2014); è stato inserito il comma 4, con il quale si dispone che la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei predetti finanziamenti come individuate dal comma 2 sia effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

All'articolo 2, comma 1 – tra le attività e i servizi che lo Stato e gli enti territoriali e loro forme associative sono chiamati a promuovere nei piccoli comuni al fine di garantire un equilibrato governo del territorio – è stato inserito il ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

All'articolo 3, che istituisce il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni: al comma 1, è stato aggiunto un periodo nel quale si dispone che, nel richiamato Fondo, limitatamente alle annualità 2017 e 2018, confluiscono le risorse che l'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015 aveva destinato alla progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati « cammini », corrispondenti a un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tali risorse sono destinate a finanziare esclusivamente interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale, destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale; al comma 3, per quanto concerne gli interventi ai quali il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni è chiamato ad assicurare priorità, è stato espressamente previsto che gli interventi di acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado debbano essere anche finalizzati a sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio

di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti (lettera d)); inoltre, tra gli interventi prioritari, è stato aggiunto il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità (lettera h)); al comma 4, tra i criteri sulla base dei quali il predetto Piano deve definire le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, è stato inserito – accanto al miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento – anche il miglioramento della qualità di vita della popolazione; al comma 6, è stato espressamente previsto che l'individuazione dei progetti da finanziare da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, per quanto possibile – oltre ad una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale – anche priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.

All'articolo 4, recante disposizioni in materia di recupero e riqualificazione dei centri storici: al comma 3, è stato previsto che le forme di indirizzo e coordinamento eventualmente previste dalle Regioni in funzione della riqualificazione dei centri storici siano realizzate anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di *green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015. Si tratta di una strategia predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di valorizzare i territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse di cui dispongono e aprire un rapporto di scambio con le comunità urbane e metropolitane; è stato aggiunto un comma (comma 5), nel quale si dispone che i livelli qualitativi degli interventi di recupero dei centri storici siano garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

All'articolo 6, comma 2, è stato espressamente introdotto il riferimento alle

«aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali» quali enti con i quali, oltre a Ferrovie dello Stato Spa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è chiamato a collaborare nell'attività di promozione, nei piccoli comuni, di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

All'articolo 9, recante disposizioni relative ai servizi postali, tra le iniziative che i piccoli comuni possono proporre, d'intesa con la Regione, per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, è stato espressamente menzionato l'«eventuale ripristino di uffici postali».

È stato inserito un articolo (articolo 10), nel quale si prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'ANCI, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

All'articolo 11, comma 2, lettera b), la Camera ha apportato una modificazione volta a demandare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – anziché alle Regioni e alle Province autonome, come risultava nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – il compito di stabilire i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso del requisito di limitato apporto delle emissioni inquinanti da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

È stato inserito uno specifico articolo (articolo 14), nel quale si prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con

l'ANCI, le Regioni e le *Film Commission* regionali, ove presenti, predisponga, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

All'articolo 15, comma 2, la Camera ha apportato una modificazione volta a prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, come risultava nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – ai fini della predisposizione del Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, richiede alla relatrice di valutare la possibilità di riproporre come condizione la seconda osservazione, che riprende appunto una condizione espressa nel precedente parere della Commissione.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, sottolinea che l'introduzione di condizioni potrebbe irrigidire il prosieguo dell'*iter* del provvedimento. Ritiene poi opportuno che sia acquisita l'intesa della Conferenza unificata per la definizione dei parametri di cui all'articolo 1, comma 4, ma non per i progetti di cui all'articolo 3. Mantiene dunque la proposta di parere come originariamente formulata.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. (Nuovo testo C. 56 cost. Alfreider).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56 recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

rilevato che l'articolo 02, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 34 dello Statuto speciale, prevedendo la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio regionale a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche;

considerato che:

l'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge un

comma all'articolo 101 dello Statuto in base al quale nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca e di lingua ladina e nei territori dove sono insediati i gruppi linguistici tedesco e ladino, anche la toponomastica tedesca e ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;

tale disposizione, per quanto riguarda i cittadini di lingua tedesca, risulta ripetitiva di quanto già previsto dall'articolo 101 dello Statuto e, per quanto riguarda i cittadini di lingua ladina, potrebbe risultare di incerta applicazione a causa della difficoltà di individuare i territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino;

rilevato infine che:

l'articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria, laddove le disposizioni del provvedimento non sembrerebbero suscettibili di produrre oneri o sembrerebbero produrre oneri in misura molto esigua, i quali dovrebbero comunque essere imputati alle disposizioni attuative;

la proposta di legge in esame riveste rango costituzionale e, in quanto tale, non sembra soggiacere al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 02, che modifica l'articolo 34 dello Statuto speciale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconoscere solo ai consiglieri del gruppo linguistico ladino il potere di richiedere, all'unanimità, la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti di tutte le minoranze linguistiche;

b) si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 6-bis, alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

c) si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 8, recante la norma di copertura finanziaria, nell'ambito di una proposta di rango costituzionale, che in quanto tale non sembra soggiacere al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. (Nuovo testo C. 1178 Iacono).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile a diversi ambiti materiali, in virtù dell'intreccio di profili coinvolti nelle singole disposizioni;

rilevato, in particolare, che devono essere richiamate le materie di competenza esclusiva statale « ordine pubblico e sicurezza » e « tutela dei beni culturali »

(articolo 117, secondo comma, lettere *h*) e *s*), Cost.), la materia di competenza concorrente « grandi reti di trasporto » (articolo 117, terzo comma, Cost.) e le materie di competenza regionale « turismo » e « reti di trasporto di rilevanza regionale » (articolo 117, quarto comma, Cost.);

ricordato, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (S. 2541, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2541, recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni » approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 30 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento in esame risulta riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui la « perequazione delle risorse finanziarie », la « tutela della concorrenza », la « tutela dell'ambiente », l'« ordinamento civile », assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere e), s), l), Cost.), il « governo del territorio », l'« ordinamento della comunicazione » e l'« istruzione », demandate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché « turismo », « agricoltura » e « commercio », ascritte alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

considerato che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,

lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

rilevato con favore che, nel corso dell'esame in prima lettura, sono state accolte le condizioni poste ai punti 2) e 3) del parere espresso da questa Commissione;

preso atto del mancato recepimento della condizione di cui al punto 1) del medesimo parere in cui si chiedeva la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata nei procedimenti di selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso bandi pubblici, dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali (articolo 3, comma 4, alinea), di individuazione – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – dei progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, primo periodo), nonché di ripartizione – con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, secondo periodo);

ritenuto opportuno riconoscere alle autonomie territoriali il più ampio coinvolgimento anche nella definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti

nella legge, rispetto a quanto previsto nella disposizione introdotta nel corso dell'esame in prima lettura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di definizione dei parametri occorrenti per la determinazione (ai sensi del comma 2) delle tipologie all'interno delle quali dovranno rientrare i comuni che vorranno eventualmente beneficiare dei finanziamenti recati nel Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui al comma 3;

2) all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nel procedimento di adozione dei provvedimenti di selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali (articolo 3, comma 4, alinea), di individuazione — con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri — dei progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, primo periodo), nonché di ripartizione — con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze — delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, secondo periodo).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Esame del documento conclusivo.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi di aver trasmesso questa mattina una bozza del documento conclusivo a tutti i componenti della Commissione. Nel redigerla, ha avuto modo di misurare l'importante lavoro svolto in pochi mesi e di apprezzare particolarmente l'attiva partecipazione di diversi componenti della Commissione, che con le loro domande e le loro osservazioni hanno consentito di approfondire diversi temi. Si rende conto della ristrettezza dei tempi, determinata dalle ultime vicende politiche, ricordando che il termine per la conclusione dell'indagine, con l'approvazione del documento conclusivo, è fissato al 31 dicembre. Nel trasmettere la bozza ha ripilogato i contenuti del documento, che si articola in 10 paragrafi:

la premessa inquadra l'indagine nell'ambito delle altre iniziative assunte dalla Commissione;

viene quindi riprodotto il programma dell'indagine;

nel terzo paragrafo si dà conto delle audizioni svolte e delle memorie presentate;

il paragrafo 4 contiene ampie sintesi delle audizioni svolte;

il paragrafo 5 dà conto della costante evoluzione delle norme tra Stato e Unione europea;

il paragrafo 6 delinea gli elementi di contesto, individuando le tre questioni attorno alle quali ha ruotato l'indagine conoscitiva: la complessità e tecnicità delle informazioni e le modalità di profilatura dei clienti; l'educazione finanziaria; il nesso fiduciario tra operatori dei diversi comparti (bancario, finanziario e assicurativo) e clientela;

i paragrafi da 7 a 9 sono dedicati a ciascuna delle tre questioni;

il paragrafo 10 trae le conclusioni, sottolineando la complessità del quadro, che rende ardua una razionalizzazione legislativa, perché i contrapposti interessi da bilanciare sono molteplici e difficilmente componibili.

Invita quindi ad intervenire i colleghi che lo desiderino.

Daniele MONTRONI (PD) giudica il documento conclusivo un utile strumento che la Commissione mette a disposizione del Parlamento e del Governo, su un tema di grande attualità, che incrocia vasti settori dell'opinione pubblica. Nel ringraziare i colleghi della Commissione, tutti i soggetti auditi e il presidente per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Ignazio ANGIONI (PD) si associa ai ringraziamenti e alle considerazioni del collega Montroni, evidenziando che il do-

cumento ribadisce le interconnessioni tra tre settori (finanziario, bancario e assicurativo) che – pur nella loro diversità – presentano molte note comuni. Ha particolarmente apprezzato la sincera ammissione contenuta nel documento che non tutte le risultanze dell'indagine possono essere positivizzate in norme. Considera comunque proficuo il lavoro che la Commissione ha svolto e che mette a disposizione delle istituzioni e di tutti i soggetti interessati.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone in votazione il documento conclusivo.

La Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo, che è pubblicato in allegato.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che il documento appena approvato potrà essere oggetto di un convegno di presentazione, che potrebbe avere luogo giovedì 2 marzo 2017. Si riserva di presentare una prima ipotesi di convegno nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che sarà convocata dopo la pausa per le imminenti festività. Dopo aver rivolto un pensiero augurale ai presenti dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. Premessa.**

La Commissione parlamentare per la semplificazione, nel corso della XVII legislatura, ha iniziato la propria attività svolgendo un'indagine conoscitiva ad ampio spettro sulla semplificazione legislativa e amministrativa. A tale indagine hanno fatto seguito attività conoscitive più mirate:

un ciclo di audizioni dei responsabili degli uffici legislativi dei Ministeri, che ha consentito di avere un quadro completo e sfaccettato dell'assetto ordinamentale nei singoli settori e delle iniziative di semplificazione già intraprese o in programma;

una seconda indagine conoscitiva, sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, suggerita dal susseguirsi e intensificarsi di catastrofi naturali e occasionata, in particolare, dalla tromba d'aria che ha colpito la riviera del Brenta nel luglio 2015.

A distanza di poco più di due mesi dall'approvazione del documento conclusivo di questa seconda indagine, la Commissione ha deliberato, il 3 maggio 2016, di svolgere una terza indagine conoscitiva su un tema delicato e di estrema attualità politica, sociale ed economico-finanziaria: la semplificazione e la trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Anche in questo caso, il tema è stato suggerito dall'attualità delle questioni e da talune indicazioni ricavate nelle precedenti indagini, di cui dà puntualmente conto il programma dell'indagine.

2. Il programma dell'indagine conoscitiva.

Il programma prende appunto le mosse dalle due precedenti indagini conoscitive, nelle quali è emersa la necessità di rendere più semplici e trasparenti i rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo. In particolare:

nel corso della prima indagine, si segnala la memoria redatta dal direttore generale della banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Salvatore Rossi, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 13 marzo 2014;

nel corso della seconda indagine, il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, nella seduta del 26 novembre 2015, ha tra l'altro richiamato un protocollo d'intesa siglato con il Dipartimento della protezione civile e 13 associazioni di tutela dei consumatori, finalizzato al sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, nel segno della trasparenza dei rapporti tra sistema bancario e cittadini.

Il 9 febbraio 2016, lo stesso direttore generale e il Presidente dell'ABI hanno scritto al presidente della Consob invocando « la semplificazione dei prospetti informativi relativi alla compravendita dei prodotti finanziari », sottolineando come essi « siano troppo complessi, sia per linguaggio, sia per dimensione », visto che « condensano decenni di normative che sono state decise dalle competenti autorità nazionali ed europee che, di volta in volta, si sono trovate a reagire a mutate esigenze e a nuove fattispecie ».

La lettera sintetizza mirabilmente quanto è avvenuto negli ultimi anni, anche in conseguenza della crisi economico-finanziaria, che ha indotto alla massima attenzione per la vigilanza sui comparti finanziario, bancario e assicurativo e per la tutela degli utenti. Questa attenzione si è sovente tradotta in una normativa, per lo più di derivazione europea, che impone ai soggetti operanti nei settori richiamati di sottoporre ai cittadini interessati una modulistica la cui complessità va a scapito della trasparenza e della chiarezza. Gli utenti dei comparti finanziario, bancario e assicurativo sono spesso obbligati a firmare moduli articolati in numerose clausole, spesso scritti in caratteri minuti, che vivono come adempimenti puramente formali, senza percepirne l'utilità e le eventuali segnalazioni di rischi connessi con le operazioni che stanno conducendo.

Per questo motivo, la Banca d'Italia ha già assunto talune iniziative volte a garantire la semplificazione e la trasparenza della documentazione indirizzata agli utenti.

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha quindi l'obiettivo di verificare la stratificazione normativa e i fattori di complicazione nei comparti finanziario, bancario e assicurativo, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione e alla trasparenza.

Si tratta di un ambito molto più mirato, incentrato sul binomio semplificazione-trasparenza, rispetto alle tematiche generali affrontate nell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Finanze della Camera e in corso di svolgimento, riguardante nel complesso i rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ai fini dell'indagine, l'intento esplicitato nel programma consiste nell'ascolto di tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica alle esposizioni degli utenti.

3. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine.

Le audizioni sono iniziate il 7 giugno e sono proseguite fino al 20 dicembre 2016.

Nel corso di poco più di sei mesi, nonostante la sospensione estiva dei lavori e una movimentata fase politica, in cui alla intensa campagna referendaria hanno fatto seguito le dimissioni del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la formazione di un nuovo Governo, la Commissione ha effettuato 14 sedute, procedendo all'audizione di una vasta platea di soggetti:

una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

rappresentanze del mondo bancario, finanziario e assicurativo: Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF); Associazione italiana leasing (ASSILEA); Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN); Federazione italiana delle banche di credito cooperativo – casse rurali e artigiane (Federcasse); Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari); Associazione bancaria italiana (ABI); Gruppo Unipol; Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

esperti: i professori Alberto Lupoi, docente di diritto bancario e diritto del mercato finanziario presso la facoltà di economia dell'università di Padova, Marina Brogi, docente di International Banking and Capital Markets presso la facoltà di economia dell'università La Sapienza di Roma e Donato Masciandaro, docente di economia politica presso l'università Bocconi di Milano¹;

rappresentanti degli ordini professionali più direttamente interessati: dottori commercialisti e esperti contabili; Consiglio nazionale forense;

rappresentanti delle istituzioni: Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Covip; Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob; Banca d'Italia e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

¹ Quest'ultimo ha inviato una memoria, pubblicata nel volume degli atti.

La Commissione ha acquisito un ricco materiale documentario e diverse memorie, che saranno pubblicate nel volume contenente gli atti dell'indagine.

4. Gli argomenti delle audizioni.

Come già accennato, nel volume degli atti saranno pubblicati i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva e le memorie depositate. Il presente paragrafo si limita pertanto ad una sintesi degli argomenti principali trattati nelle audizioni, utile per avere un quadro complessivo delle questioni emerse nel corso dell'indagine.

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU):

Raffaella Grisafi, *consulente giuridico di Adiconsum*, ha sottolineato la difficoltà per il consumatore di acquisire una piena consapevolezza di quanto si accinge ad acquistare, evidenziando che il vuoto di tutela non deriva dall'assenza di regole, bensì dalla loro mancata osservanza, complice l'insoddisfacente livello della vigilanza e soprattutto la mancata deterrenza delle sanzioni ad oggi previste.

La normativa a tutela del consumatore, di derivazione europea, moltiplica gli adempimenti degli intermediari e la modulistica informativa precontrattuale, in assenza di una armonizzazione delle numerose regole che si susseguono. Spesso sarebbe sufficiente, per semplificare, ricondurre ai documenti precontrattuali già esistenti le nuove fattispecie di offerte. La documentazione prevista sarebbe già sufficiente: il problema che si riscontra spesso è che essa viene sottoposta al consumatore soltanto al momento della firma del contratto, ovvero non in tempo utile perché il consumatore possa assumere una decisione ponderata. Il questionario della direttiva MiFID (*Markets in Financial Instruments Directive*), deputato a stabilire l'idoneità di un prodotto finanziario rispetto alla propensione finanziaria

di un cliente, è un ottimo strumento, ma il problema è di come l'intermediario utilizza quel documento.

L'offerta di prodotti complessi conduce alla moltiplicazione delle competenze di più Autorità di vigilanza e dunque alla sottoposizione al consumatore di una mole enorme di documentazione da leggere e di firme da effettuare: fornire una quantità eccessiva di documentazione spesso equivale a non fornirne affatto.

Una tra le maggiori criticità di tale sistema è l'assenza di sanzioni adeguate ad inibire la violazione delle regole e l'inattività e scarsa sensibilità delle Autorità di vigilanza: le semplici sanzioni economiche non bastano a rendere credibile l'intenzione del legislatore e della vigilanza e si nota come spesso gli intermediari abbiano ormai declassato le conseguenze ad un mero rischio economico, sopportabile alla luce degli utili maturati.

Dunque, la razionalizzazione delle informazioni da fornire al consumatore, la vigilanza sulle modalità con le quali vengono fornite ed un sistema realmente efficiente di sanzioni sono la cura necessaria per risolvere le problematiche del sistema di intermediazione finanziaria ed assicurativa.

Silvia Castronovi, *esperta relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, ha ribadito la necessità di intervenire incisivamente sul rispetto delle regole vigenti, in particolare per quanto riguarda la consegna preventiva della documentazione e la profilatura dei clienti, a volte effettuata dall'operatore senza neanche consultare il diretto interessato: il cliente viene profilato in modo tale che risulti adatto ai prodotti offerti e non viceversa, come sarebbe doveroso.

La semplificazione dei documenti non implica la riduzione della loro quantità, bensì la loro formulazione in un linguaggio più semplice, meno tecnico, possibilmente privo di continui rinvii normativi e di clausole, spesso scritte più in piccolo, di natura sostanzialmente vessatoria, che non vengono adeguatamente chiariti dagli operatori finanziari. L'eliminazione della do-

cumentazione può creare problemi, anziché risolverne: se si considera, ad esempio, l'inserimento di scenari probabilistici negli schemi di investimento, si è osservato che, eliminandoli dalla documentazione, è possibile vendere subordinate ed azioni che il risparmiatore più prudente non avrebbe mai acquistato.

Sarebbe auspicabile la disponibilità *on line* della documentazione riguardante il prodotto offerto e la possibilità di confrontare i vari prodotti e le varie offerte, usando un linguaggio uniforme tra le varie aziende, in modo che il consumatore possa scegliere in modo comparativo.

È utile anche intervenire, oltre che sulla formazione del consumatore, su quella degli operatori finanziari, soprattutto oggi che nuove aziende si affacciano su tale mercato.

Qualcosa ha cominciato a muoversi nella giusta direzione: è stato istituito un tavolo di confronto, voluto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), tra le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale e gli operatori del settore, come l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), i *broker* e gli agenti. Si è cercato di redigere per i prodotti assicurativi contro i danni un' informativa precontrattuale il più possibile chiara, diretta e immediata per i futuri assicurati.

Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN):

Maurizio Bufi, *Presidente dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, ha rilevato che il contesto normativo di riferimento per la categoria risulta suscettibile di affinamenti e miglioramenti, declinabili in tre ambiti di azione: l'armonizzazione del processo di profilatura della clientela; la semplificazione della documentazione informativa destinata al cittadino risparmiatore; la razionalizzazione degli adempimenti inerenti ai

flussi informativi tra investitori, consulenti e intermediari finanziari.

In merito all'armonizzazione del processo di profilatura del cliente, è stata recepita la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari, la MiFID, che ha portato l'obbligo di valutare l'adeguatezza dei consigli di investimento, definendo il profilo di ogni investitore mediante l'acquisizione di una serie di informazioni essenziali, quali il livello di istruzione, la situazione lavorativa e finanziaria, le attitudini in termini di rischio e rendimento, l'orizzonte temporale di investimento, nonché i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza. Il profilo viene compilato tramite la somministrazione all'investitore del questionario MiFID. Giudica opportuna una maggiore standardizzazione del metodo di rilevazione alla base di tale questionario, oltre ad un approfondimento dell'analisi delle informazioni raccolte, seguendo in tal modo le indicazioni sviluppate dal *Discussion Paper* pubblicato dalla Consob nel 2012.

Con riguardo alla semplificazione della documentazione informativa destinata al risparmiatore, è necessario rispondere alla crescente complessità dell'offerta di servizi e strumenti, dovuta alla progressiva integrazione tra i comparti finanziario, bancario e assicurativo, tramite un' informativa che sia al tempo stesso completa e di agevole consultazione. Le tre Autorità di vigilanza europee, ESMA, EBA ed EIOPA, hanno a tal proposito definito il contenuto e le modalità di presentazione del KID (*Key Investor Document*), il documento che riporta le informazioni chiave per gli investitori ed ha la caratteristica di essere breve e scritto in un linguaggio chiaro.

Infine, per quel che riguarda la razionalizzazione degli adempimenti inerenti ai flussi informativi tra investitori, consulenti e intermediari finanziari, rappresenterebbe un vantaggio la digitalizzazione della documentazione contrattuale e dei servizi di base, funzionale al necessario binomio semplificazione trasparenza, obiettivo indicato anche dalle disposizioni

del regolamento in materia di intermediari, adottato dalla Consob nel 2007. La digitalizzazione delle comunicazioni alla clientela e della documentazione da conservare contribuirebbe anche a ridurre gli oneri amministrativi ed i costi in capo al singolo professionista.

Gianluca De Candia, *direttore generale dell'Associazione italiana Leasing (ASSILEA)*, dopo aver descritto le caratteristiche del contratto di *leasing* e la sua diffusione, ha evidenziato la necessità di disciplinare organicamente l'istituto, attualmente soggetto ad una normativa frammentaria e disomogenea, che per di più, a livello nazionale, risulta diversa rispetto a quella vigente in altri Paesi dell'Unione europea: mentre in Italia possono operare nel *leasing* finanziario solo banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, i quali sono assoggettati alla normativa europea, italiana e alle disposizioni che vengono emanate dall'Ivass o, appunto, dalla Banca d'Italia, le attività parabancarie, incluso il *leasing*, non sono vigilate.

Chiaffredo Salomone, *Presidente dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN)*, dopo aver rammentato che i principali campi del credito al consumo sono quelli delle immatricolazioni auto a privati e dei mutui per l'acquisto di abitazioni residenziali, ha affermato che la trasparenza non solo è fondamentale per i clienti, ma garantisce anche un ritorno agli operatori in termini reputazionali e operativi. La trasparenza richiede un'informazione corretta, chiara ed esauriente, attraverso una adeguata documentazione da sottoporre al cliente, come richiesto anche dalla normativa vigente. A livello europeo si sono succedute parecchie norme, che la Banca d'Italia dal 2009 ha accolto, prevedendo *standard* minimi di redazione dei documenti informativi; ciò che crea problemi di semplificazione sono le informazioni precontrattuali. Esiste un modello europeo, lo *Standard European Consumer Credit Information (SECCI)*, detto anche IEBCC, che è un modulo informativo obbligatorio a partire

dal 2011. Il problema è dato dalla copiosità delle informazioni da dare al cliente, che sono le stesse a prescindere dal valore monetario delle operazioni trattate: sembrerebbe opportuno diversificare la quantità di informazioni, riducendo il « cuneo informativo », ovvero la differenza tra il numero delle informazioni che vengono comunicate all'intermediario e il numero di informazioni che vengono prese realmente in considerazione dal cliente, soprattutto per importi molto piccoli.

Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE):

Augusto Dell'Erba, *Vicepresidente Vicario*, ha rilevato che una evidente ipertrofia normativa, per lo più di derivazione europea, ha imposto alle banche, e agli altri soggetti del settore, nuovi adempimenti in materia di trasparenza che, nella loro declinazione pratica, si sono tradotti in una proliferazione di documenti e moduli da fornire alla clientela. Tale circostanza, inevitabilmente, va a scapito dei basilari principi di trasparenza e chiarezza per cui erano stati ideati. In tale ottica, richiama l'attenzione su tre rilevanti aspetti: la trasparenza nella fase precontrattuale; la contrattualistica; gli adempimenti di trasparenza di matrice europea e il mancato coordinamento a livello nazionale.

In merito alle problematiche della trasparenza in fase precontrattuale, nel 2015 la Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento del provvedimento recante « Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti », modificando alcuni aspetti della precedente disciplina. Sono necessari, tuttavia, interventi di ulteriore semplificazione, con particolare riguardo alla disciplina relativa ai fogli informativi: attualmente il foglio informativo deve riportare tutte le condizioni economiche applicabili alla clientela, mentre sarebbe opportuno che riportasse le sole principali condizioni economiche, in quanto le altre sono già riportate nel

« contratto idoneo alla stipula » e nel « contratto del cliente ». Con riferimento ai prodotti finanziari, poi, il principale strumento di trasparenza precontrattuale è il prospetto informativo, che spesso mal si presta alla lettura di un investitore *retail*, essendo un documento adatto più ad analisti finanziari che a investitori non professionali. La Commissione Europea, nel novembre 2016, ha pubblicato una proposta di revisione della Direttiva Prospetto, con l'obiettivo di prevedere per i diversi tipi di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e di rendere il prospetto uno strumento più adeguato per i potenziali investitori. Ha auspicato, a tale proposito, che venga valorizzata l'esperienza italiana dei « prospetti semplificati » per le emissioni dei prestiti obbligazionari « semplici » (cioè non convertibili, non subordinati e che non incorporano uno strumento derivato) emessi dalle banche. Con riguardo alla futura applicazione del regolamento PRIIPs (*Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products*, prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), che impone l'obbligo di redigere un KID (*Key Information Document*: documento contenente le informazioni chiave) da consegnare alla clientela, che contenga informazioni sintetiche e confrontabili, scritte attraverso una studiata standardizzazione, auspica che esso sostituisca l'attuale nota di sintesi prevista all'interno dei prospetti informativi e non vi si sovrapponga.

Le problematiche principali relative alla contrattualistica sono legate ai seguenti aspetti: l'eccessiva numerosità delle firme richieste al momento dell'apertura del rapporto; la complessità e la connessa effettiva comprimibilità dei testi contrattuali proposti. A quest'ultimo proposito, ha annotato che la normativa in materia bancaria e finanziaria impone di riportare nel contratto tutta una serie di informazioni che sono già stabilite a livello legislativo.

Per quel che riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di trasparenza e la loro trasposizione

nella normativa nazionale, ha osservato che il legislatore comunitario non sembra compiere uno sforzo volto alla semplificazione, emanando di volta in volta nuovi adempimenti che non fanno altro che appesantire il momento di conclusione del contratto e, in particolare, la semplicità che dovrebbe essere la guida per raggiungere l'obiettivo di trasparenza nella relazione con il cliente. Basti confrontare la normativa relativa al credito al consumo (disciplinata dal D.lgs.141/2010, di recepimento della Direttiva 2008/48/UE – *consumer credit directive* c.d. CCD) con quella di recente emanazione relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (disciplinata dal D.lgs. 72/2016 di recepimento della direttiva 2014/17/UE – *Mortgage Credit Directive* c.d. MCD): le due normative, pur avendo il medesimo scopo, formulano previsioni differenti, in quanto per il credito al consumo al cliente verrà sottoposto il modulo IEBCC (*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*), mentre per contratti di credito relativi a beni immobili residenziali al cliente verrà dato il PIES (*Prospetto Informativo Europeo Standardizzato*), il quale, pur contenendo le medesime informazioni, è tuttavia un modello del tutto differente dall'altro.

Ha concluso rilevando che un'eccessiva quantità di informazioni difficilmente consente al cliente di distinguere le specifiche caratteristiche del prodotto offerto o di comprendere i rischi connessi, portandolo spesso a sottovalutare quelle clausole contrattuali che meriterebbero una piena attenzione, quali quelle relative all'inadempimento, alla compensazione, ai meccanismi di revoca degli affidamenti.

Pierfilippo Verzaro, responsabile del Servizio affari legali e tributario, si è soffermato sulle informazioni relative ai calcoli probabilistici di rischio, sostenendo che, con un ragionamento *tranchant*, certe tipologie di prodotti non possano essere vendute, per definizione, a soggetti che non sono professionisti dell'investimento.

Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPOLARI):

Il presidente Corrado Sforza Fogliani ha esordito ricordando che le banche popolari hanno una stretta connessione con il territorio ed una funzione molto importante per le attività delle piccole e medie imprese, ma i recenti casi di cattiva gestione hanno gettato un'ombra sull'intera categoria, provocando reazioni anche a livello legislativo, quali l'imposizione della conversione in Spa per legge e la perdita del voto capitaro. Ma la fiducia è per le Banche Popolari un valore fondamentale e perciò il tema della semplificazione è centrale. In più, Assopopolari celebra già da anni il mese dell'educazione finanziaria, per rendere i clienti più informati e consapevoli.

Il risparmiatore spesso si trova disarmato dinanzi alla semplice lettura delle norme che va a sottoscrivere in occasione di scelte che riguardano il proprio risparmio e per questo, dinanzi a tali e tante complessità, rinuncia anche a leggerle; dal canto loro i piccoli e medi imprenditori, che già hanno una percezione negativa del funzionamento dell'apparato amministrativo, talora rinunciano ad avviare una nuova impresa o ad ampliare una già avviata, sia per le eventuali difficoltà dell'accesso al credito, sia, spesso, per gli ostacoli burocratici, visti come insormontabili.

Gli intermediari bancari sono assoggettati alla normativa europea, alle leggi nazionali ed alle disposizioni delle Autorità di vigilanza, in un complesso di norme che spesso presenta sovrapposizioni, incongruenze e stratificazioni e che danno origine ad incertezze e talora a contrasti interpretativi: quando manca la stabilità di un quadro legislativo certo, viene meno la certezza del diritto. Con l'accordo interistituzionale dal titolo « Legiferare meglio », sottoscritto il 13 aprile 2016 da Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea, le autorità europee hanno preso finalmente coscienza della delicatezza del problema, ma già nel

maggio 2015 la Commissione aveva avviato la costituzione della piattaforma REFIT (*Regulatory Fitness and Performance programme*) per svolgere un dialogo continuo con gli Stati membri e le parti interessate su come migliorare la legislazione dell'UE nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione. Gli obiettivi del REFIT sono quello di rendere l'intero corpo normativo coerente, uniforme ed armonico secondo il principio della *better regulation* eliminando tutto ciò che è sovrabbondante, eccessivo, vessatorio; rendere i procedimenti legislativi rapidi e snelli, tagliando gli adempimenti che non sono realmente necessari e razionalizzando quelli necessari; far sì che l'intero iter legislativo sia razionale e fondato sulla conoscenza dell'elemento che va a regolamentare non soltanto nel merito ma anche relativamente agli effetti che esso va a produrre; sottoporre le norme varate a verifica periodica per adeguarle, ove si rendesse necessario, all'evoluzione del mercato e delle tecnologie e per valutare il rapporto tra l'impatto previsto e quello effettivo delle politiche della legislazione dal momento della pianificazione all'attuazione e fino al riesame e alla successiva revisione.

La necessità di semplificazione riguarda anche i prospetti informativi relativi ai singoli prodotti bancari e finanziari che vengono sottoscritti dai clienti. Essi risultano troppo complessi sia per dimensioni che per linguaggio. Nel febbraio 2016 l'ABI ha richiesto alla Consob la semplificazione dei prospetti informativi, in modo che questi siano meno corposi e più chiari; che sia adottato il modello europeo semplificato KID (*Key Information Document*); che il linguaggio sia semplice ed accessibile e che ci si avvalga della grafica e dei colori; infine, che siano introdotte, in aggiunta, schede informative sui prodotti, che li rendano di immediata comprensione.

Il segretario generale Giuseppe de Lucia Lumeno è intervenuto sulla specifica questione delle vicende che hanno interes-

sato in tempi recenti le banche popolari, con specifico riguardo alla lunghezza dei prospetti informativi e al tema dell'educazione finanziaria.

Associazione Bancaria Italiana (ABI):

Il direttore generale Giovanni Sabatini, dopo aver richiamato l'accordo «Legiferare meglio», segnala l'importanza delle consultazioni pubbliche nella fase ascendente della formazione del diritto europeo; tuttavia, accade a volte che tali consultazioni si affastellino e si sovrappongano, rendendo difficile fornire un contributo o dare organicità agli interventi.

La normativa europea nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, assicurativa e bancaria ha come scopo quello di garantire trasparenza e semplicità nei rapporti con la clientela, che va tutelata. Fin dal 2010 l'ABI ha lavorato per garantire una semplificazione in tutta la documentazione che nei vari ambiti di attività degli intermediari viene fornita al cliente. Questo è importante anche in seguito alla constatazione del livello di educazione finanziaria del cliente, molto spesso non elevato. Da tali considerazioni è nato il progetto «Trasparenza semplice», che ha avviato lavori di semplificazione in ambiti specifici dell'intermediazione bancaria e finanziaria.

Il primo ambito è quello dei conti correnti: si è ridotto e semplificato il foglio informativo consegnato al cliente all'atto dell'avvio del rapporto, aumentando al tempo stesso la chiarezza delle informazioni e dei contenuti e riducendo il volume dell'informativa da inviare periodicamente, che attualmente viene spedita solo in caso di variazione delle condizioni economiche del rapporto.

Una seconda area è quella dei mutui, in particolare per quanto riguarda il ricorso ad una polizza assicurativa facoltativa a fianco della stipula del mutuo; un accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha permesso l'estensione fino a sessanta giorni del pe-

riodo dell'esercizio del diritto di recesso e l'invio al cliente di una lettera che ricorda tale facoltà.

Un terzo ambito è quello della facilitazione dell'accesso tramite i canali *web*: l'ABI ha lavorato con le associazioni di consumatori per fornire delle linee guida per gli intermediari, volte a favorire una migliore accessibilità dei loro siti *web*. Il successivo obiettivo è quello di definire un glossario di base che fornisca definizioni semplici e comprensibili di termini, spesso in lingua inglese, di uso corrente nell'ambito dell'intermediazione bancaria e finanziaria.

Un'ulteriore iniziativa riguarda i servizi di pagamento, in particolare mediante le carte: un protocollo d'intesa tra ABI e quattordici associazioni di consumatori mira ad aumentare la fruibilità del foglio informativo delle carte di credito, favorendo anche la comparabilità tra fogli informativi, tramite una struttura standardizzata delle varie sezioni del documento.

Un quinto ambito è quello relativo ai prodotti di investimento: in questo caso l'ABI ha interagito con la Consob, con l'obiettivo di arrivare a una semplificazione dei prospetti e della documentazione che viene consegnata al cliente in occasione della distribuzione o del collocamento di prodotti finanziari. Attualmente tali prospetti sembrano manuali di finanza e sono estremamente corposi, sicché l'investitore ha difficoltà ad individuare le informazioni realmente necessarie per orientare le proprie scelte di investimento. Appare essenziale che si chiarisca il rapporto tra la scheda prodotto e l'analogo documento (KID, *Key Information Document*) recante le informazioni chiave per gli UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), ovvero gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, e il documento (KID) recante le informazioni chiave per i prodotti di investimento e assicurativi al dettaglio preassemblati (PRIIPs, *Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products*), al fine di evitare duplicazioni di informazioni e incertezza sulla regolamentazione applicabile.

Professor Alberto Lupoi:

Alberto Lupoi, professore di diritto bancario e diritto dei mercati finanziari presso l'Università degli studi di Padova, ha esordito constatando che gli strumenti finanziari non esistono nella realtà: esistono soltanto nella misura in cui vengono descritti, in modo essenzialmente tecnico e sintetico. D'altra parte, il prodotto deve essere descritto con la massima precisione e ciò è possibile solo impiegando il linguaggio tecnico. Allora, la documentazione più semplice cui si ricorre non descrive più esattamente il prodotto ma racconta piuttosto il rischio finanziario che esso presenta: la recente normativa europea sui KID (*Key Information Document*) e sui KIID (*Key Investor Information Document*) si muove su questa linea, spostando l'attenzione dal prodotto al rischio finanziario. Si tratta, come ha affermato il professor Lupoi, di un passo civilisticamente importante, perché non occorre tanto sapere cosa si compra bensì il rischio che si corre comprando determinati prodotti.

Comprendere il rischio, però, non significa – per il cittadino o l'impresa – saper decidere se quel rischio è idoneo alle rispettive necessità. Alla comprensione di queste ultime difficilmente aiutano le profilature dei clienti previste dalla direttiva MiFID 1. Anche in assenza di interferenze illegittime da parte degli operatori, non è facile per una persona che non sa niente di finanza capire qual è il rischio finanziario che intende assumersi.

Il modo di risolvere la questione sta nel ruolo fondamentale della consulenza, senza che il costo ricada sulle spalle del consumatore, anche al fine di recuperare un clima di fiducia tra intermediari bancari e clientela.

Inoltre, almeno finché non vi sarà un'Autorità europea di vigilanza, è possibile intervenire a livello normativo sui compiti e sulle modalità di intervento delle Autorità di vigilanza nazionali.

In conclusione, un punto sul quale riflettere è il seguente: una parte rilevante

della normativa in continua evoluzione è diretta a proteggere sempre di più il cliente proprio da coloro che hanno il dovere giuridico di proteggere il cliente.

Ente nazionale per il Microcredito:

Il presidente Mario Baccini ha rilevato che la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e quindi la correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela sono condizioni indispensabili per assicurare ai clienti un'informazione chiara che agevoli la comprensione dei costi e dei rischi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con le altre offerte. Un approccio basato prevalentemente su obblighi informativi non consente di tutelare in modo adeguato la clientela: per questo si è pensato agli indicatori sintetici di costo e alle schede standardizzate. È necessario che la trasparenza non venga vissuta come un adempimento burocratico, ma costituisca un vero e proprio principio ispiratore.

La perdita di fiducia da parte del pubblico, come si è visto nei casi più recenti, ha avuto origine da comportamenti delle banche imprudenti e a volte fraudolenti. È necessario tutelare soprattutto la clientela più debole, come quella che si rivolge al microcredito, sui quale si è quindi soffermato, illustrando diffusamente le attività dell'Ente.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC):

Il presidente Gerardo Longobardi reputa necessario aumentare il grado di conoscenza e di intelligibilità della documentazione dei rischi: sarebbe auspicabile, a tale scopo, la predisposizione di un glossario sintetico degli strumenti finanziari e dei rischi connessi. Gioverebbe molto introdurre una norma per l'obbligo di rappresentazione grafica dell'andamento storico di un dato strumento finanziario o di un comparto di investimento,

magari con l'aggiunta di una proiezione dell'andamento nel tempo successivo a quello dell'investimento.

Con riferimento alla trasparenza informativa, sarebbe utile inserire nelle rendicontazioni periodiche riservate alla clientela l'obbligo di rappresentare graficamente la percentuale degli strumenti finanziari detenuti in potenziale conflitto di interessi ed anche l'obbligo di rappresentare graficamente il livello degli investimenti detenuti in più rapporti finanziari presso il medesimo intermediario.

In tale contesto un'altra ipotesi di lavoro è quella di introdurre un prospetto periodico, costruito in forma standardizzata e quindi comparabile, che contenga un riepilogo dei rendimenti o delle perdite ottenute per categorie omogenee di investimento, delle imposte applicate o applicabili nel momento in cui ci sarà il disinvestimento e ancora delle commissioni, degli oneri e delle spese addebitate, in modo che sia chiara ed inequivocabile la sostanza dell'investimento ed i relativi oneri.

È fondamentale che fin dalla scuola si sviluppi l'educazione finanziaria dei cittadini ed è altresì doveroso per gli intermediari comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza: a tal fine si potrebbe introdurre una clausola generale, che sancisca un principio di correttezza reciproca e che, in mancanza del rispetto di tale clausola, scattino casistiche automatiche e predeterminate di risarcibilità del danno.

Una questione significativa è quella della comunicazione del *rating* assegnato: è necessario che si comprenda come esso venga assegnato e come è stato costruito, introducendo l'obbligo di pubblicità dei principali criteri utilizzati nell'assegnazione dei *rating*.

Molto utile sarebbe anche l'introduzione della categoria dei « finanziamenti attestati », ovvero un'apposita concessione di finanziamenti alle imprese, subordinata alla presentazione da parte dell'impresa di un *business plan*, che sia attestato da attestatori qualificati.

In merito alla trasparenza delle procedure di recupero dei crediti, sarebbe op-

portuno valutare l'inserimento dell'obbligo della comunicazione del valore del presumibile realizzo del credito e delle eventuali garanzie sottostanti, in modo che il debitore possa sapere se intervenire o trovare un aiuto per farlo.

Infine, riguardo alla procedure e all'utilizzo delle banche dati dei cattivi pagatori, occorre prevedere l'introduzione dell'obbligo di comunicazione al soggetto segnalato e procedere a una semplificazione delle procedure di correzione degli errori e alla cancellazione dei rilievi insussistenti.

Gruppo Unipol:

L'audizione è stata introdotta da Stefano Genovese, responsabile delle relazioni esterne, che ha illustrato il documento lasciato agli atti dell'indagine, il quale contiene un inquadramento normativo a livello europeo e nazionale e dà conto dell'evoluzione del ruolo della vigilanza.

Vittorio Verdone, direttore degli Affari istituzionali e regolamentari, ha evidenziato che tutta la recente produzione normativa di derivazione europea ha come obiettivo fondamentale la tutela del consumatore: questo ha comportato l'esigenza, da parte degli operatori, di riorganizzarsi rispetto all'attività fondamentale, la quale, per il settore assicurativo, è la gestione e l'analisi del rischio.

Il moltiplicarsi di direttive, leggi e regolamenti di varia natura ha determinato una *over regulation* in cui il consumatore fa fatica ad orientarsi. Attualmente ci sono pochi margini per la normativa nazionale di giungere ad una semplificazione; qualcosa in tal senso provano a fare le Autorità di settore.

Il problema della trasparenza nei rapporti con il consumatore e della semplificazione in tale ambito riguarda principalmente la fase precontrattuale, in particolare la nota informativa precontrattuale del ramo danni. Questa deve essere un documento snello, scritto in modo che il consumatore possa percepire immediatamente gli elementi essenziali del con-

tratto che gli viene proposto, attraverso quelle che la recente normativa europea definisce «informazioni chiave». Nella nota informativa non bisogna replicare tutte le informazioni invece desumibili dal contratto, o si rischia di non avere che una replica del contratto stesso.

Un punto fondamentale, sul quale è intervenuto un regolamento IVASS, è quello di fornire anche informazioni generali sulle caratteristiche dell'intermediario, quali la sua iscrizione, se presente, al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che è una condizione di tutela nei confronti del consumatore: è necessario sapere se si ha di fronte un professionista iscritto in un ruolo.

Un altro problema che deriva dalla normativa europea è la poca attenzione a distinguere i vari settori: si è tentato di applicare la direttiva MiFID, nella parte che riguarda prodotti finanziari, anche a forme di assicurazione, quale l'assicurazione danni, che non hanno nulla a che vedere con i prodotti finanziari. Accade qualcosa di analogo con la recente Direttiva distribuzione. Tali sovrapposizioni indebite complicano anziché semplificare e la complicazione va a detrimento del consumatore.

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA):

La presidente Maria Bianca Farina ha auspicato innanzi tutto una migliore definizione del campo di azione delle Autorità che vigilano sui prodotti assicurativi (Consob e IVASS).

Nei rapporti con i clienti è auspicabile una maggiore semplificazione, attualmente contrastata, ad esempio, dall'obbligo di dover usare soltanto documenti in formato cartaceo, nonostante le opportunità offerte dalla tecnologia informatica.

Sulla tematica della semplificazione e della trasparenza agiscono nuove norme europee, che tuttavia in qualche modo complicano i rapporti. Dal 2018 sarà in vigore una nuova direttiva sulla distribu-

zione assicurativa: saranno introdotti a carico di tutti i distributori di prodotti assicurativi nuovi obblighi, sia di informazione sia di regole di condotta. Gli obblighi già in essere sull'adeguatezza dei contratti che si propongono alla clientela saranno rivisti, in modo che il distributore, se fornisce consulenza, offra anche una raccomandazione personalizzata, spiegando perché quel determinato prodotto soddisfi le esigenze del cliente. Per i rami danni, prima della conclusione del contratto il distributore dovrà consegnare un documento sintetico standardizzato contenente una serie di informazioni chiave sul prodotto. Questo nuovo documento, che si chiama *product information document* (PID), non sostituisce quello che già oggi viene dato, ma si aggiunge, incrementando la documentazione contrattuale e di conseguenza aumentando i costi, anche per il cliente.

Sempre a livello europeo il «Regolamento PRIIPs» (*packaged retail investment and insurance-based investment products*), riguardante i prodotti di investimento assicurativi preassemblati, mira ad armonizzare tutta l'informativa precontrattuale, utilizzando, come per i fondi comuni di investimento, il modulo KID (*key information document*), che riporta informazioni chiave, ovvero brevi e comparabili, sul prodotto; tuttavia, l'unità di informazione va bene quando vi è anche uniformità di contenuto, ma non sembra certo il caso in esame.

Elemento chiave per la semplificazione è l'educazione finanziaria: un cittadino più esperto è un cliente migliore, perché capisce quello che sta comprando e lo fa consapevolmente.

Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP):

Il presidente Mario Padula ha svolto il suo ragionamento partendo dalla stretta connessione tra il tema della semplificazione e quello della trasparenza, che la COVIP affronta nel rapporto tra beneficiari, definiti «aderenti», ed erogatori di

prestazioni previdenziali, definiti « forme pensionistiche », con specifico riguardo al tema dell'informazione e a quello della cultura finanziaria e previdenziale.

Le informazioni a disposizione degli aderenti devono essere adeguate e veicolate in modo semplice e non omissivo. È opportuno non sovraccaricare di informazioni gli aderenti, in quanto è dimostrato che, se questi hanno un alto livello di analfabetismo finanziario e previdenziale, tendono a fare scelte peggiori.

La COVIP ha definito degli *standard* informativi analoghi per tutte le tipologie di forme pensionistiche ed ha stabilito che gli aderenti ricevano obbligatoriamente un numero limitato di documenti, fermo restando che ciascun aderente possa accedere a tutti i documenti sia in forma cartacea sia dal sito *web* dedicato. Per favorire la confrontabilità dei costi la COVIP ha individuato le strutture di costo e una metodologia per calcolare un indice sintetico per ogni linea di investimento di ciascuna forma di previdenza complementare.

In dettaglio, agli aderenti attualmente vengono obbligatoriamente consegnati due documenti: una nota informativa, composta di una scheda sintetica e di una spiegazione sulle principali caratteristiche della forma pensionistica; un progetto esemplificativo standardizzato, redatto anch'esso secondo lo stesso schema per tutte le forme pensionistiche. Dal prossimo anno entreranno in vigore delle modifiche: la scheda sintetica diventerà un documento definito « informazioni chiave dell'aderente » e sarà l'unico documento da consegnare obbligatoriamente all'atto dell'adesione. Una seconda novità riguarda la revisione del modulo di adesione, ove sarà presente anche un questionario di autovalutazione da compilare. Lo scopo del questionario è di valutare il livello di conoscenza della previdenza, la capacità di risparmio di un potenziale aderente, l'orizzonte temporale. In base alle risposte date al questionario, l'aderente viene orientato nella scelta tra diverse possibilità di investimento. Un'altra area di intervento è la semplificazione degli adempi-

menti in fase di adesione a carico dei fondi pensione e degli incaricati della raccolta dell'adesione ai fondi aperti e ai PIP.

Nel nuovo documento « informazione chiave dell'aderente » vi sarà la rappresentazione grafica del profilo di rischio dell'investimento, la rappresentazione grafica del portafoglio a fine anno e per semplificare i rendimenti storici, al netto della tassazione, confrontabili con i *benchmark*, anch'essi al netto della tassazione. Viene anche introdotta una scheda dei costi, con un nuovo sistema di comparazione dei costi, in modalità grafica.

Un altro fondamentale momento in cui si applica la trasparenza nei rapporti tra aderenti e forme pensionistiche è la fase di partecipazione o di accumulo, che dura tutta la vita contributiva. Vengono inviati obbligatoriamente ogni anno due documenti: la comunicazione periodica e un testo denominato « la mia pensione complementare », che è la simulazione della stima della posizione individuale.

La COVIP ha anche realizzato una guida introduttiva alla previdenza complementare, scaricabile dal sito *web*.

Consiglio Nazionale Forense:

Carlo Orlando, *consigliere nazionale*, ha considerato necessario partire dall'articolo 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l'accesso del risparmio popolare, tra l'altro, « al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese ». Da qui deriva tutta la disciplina normativa, la quale, tuttavia, soprattutto in sede regolamentare, discende da Autorità differenti e spesso crea sovrapposizioni e quindi difficoltà applicative.

Vi è una evidente asimmetria tra coloro che offrono prodotti finanziari e coloro che acquistano: per questo occorre prevedere nuovi e più approfonditi sistemi informativi e maggiori sistemi di vigilanza, oltre ad adeguate normative deontologiche, in quanto il consumatore acquista

non dopo aver letto la mole insostenibile di informazioni che gli vengono proposte, bensì per il rapporto di fiducia che lo lega all'intermediario finanziario.

I recenti avvenimenti nel mondo bancario hanno gravemente minato questa fiducia, che occorre recuperare: è necessario recuperare il valore della fiducia da parte dei risparmiatori verso gli intermediari bancari e finanziari.

Giuseppe Colavitti, *responsabile dell'Ufficio Studi*, ha ribadito che la fiducia dei risparmiatori attraversa una fase di crisi: occorre, dunque, indagare percorsi di semplificazione per trovare soluzioni efficaci. Il dato di fatto dal quale partire è la distribuzione su due livelli delle istituzioni di vigilanza, nazionali ed europee, con misure di efficienza diverse. La Banca Centrale Europea (BCE) ha un grado di efficienza consolidato, diversamente dalle istituzioni europee preposte alla vigilanza di secondo livello sul sistema. In ogni caso, già il doppio livello, italiano ed europeo, produce un fattore di complicazione intrinseco: oggi molti operatori del settore si trovano ad essere oggetto di regolazioni provenienti da settori diversi a titolo diverso, con una conseguente sovrapposizione di regole che costituisce un fattore di oggettiva complicazione.

Si avverte, dunque, l'esigenza di una forte riduzione quantitativa del bagaglio informativo offerto a chi accede. Andrebbero evidenziati: il rischio economico; le condizioni economiche (tasso, spese istruttorie e così via); soprattutto, le clausole contrattuali più rilevanti, come quelle di recesso, la garanzia, i tempi di erogazione.

Sembrirebbe opportuno, secondo le regole in attesa di applicazione del MiFID II, passare dalla profilatura del rischio del cliente alla profilatura del rischio del prodotto.

Altro elemento fondamentale è l'educazione finanziaria. Il Consiglio nazionale forense sta realizzando, insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un progetto di educazione alla

legalità nelle scuole e sarebbe opportuno un progetto analogo che riguardi un'educazione finanziaria di base.

L'educazione finanziaria sarebbe un elemento primario per rafforzare la tutela del risparmio inconsapevole: con l'attuale meccanismo del *bail in* (salvataggio interno) famiglie e risparmiatori potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali crisi del sistema bancario. Occorre attrarre verso forme di responsabilità soggetti che prima ne erano fuori: se, in caso di crisi bancaria, gli obbligazionisti sono chiamati a rispondere, non è pensabile che l'assemblea degli obbligazionisti conservi soltanto gli scarsissimi poteri amministrativi che ha oggi. Parimenti, se i correntisti possono essere chiamati a rispondere, sarebbe il caso di dare loro almeno diritti informativi, un diritto di tribuna di un rappresentante dei correntisti nelle assemblee dell'impresa bancaria.

Professoressa Marina Brogi:

Marina Brogi, *professoressa di International Banking and capital markets presso l'Università di Roma «La Sapienza»*, ha constatato, in apertura, che gli utenti dei comparti finanziario, bancario e assicurativo sono spesso obbligati a firmare moduli articolati in numerose clausole, spesso scritti in caratteri minuti, che vivono come adempimenti puramente formali, senza percepirne l'utilità e senza cogliere eventuali segnalazioni dei rischi connessi con le operazioni che stanno conducendo. Spesso la complicazione deriva dagli *standard setter* internazionali e ricade sugli organismi europei e quindi su quelli nazionali. Considera giusto regolamentare il settore bancario e più in generale il sistema finanziario, ma la regolamentazione deve essere nella giusta quantità.

La semplificazione si collega alla semplicità. La semplicità è fondamentale perché nello scambio finanziario, a differenza che nelle altre tipologie di scambi, le due controprestazioni non avvengono allo stesso momento: lo scambio finanziario è caratterizzato da una prestazione futura;

per decidere se fare lo scambio dobbiamo effettuare stime circa il futuro, crearci delle aspettative, quindi decidere se riusciamo a stimare un rendimento atteso, sulla base delle nostre ipotesi sul futuro e delle remunerazioni associate a quelle ipotesi. Sulla base di quel rendimento atteso e di quanto ci possiamo sbagliare possiamo prendere una decisione di investimento consapevole.

La semplificazione quindi è fondamentale, perché non è certo da un questionario molto complicato che l'investitore comprende meglio: l'investitore ha bisogno di comprendere bene le caratteristiche oggettive dei titoli e di capire se siano compatibili con il proprio obiettivo di investimento, che è squisitamente soggettivo. Si dice che il fruitore di servizi di investimento è un *prosumer*, crasi tra *producer* e *consumer*, perché il valore del risultato è tanto più buono quanto più il soggetto è in grado di capire i propri bisogni, di esplicitarli e di trovare un servizio che li soddisfi, fermo restando che qualunque investimento, siccome prevede una controprestazione futura, è soggetto all'incertezza, che possiamo trasformare in rischio con delle informazioni. Deve essere chiaro però nel momento in cui si compra un titolo, che qualsiasi titolo ha una componente di rischio: da lì nasce l'esigenza di spiegare bene cos'è la diversificazione. In Italia il livello di competenza finanziaria non è molto sviluppato, quindi va realizzato uno sforzo importante per spiegare le caratteristiche dei titoli e verificare l'orizzonte temporale degli investitori. Queste sono cose che in un rapporto trasparente si possono spiegare e non necessitano di voluminosi fascicoli di informativa, bastano sforzi più contenuti, quindi la capacità di ascolto del bisogno è fondamentale, come anche il ruolo dell'informazione per far comprendere bene il rischio che il soggetto corre e cosa significa correre un rischio. I questionari servono se sono una guida del ragionamento che va fatto con il cliente, non uno scarico di responsabilità. La MiFID tende a classificare la clientela addirittura *ex ante*. È necessario creare uno spazio di relazione con i clienti, che

vanno guidati a capire i loro bisogni. In tal senso porre dei divieti per la vendita di certi prodotti nell'ambito *retail* non è necessariamente la soluzione migliore: bisogna trovare un equilibrio.

Altro punto importante è quello che sottolinea come in un processo normativo bisogna stare molto attenti alle eventuali conseguenze indesiderate, le *unintended consequences*.

In ambito normativo è importante l'alleggerimento, che deve sforzarsi, guardando indietro, di capire quale grado di sovrapposizione vi sia tra le discipline. La produzione normativa europea è spesso molto articolata e dettagliata, nasce da un sistema che per natura tende alla moltiplicazione delle norme, che sono di differenti livelli. La *better regulation* prevede che prima di emettere una disciplina definitiva si chieda anche a chi dovrà poi applicarla, nonché la realizzazione di studi d'impatto. Questa è una buona pratica, ma fa emergere alcune tendenze contrastanti. Se si ritiene che effettivamente l'impatto di una regolamentazione sia eccessivo rispetto a quello che il sistema può sostenere in quel momento e quindi sia sostenibile e corretto un livello inferiore, un requisito meno stringente, l'ideale è modificare il documento limitandolo a tre pagine e rendere meno stringente il requisito, altrimenti si crea un livello di complicazione che fa soffrire il sistema nel complesso per questa scarsa comprensione dall'esterno. L'iperproduzione normativa per le banche richiede una serie di costi di *compliance*, ma, se quei costi rendono questo sistema di regolamentazione più complicato e non riescono a mantenere la fiducia perché nessuno che non sia un addetto ai lavori è in grado di capirlo fino in fondo, va a finire che si allontanano i potenziali investitori dalle banche.

Il sistema finanziario va assolutamente regolamentato, ma le regolamentazioni devono portare ad una maggiore fiducia e non al sospetto che ci sia qualcosa di troppo complicato e quindi di opaco. Occorre tenere a mente che non vi è alcuna antitesi tra l'interesse della banca e l'interesse del cliente.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob):

La professoressa Anna Genovese, componente della Commissione, ha affermato che la complessità della documentazione informativa sul prodotto finanziario riflette la complessità e la versatilità della funzione economica nonché la modularità della struttura del prodotto finanziario ed è anche conseguenza dell'articolato fascio di responsabilità, diritti e prerogative che fanno capo alle parti dello scambio (prodotto finanziario contro capitale) nonché agli intermediari dello scambio; specifiche complessità possono originare anche dalla vigilanza pubblica sui mercati finanziari.

Non esistono prodotti finanziari che si possono descrivere senza fare ricorso a nozioni tecniche, le quali sono comprensibili solo da chi abbia almeno alcune conoscenze base di economia e sono utili solo a chi orienti in modo razionale le proprie scelte economiche. Per questo risultano necessarie misure di educazione finanziaria che mirino all'alfabetizzazione finanziaria dell'utenza.

La protezione del risparmio delle famiglie da rischi eccessivi o impropri non discende solo da un'informazione semplice e trasparente sul rischio medesimo, ma anche dal comportamento di intermediari e gestori prudenti, professionali e dinamici. La copiosità e la complessità della documentazione informativa sul prodotto finanziario, sebbene obbligatoria per dare trasparenza secondo i dettami della legge nazionale ed europea in materia, limita la fruibilità dell'informativa medesima. Una risposta a tali istanze può anche essere di regolazione amministrativa e potrebbe ripristinare la fiducia nel sistema finanziario e far crescere il mercato finanziario in modo sano ed equilibrato.

Occorre comunque tenere conto dei vincoli di legislazione primaria europea e nazionale in materia di prospetto e di sua redazione. Pochi sono i margini per interventi normativi nazionali che si discostino dalla normativa europea, mentre interventi di normazione secondaria Con-

sob sulla documentazione informativa del prodotto finanziario sono possibili solo a costo di ulteriore proliferazione di documentazione regolata, stanti i vincoli posti dalle norme europee.

Consob ha comunque esplorato altre opzioni di cosiddetta trasparenza semplice riferite alla scheda prodotto, che può entrare in gioco proprio in fase di commercializzazione, ovvero collocamento. È già oggetto di considerazione nell'ambito della comunicazione Consob del 2 marzo 2009, relativa alla distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. A maggio 2016, tenuto conto dell'evoluzione normativa e anche dell'esperienza maturata in ambito nazionale nonché del dibattito nazionale ed europeo in corso proprio su questi temi, è stata posta in consultazione una raccomandazione diretta a integrare e rafforzare la comunicazione del 2009 nella parte relativa alla scheda prodotto.

La finalità del documento posto in consultazione è stata anche quella di stimolare i partecipanti a rappresentare, ciascuno dal proprio punto di vista, i pro e i contro delle diverse metodologie per tradurre in linguaggio e segnaletica fruibile ed efficace le complessità, soprattutto in termini di rischio, del prodotto finanziario. La consultazione si è chiusa l'8 giugno 2016 e le osservazioni pervenute sono tuttora all'esame degli uffici.

Dopo la chiusura della consultazione, peraltro, il panorama europeo in materia è cambiato con la bocciatura da parte del Parlamento europeo, il 14 settembre 2016, delle proposte di RTS avanzate dalla Commissione europea e che avrebbero potuto fornire elementi su cui calibrare l'iniziativa nazionale in materia di scheda prodotto.

In seguito, come è noto, la Commissione europea, in considerazione dei rilievi formulati dal Parlamento europeo, il 9 novembre 2016 ha disposto il rinvio di un anno, al 1° gennaio 2018, della data di applicazione dell'intera disciplina sui PRIIPs. A seguire, la stessa Commissione europea ha formulato alcune proposte ad ESMA, EBA (*European Banking Authority*) ed EIOPA (*European Insurance and Oc-*

cupational Pensions Authority) proprio in materia di RTS. L'auspicio è che il rinvio e il riesame tecnico consentano di pervenire a un risultato migliorativo della qualità e dell'efficacia dei modelli di redazione del KID sulla base di RTS più idonei.

Intanto, ogni decisione sul seguito della raccomandazione Consob andata in consultazione è sospesa, in attesa di valutare gli sviluppi della vicenda e decidere se, come e quando dare seguito alla consultazione avviata a maggio.

Accenna infine alle potenzialità della digitalizzazione dei processi e dei documenti inerenti il prodotto finanziario, che potrebbe contribuire alla semplificazione e alla trasparenza, favorendo per fasce sempre più larghe di popolazione che usa il *web* l'accessibilità, la reperibilità e la consultabilità della documentazione in questione. Il perno della regolazione semplificatrice, peraltro, deve essere legato alle finalità della medesima e avere riguardo alle caratteristiche del prodotto e non alla sua etichetta. Da questo punto di vista, è molto importante che la regolazione primaria favorisca l'allineamento di discipline, e quindi la similarità documentale e la comparabilità sostanziale di tutti i prodotti che soddisfano i medesimi bisogni finanziari, siano essi prodotti finanziari o prodotti finanziari e assicurativi, che penetrano il mercato tramite i medesimi canali distributivi.

Professor Donato Masciandaro:

Il professor Donato Masciandaro, docente di economia politica e direttore del Dipartimento di economia « Ettore Bocconi » presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, evidenzia nella sua memoria che la regolamentazione dell'offerta di investimento al risparmiatore è basata su un approccio a rischio di obsolescenza, rispetto all'evoluzione che sul tema ha avuto l'analisi economica, che ha messo in luce la rilevanza delle cosiddette distorsioni comportamentali.

Una ottimale regolamentazione dell'offerta di prodotti finanziari si basa sulla

condizione necessaria – ancorché non sufficiente – che le relative regole producano una informazione efficace rispetto all'obiettivo del singolo risparmiatore di mettere in atto scelte coerenti con il suo profilo, il quale è rappresentato da due dimensioni: una dimensione oggettiva, che è espressa dalle sue risorse – reddito e ricchezza –, ed una dimensione soggettiva, la quale ha due componenti: le conoscenze economiche del risparmiatore e le sue preferenze rispetto all'assunzione di rischio.

L'indagine Consob del 2016 (cfr. la nota 2) ha mostrato come la maggior parte dei concetti economici e finanziari siano in larga misura sconosciuti al risparmiatore, il quale, tuttavia, nel 62 per cento dei casi non si rivolge ad un professionista esperto e qualificato per prendere decisioni finanziarie: questo fa aumentare la probabilità che si facciano scelte sbagliate.

La regolamentazione finanziaria, per offrire una informazione efficace al risparmiatore, deve basarsi su una valutazione della sua avversione al rischio, la quale deve essere condotta con più di una metodologia, in particolare con l'analisi comportamentale, che mette in luce l'esistenza di preferenze « distorte », ovvero non coerenti con l'assunto *standard* di razionalità degli agenti economici, e le relative conseguenze nelle scelte di allocazione delle risorse. Ad oggi nel disegno delle regole sull'offerta di prodotti finanziari non si tiene conto della rilevanza dell'analisi comportamentale, sicché la regolamentazione risulta poco efficace, poco efficiente, obsoleta. Una regolamentazione obsoleta può produrre un danno enorme nell'industria finanziaria: la perdita della fiducia.

La categoria dei produttori di servizi finanziari non ha alcun interesse a rischiare una crisi di fiducia degli investitori al dettaglio, ma, nello stesso tempo, senza un preciso obbligo legislativo, non si accolla gli oneri relativi ad una analisi più approfondita; i regolamentatori e i legislatori tendono a non abbandonare regole standardizzate condivise, mentre gli investitori al dettaglio, laddove navighino in

un'economia sommersa ed illegale, non hanno interesse ad una profilatura più penetrante. Perdura, pertanto, lo *status quo*.

Banca d'Italia – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni:

Il dottor Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha esordito constatando che la strada intrapresa a livello internazionale ed europeo non conduce verso la semplificazione delle regole ma verso la loro complicazione, con l'obiettivo di imbrigliare i mercati e gli operatori finanziari in un reticolo regolamentare che ne abbatta la rischiosità intrinseca, rivelata dalla crisi globale esplosa nel biennio 2007-2008.

La Banca d'Italia e l'IVASS si stanno costantemente sforzando di temperare la oggettiva complessità delle norme primarie internazionali, come recepite via via nell'ordinamento nazionale, con norme secondarie relativamente semplici e trasparenti. Ma è uno sforzo che ha esiti assai parziali, in quanto trova limiti obiettivi e stringenti nel dato quadro internazionale.

Nei mercati bancario e assicurativo i casi di asimmetria informativa sono frequenti; per porvi riparo si impongono obblighi agli operatori professionali attraverso la disciplina della trasparenza. Quest'ultima tuttavia, se eccessiva, diviene controproducente.

La normativa europea non è estranea a questa deriva. Essa è divenuta estremamente dettagliata e specifica: da un lato la si è resa così più coerente con il Mercato Unico, dall'altro essa lascia poco margine di adattamento ai diversi contesti nazionali ed è poco comprensibile dai clienti finali. È possibile che gli operatori prestino alle norme un'adesione meramente burocratica, senza alcun effettivo vantaggio per gli utenti.

Un altro pericolo è la frammentazione delle tutele, secondo logiche che per il cliente non è facile comprendere.

Le norme si stanno evolvendo seguendo due strategie di fondo: la standardizzazione dell'informativa precontrattuale e obblighi di comportamento a carico degli operatori professionali. Entrambe le strategie puntano sulla semplificazione, dunque sul taglio degli eccessi di trasparenza. Le informative precontrattuali standardizzate devono far leva sulle informazioni «salienti», non su tutte quelle fornibili, anche se sono irrilevanti. Gli obblighi di comportamento devono essere stabiliti da procedure interne alle imprese, con la flessibilità richiesta dalla peculiarità di ciascuna, in modo che ad esempio il cliente non venga indirizzato verso prodotti inadatti, e che i reclami ottengano risposte sollecite ed esaustive.

La ragione storica dell'esistenza in tutto il mondo di autorità settoriali di vigilanza sui soggetti finanziari – banche e assicurazioni in *primis* – sta nel fatto che per essi, a differenza di qualunque altra impresa, la principale materia prima è la fiducia della gente: fiducia nella solidità e stabilità delle singole imprese e del settore cui vengono affidati i risparmi, da cui vengono ottenute risorse finanziarie in prestito o coperture assicurative.

Semplicità dei documenti precontrattuali e volontà degli operatori di cautelarsi in caso di contenzioso sono esigenze, entrambe legittime, in oggettivo conflitto.

Per alcuni prodotti finanziari un certo livello di complessità è fisiologico: è proprio la complessità a consentire quella distribuzione di rischi e di opportunità che rende utile il prodotto. Il vero obiettivo da perseguire non è quello di fuggire la complessità, bensì di evitare che i suoi costi vengano addossati alla parte più debole, quella meno in grado di valutarne compiutamente la portata: in alcuni casi-limite si può giungere fino a vietare per legge l'acquisto di alcuni prodotti finanziari complessi ai consumatori più difficili da informare.

La Banca d'Italia e l'IVASS stanno affinando le metodologie di controllo e di promozione delle buone pratiche. In particolare, la Banca d'Italia è ora impegnata nel potenziamento dell'Arbitro Bancario

Finanziario (ABF), organismo di risoluzione alternativa delle controversie promosso, finanziato e gestito dalla Banca ma composto da collegi indipendenti, con personalità terze nominate in parte dalla Banca stessa ma in parte dai principali soggetti interessati alla materia: intermediari e clienti (consumatori e imprese).

Un'altra direttrice di impegno da parte della Banca d'Italia e dell'IVASS riguarda l'educazione finanziaria dei cittadini.

Tornando alla frammentazione della tutela, il dottor Rossi ha ricordato che in Italia i compiti di tutela diretta del cliente di servizi finanziari sono ripartiti fra diverse Autorità, ciascuna chiamata ad applicare normative che condividono analoghi obiettivi di tutela, ma possono, almeno in astratto, presentare sovrapposizioni o, peggio, buchi nella rete dei controlli. Alla Banca d'Italia e all'IVASS si affiancano Autorità trasversali come la Consob e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). La presenza di più Autorità non è un problema solo italiano: è un'inevitabile conseguenza della specializzazione accentuata dei compiti di controllo.

Ad attutire le conseguenze negative della frammentazione aiutano molto protocolli scritti di coordinamento, come quello definito dalla Banca d'Italia e dall'Ivass con l'Agcm nella materia della tutela dei consumatori. Il coordinamento, però, è complesso e costoso. Ad esempio, è problematico il riparto di competenze fra Ivass e Consob nella vigilanza su alcuni prodotti assicurativi che hanno finalità di investimento (Insurance Based Investment Products – IBIP), i quali sono soggetti a normative nazionali che variano a seconda del canale distributivo impiegato: il canale bancario è sottoposto alla disciplina del testo unico della finanza e alla vigilanza della Consob; la distribuzione tramite agenti e *broker* assicurativi è invece disciplinata dal codice delle assicurazioni private, e sottoposta ai controlli dell'IVASS.

In quest'ambito, il coordinamento può funzionare solo se si accompagna a una semplificazione legislativa. Le direttive europee MiFID2 e IDD sulla distribuzione

assicurativa e il regolamento PRIIPs sui prodotti di investimento preassemblati non fanno distinzioni né per tipo di prodotti né per canale distributivo. L'adeguamento della normativa italiana, ancora da farsi, potrebbe essere l'occasione di una razionalizzazione legislativa. Finora la strada intrapresa dal Parlamento non è questa.

In conclusione, il dottor Rossi ha ribadito che lotta alle complicazioni inutili e giusta trasparenza sono valori fondamentali perché qualunque mercato funzioni bene: questo è specialmente vero per il mercato dei servizi finanziari, su cui si affacciano praticamente tutti i cittadini di un Paese avanzato. Devono essere valori ricercati sia dagli operatori professionali sia da chi vigila su di loro. È uno di quei casi in cui, alla fine, interessi privati e interesse pubblico coincidono.

5. La costante evoluzione delle norme tra Stato e Unione europea.

L'indagine conoscitiva si è svolta in una fase molto dinamica dal punto di vista dell'evoluzione normativa in materia, tra Stato e Unione europea. A livello europeo, la continua, prolifica produzione normativa, nata per tutelare i risparmiatori e gli investitori, corre il rischio permanente di tradursi in un elemento di complicazione e di opacità: si è infatti via via allargato l'ambito delle informazioni da rendere in sede precontrattuale e contrattuale, a tutto scapito dell'attenzione per gli elementi fondamentali e costitutivi dei contratti firmati da risparmiatori e investitori.

Inoltre, i tre ambiti bancario, finanziario e assicurativo, per molti versi contigui e sovrapposti, sono soggetti a regole diverse e a differenti autorità di vigilanza, non sempre pienamente coordinate.

Infine, alla normativa contenuta in regolamenti e direttive, si affiancano le norme tecniche di regolazione e la moltiplicazione dei documenti informativi, dal KID (*Key Information Document*) al KIID (*Key Investor Information Document*) e agli UCITS (*Undertakings for Collective*

Investment in Transferable Securities), che pure introducono importanti elementi di semplificazione.

Il KID, richiamato in numerose audizioni, è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1286/2014, che ha disciplinato i documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail and insurance-based investment products* – PRIIPs), ha stabilito regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cd. KID – *key information document*) che deve essere redatto dagli ideatori di PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri UE che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Nei considerata del regolamento è possibile leggere che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che questi non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

Il regolamento è stato recepito con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224, che ha apportato gli opportuni adeguamenti alla normativa nazionale, in particolare il testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998).

Il decreto legislativo n. 224 del 2016, in primo luogo, individua nella Consob, nell'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento n. 1286/2014 nell'ambito delle rispettive competenze, assicurando forme di coordinamento operativo, che appaiono indubbiamente indispensabili e che dovranno essere verificate alla luce dell'esperienza.

Si segnalano anche due direttive, il cui recepimento potrebbe produrre qualche risultato positivo:

la direttiva 2014/92/UE, contenente specifiche prescrizioni sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Per l'attuazione della direttiva, l'articolo 14 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) ha dettato principi e criteri direttivi specifici di delega, sulla cui base il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo legislativo – attualmente all'esame delle Camere (A.G. n. 367) – che, introducendo un nuovo capo II-ter nel testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), detta disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macro-argomenti disciplinati dalla direttiva: trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base.

In particolare, la sezione I contiene le disposizioni relative all'informativa precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché agli strumenti volti a favorire il confronto tra le offerte;

la direttiva 2014/17/UE, recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, definisce un quadro comune per alcuni

aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti *standard* qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Le norme specificano i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito (nuovo articolo 120-*septies* del TU Bancario, introdotto dal decreto legislativo n. 72 del 2016).

Sono definiti i contenuti necessari dell'informazione pubblicitaria, che deve essere chiara, corretta e non ingannevole. Nell'ambito degli obblighi precontrattuali si introduce il Prospetto informativo europeo standardizzato e si assicura al consumatore un periodo di riflessione di almeno sette giorni (nuovo articolo 120-*novies* TUB) prima della conclusione del contratto di credito ai fini di una decisione informata e per favorire il confronto tra le offerte sul mercato. Sono definiti gli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e i principi sulla verifica del merito creditizio.

Un'ulteriore, importante evoluzione si lega all'attuazione delle direttive MiFid II (2014/65/UE) e IDD (2016/97/UE):

la prima – da recepire entro il 3 luglio 2017 – contiene per la prima volta misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio

che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. La direttiva – che fa sistema con il regolamento (UE) n. 1286/2014 (relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati: PRIIPS) – è oggetto della delega contenuta nell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), la quale, come d'abitudine, prevede un complesso sistema normativo, fondato non solo sul decreto legislativo ma anche sulla normazione secondaria delle Autorità di settore;

la seconda – da recepire entro il 23 febbraio 2018 – riguarda la distribuzione assicurativa e riassicurativa.

Entrambe le direttive ed il regolamento non fanno distinzione né per tipo di prodotti né per canale distributivo e la loro attuazione potrebbe quindi introdurre innovativi elementi di semplificazione; i principi e criteri direttivi della delega al recepimento della direttiva MiFID II sembrano però confermare, a livello nazionale, il riparto di competenze attribuite alle autorità di vigilanza, senza quindi innovare sul fronte della trasversalità della disciplina.

Il coinvolgimento nell'assetto regolatorio di una pluralità di soggetti e la sua radice europea inducono la Commissione a non andare oltre la formulazione di talune linee di indirizzo, con particolare riguardo alle azioni che l'Italia può comunque intraprendere nella cornice europea.

6. Gli elementi di contesto.

L'indagine, come già accennato, prende le mosse sia da talune indicazioni raccolte nelle precedenti indagini, sia, soprattutto, dai recenti accadimenti che hanno investito talune banche del territorio. In questi casi, l'asimmetria informativa tra le banche e i clienti si è probabilmente sommata a scambi non dichiarati tra le due parti, ove il cliente persegue magari un fine ulteriore oltre quello strettamente legato alla sottoscrizione di un contratto, nella

convinzione (o forse, meglio, illusione) di partecipare al disegno strategico della banca. Tali accadimenti si sono potuti verificare in un contesto normativo e sociale favorevole per una serie di fattori che investono i rapporti tra le parti, a tutto scapito della clientela: la profilatura dei clienti vissuta da questi ultimi come un adempimento puramente formale cui prestare scarso interesse; la complessità dei prospetti informativi; la scarsissima educazione finanziaria dei cittadini. Il tutto ha acuito la crisi di fiducia nei confronti del sistema bancario e finanziario, già incubata a livello mondiale in questi anni di crisi economico-finanziaria.

L'indagine conoscitiva – come si evince dalla sintesi degli argomenti trattati nelle audizioni – ha ruotato attorno a queste tre questioni: la complessità e tecnicità delle informazioni e le modalità di profilatura dei clienti; l'educazione finanziaria; il nesso fiduciario tra operatori dei diversi comparti (bancario, finanziario e assicurativo) e clientela.

7. La complessità e la tecnicità delle informazioni.

Augusto Dell'Erba, Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE), soffermandosi sull'informazione finanziaria, ha citato il Quaderno Finanza di Consob, n. 82 del maggio 2015, in cui i risultati di un *consumer testing* confermano la correlazione inversa tra complessità dell'informazione finanziaria e utilità della stessa. Nella sintesi del lavoro si evidenzia infatti che « secondo le valutazioni dei soggetti intervistati, la complessità percepita è minore per la rappresentazione sintetica e maggiore per quella dettagliata, raggiungendo il massimo in corrispondenza delle rappresentazioni basate sugli scenari di *performance*. Queste ultime, inoltre, sono percepite meno utili ai fini della decisione d'investimento rispetto alle rappresentazioni sintetiche e dettagliate. In generale, complessità e utilità sono inversamente

correlate: una scheda risulta tanto meno utile quanto più viene giudicata complessa ».

Le risultanze del test sono state confermate in quasi tutte le audizioni, dalle quali si possono trarre indicazioni utili ai fini della semplificazione e della trasparenza, oggetto del paragrafo conclusivo.

Con riguardo alla tecnicità delle informazioni e alla natura dei prodotti che ne sono oggetto, il professor Alberto Lupoi ha indotto la Commissione a riflettere sulla natura giuridica degli strumenti finanziari e sulle difficoltà del diritto nell'inquadrarla. Tali difficoltà nascono dal fatto che gli strumenti finanziari non esistono nella realtà: esistono soltanto nella misura in cui vengono descritti, in modo essenzialmente tecnico e sintetico. D'altra parte, il prodotto deve essere descritto con la massima precisione e ciò è possibile solo impiegando il linguaggio tecnico. Allora, la documentazione più semplice cui si ricorre non descrive più esattamente il prodotto ma racconta il rischio finanziario che esso presenta: la recente normativa europea sui KID (*Key Information Document*) e sui KIID (*Key Investor Information Document*) si muove su questa linea, spostando l'attenzione dal prodotto al rischio finanziario. Si tratta, come ha affermato il professor Lupoi, di un passo civilisticamente importante, perché non occorre tanto sapere cosa si compra bensì il rischio che si corre comprando determinati prodotti.

Comprendere il rischio, però, non significa – per il cittadino o l'impresa – saper decidere se quel rischio è idoneo alle rispettive necessità. Alla comprensione di queste ultime difficilmente aiutano le profilature dei clienti previste dalla direttiva MiFID 1. Anche in assenza di interferenze illegittime da parte degli operatori, non è facile per una persona che non sa niente di finanza capire qual è il rischio finanziario che intende assumersi.

Il modo di risolvere la questione – anticipando quanto verrà detto nelle conclusioni – sta nel ruolo fondamentale della consulenza; il che riporta alle considerazioni sulla crisi della fiducia.

8. L'educazione finanziaria.

In molte audizioni sono state sottolineate le scarse conoscenze finanziarie dei risparmiatori e investitori. In più, alla «ridotta alfabetizzazione finanziaria» si accompagna, per di più, «una percezione distorta delle proprie competenze (*overconfidence*)», che induce a decidere gli investimenti per lo più prescindendo da una consulenza professionale².

La questione è da tempo all'attenzione degli organi parlamentari: la Commissione Finanze della Camera sta esaminando congiuntamente tre proposte di legge che, con strumenti e finalità in parte divergenti, convergono verso un comune obiettivo: C. 3662 (Paglia), «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale», C. 3666 (Bernardo), «Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'agenzia nazionale per la loro promozione» e C. 3913 (Nastri) «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria presso gli investitori e i piccoli risparmiatori mediante l'istituzione di una pagina telematica nel sito internet della Commissione nazionale per le società e la borsa»³.

D'altra parte, l'esigenza di rafforzare l'educazione finanziaria è stata avvertita con particolare intensità all'indomani della recente crisi economico-finanziaria, con l'adozione di numerose iniziative, sia in Italia sia a livello sovranazionale, finalizzate ad una maggiore alfabetizzazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione.

L'OCSE, già nel 2005⁴, ha definito l'educazione finanziaria come «il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti e concetti finanziari e, attraverso l'informazione, l'istruzione e/o consulenza oggettiva, sviluppano le competenze e la possibilità di divenire più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, di fare scelte con-

sapevoli, di sapere dove andare per chiedere assistenza e di intraprendere ulteriori azioni concrete per migliorare il proprio benessere finanziario».

Nel 2008 (anno di pubblicazione della «*Recommendation on Good Practices for Enhanced Risk Awareness and Education on Insurance Issues*»), ha individuato obiettivi e buone pratiche in materia di educazione finanziaria e ha istituito l'*International network on financial education* (INFE), un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle autorità pubbliche dei Paesi membri, per discutere periodicamente degli ultimi sviluppi in ciascun Paese in tema di educazione finanziaria, nonché per predisporre studi analitici e comparativi, metodologie, *best practices* e linee guida in relazione alle aree chiave prioritarie. Nel 2012 è stato introdotto nei tradizionali test OCSE/PISA – destinati alla valutazione di competenze nella lettura, in matematica e scienze – un *framework* destinato a rilevare dati comparativi sulle competenze finanziarie di quindicenni, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento utile per migliorare le politiche educative dei diversi Stati in questa direzione.

I risultati dell'Italia in materia di alfabetizzazione finanziaria sono stati in-

² Tra virgolette le espressioni tratte dal Rapporto 2016 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane promosso dalla Consob, molto citato nel corso dell'indagine. Il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha citato anche l'indagine realizzata dal «*Financial Literacy Around the World*», su un campione di 150 mila adulti di 148 Paesi nel mondo, dalla quale risulta che solo il 37% degli italiani intervistati è riuscito a rispondere in modo esatto ad una serie di domande non particolarmente impegnative.

I risultati finali vedono l'Italia ricoprire il 63° posto, tra i Paesi con minore conoscenza finanziaria, dietro a Stati come Senegal, Zambia e Togo.

³ La Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge n. 3666, approvando successivamente taluni emendamenti.

⁴ *Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies*, del 5 dicembre 2005.

feriori alla media dei 13 Paesi ed economie dell'OCSE che hanno partecipato all'indagine. Più di uno studente su cinque in Italia (21,7 per cento rispetto al 15,3 per cento in media nei Paesi ed economie dell'OCSE) non riesce a raggiungere il livello di riferimento per le competenze di alfabetizzazione finanziaria (livello 2). Solo il 2,1 per cento degli studenti raggiunge il livello più alto nella scala PISA (rispetto a una media del 9,7 per cento nei Paesi ed economie dell'area OCSE). Nel complesso gli studenti italiani ottengono risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare in base al loro livello di competenze in lettura e matematica. Ciò si verifica in modo particolare per gli studenti con alte competenze in matematica.

L'OCSE ha rilevato come tale risultato suggerisce che le principali competenze acquisite dagli studenti a scuola non includono competenze che consentirebbero loro di ottenere buoni risultati nell'indagine sull'alfabetizzazione finanziaria. In Italia, la relazione tra lo *status* socio-economico e i risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria è significativamente più debole rispetto alla media dell'area OCSE. Il che significa che il nostro Paese offre agli studenti opportunità di apprendimento relativamente eque. Tuttavia, la differenza tra le regioni che ottengono i risultati migliori (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e quelle che ottengono i risultati peggiori (Calabria) è di 86 punti, superiore a un livello di competenze nella scala PISA. Gli studenti italiani hanno meno esperienza in materia di prodotti e servizi finanziari rispetto agli studenti degli altri Paesi dell'OCSE che hanno partecipato alla valutazione: il 44 per cento degli studenti italiani è titolare di un conto corrente o di una carta prepagata rispetto a una media del 54 per cento dell'area OCSE.

Anche la Banca mondiale, nel 2010, ha lanciato un programma globale per la protezione e l'alfabetizzazione del consumatore in materia finanziaria, il « Global program for consumer protection and financial literacy ». Il programma promuove la diffusione di informazioni semplici e immediatamente comprensibili, in modo da aiutare i Paesi a raggiungere concreti e

visibili miglioramenti nella tutela dei consumatori e nell'uso dei servizi finanziari. Nel giugno 2012 la Banca mondiale ha redatto il documento « Good practices for financial consumer protection », per contribuire al dialogo internazionale sulla tutela dei consumatori.

La politica dell'Unione europea nell'area dell'educazione finanziaria è stata chiarita nella *Communication on financial education* del 2007 che riconosce il ruolo dell'educazione finanziaria nella politica del mercato interno e i suoi benefici. Successivamente la Commissione (nel 2011) ha rivisto le sue iniziative di intervento in materia di educazione finanziaria, realizzando la « *Review of the initiatives of the european Commission in the area of financial education* ». Nel 2008 la Commissione ha costituito il cd. Expert group on financial education (EGFE), con l'obiettivo di creare uno scambio di informazioni in relazione alle tematiche trattate nella comunicazione della Commissione europea del 2007. L'EGFE ha reso possibile il trasferimento di informazioni e di *best practice* tra i membri e ha messo in comune le competenze di alfabetizzazione finanziaria sviluppate nei diversi contesti.

A livello nazionale, si segnalano le più recenti indicazioni legislative e le iniziative assunte da diverse autorità, anche in attuazione del programma OCSE. Tra le ultime novità legislative si ricordano:

l'articolo 1, comma 7, lettera *d*) della legge di riforma del sistema nazionale di istruzione (legge n. 107 del 2015) indica tra gli obiettivi formativi prioritari il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

l'articolo 1, comma 4 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha avviato la revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di finanziaria con la clientela, mediante l'istituzione di un apposito Fondo sul bilancio della Consob destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di

ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria. Si demanda alla Consob anche l'istituzione di un organo a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela. In attuazione di tale norma la Consob ha approvato, con delibera del 4 maggio 2016, il regolamento istitutivo dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie in materia di finanziaria: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);

l'articolo 14, comma 1, lettera i), n. 6) della legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), che include tra i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/92/UE la promozione di « misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria ». Come già accennato, in attuazione di tale delega il Governo ha adottato uno schema di decreto, non ancora trasmesso alle Camere.

Banca d'Italia, Consob, Covip, Agcm e Ivass hanno firmato un Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma OCSE che, anche attraverso raccomandazioni a Governi e Autorità, intende promuovere e diffondere la cultura finanziaria nei 34 Paesi aderenti.

La Banca d'Italia ha dedicato specifiche iniziative al tema dell'educazione finanziaria, dedicandovi un'apposita sezione del proprio sito internet, contenente un'area dedicata all'educazione finanziaria e ai rapporti con il cittadino. Tali prodotti, opportunamente adattati, sono messi a

disposizione anche del mondo della scuola, sulla base del *memorandum* d'intesa firmato tra Ministero dell'istruzione e Banca d'Italia il 6 novembre 2007 per la realizzazione congiunta di iniziative di educazione finanziaria rivolte ai giovani. L'istituto ha altresì pubblicato delle apposite guide con le quali, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, si intende favorire la comprensione e l'accesso dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione per consentire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Anche la Consob dedica una sezione del proprio sito *web* all'educazione finanziaria dei consumatori e del pubblico. Tale sezione fornisce ai risparmiatori alcuni strumenti per conoscere meglio i prodotti finanziari ed orientarsi più agevolmente nelle scelte di investimento, recando informazioni di carattere generale utili per coloro che si accingono ad investire. Per alcuni prodotti, nuovi o particolarmente complessi o diffusi, sono state approntate schede informative monografiche di approfondimento. Alcuni strumenti di calcolo mettono a disposizione supporti tecnici per effettuare comparazioni fra prodotti simili o avere indicazioni sull'investimento da effettuare. Nella memoria pubblicata negli atti dell'indagine vengono anche descritte tutte le iniziative in materia assunte dalla Consob e per lo più sottoposte a consultazione pubblica.

La Covip ha assunto diverse iniziative per sviluppare la « cultura » previdenziale », anche attraverso un video e un questionario di autovalutazione presenti sul sito.

L'Ivass, sul proprio sito istituzionale, ha aperto il portale dell'educazione assicurativa, che « si propone, in particolare, di fornire ai cittadini, anche ai più giovani, strumenti informativi semplici e chiari sulle principali tematiche del settore, utili per effettuare scelte consapevoli e migliorare il proprio benessere e la propria sicurezza ».

Infine, alcuni enti privati, in particolare i rappresentanti di categoria, portano avanti da tempo iniziative di educazione finanziaria. L'iniziativa educativa Io&irischi, realiz-

zata da Forum ANIA – Consumatori, si rivolge alle scuole italiane per promuovere una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita, con un importante obiettivo: educare al rischio per educare al futuro. Si tratta di un’iniziativa pluriennale articolata in diversi moduli e in continua evoluzione, sviluppata in collaborazione con partner istituzionali e scientifici e patrocinata da INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Per quanto concerne il settore bancario, dopo l’iniziativa PattiChiari, attiva dal 2003 al 2014 per migliorare la reputazione del sistema bancario e per interventi di educazione finanziaria l’ABI ha varato la Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio, che promuove l’educazione finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

9. La crisi di fiducia.

Il professor Donato Masciandaro, nella sua memoria, ha definito la fiducia « *input* produttivo fondamentale » dell’industria finanziaria: questo *input*, è stato riconosciuto in numerose audizioni, si è molto affievolito negli ultimi anni. Le vicende legate ad un numero limitato di banche del territorio, che per questa loro caratteristica vengono percepite come particolarmente legate alla popolazione, hanno fatto precipitare la fiducia, per di più in una lunga fase nella quale è difficile sia investire in maniera remunerativa, sia ottenere prestiti o mutui.

L’elemento fiduciario è stato richiamato in quasi tutte le audizioni, come irrinunciabile presupposto di un ricostruito rapporto tra operatori e clienti.

10. Conclusioni.

L’indagine conoscitiva, grazie alla qualità delle audizioni e delle memorie pervenute, ha consentito una approfondita

verifica dello stato dell’arte in tema di trasparenza e semplificazione. Restano sullo sfondo e destano forti perplessità le recenti vicende del comparto bancario, ove appare necessario far emergere e porre fine a evidenti conflitti di interesse che, in relazione a vicende specifiche, potrebbero aver contribuito a determinare svantaggi concreti nel trattamento di alcuni azionisti e obbligazionisti subordinati.

Dall’indagine è emerso un quadro talmente complesso e problematico che rende ardua una razionalizzazione legislativa, perché i contrapposti interessi da bilanciare sono molteplici e difficilmente componibili. A puro titolo esemplificativo:

la complessità dei prodotti, spesso necessaria per limitarne la rischiosità, rende necessario un alto grado di tecnicismo, che va a scapito della chiarezza e quindi chiama in causa la questione della fiducia;

collocamento dei prodotti e tutela dei clienti dovrebbero marciare di pari passo, ma quando si incentiva il primo (come spesso è successo e succede) si rischia di perdere di vista la seconda, incrinando l’indispensabile rapporto di fiducia;

il confine tra opportunità e rischi degli investimenti può essere difficile da valutare rispetto alla situazione personale dell’investitore;

la conoscenza del prodotto non coincide assolutamente con la conoscenza del rischio ad esso correlato.

Sono solo alcuni degli esempi emersi dall’indagine conoscitiva, che però evidenziano con nettezza le difficoltà del presente.

La Commissione parlamentare per la semplificazione, nell’ambito delle proprie competenze, formula le seguenti considerazioni di carattere generale, rimandando per il dettaglio di talune proposte, ai resoconti stenografici delle audizioni:

i tre comparti bancario, finanziario e assicurativo appaiono sempre più intrecciati tra di loro: le linee di confine diven-

tano sempre più sottili e i prodotti offerti presentano caratteristiche ibride. Da questa constatazione deriva la necessità di una disciplina normativa che, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, converga verso regole comuni, anche con specifico riguardo alle informazioni precontrattuali e contrattuali: i prospetti informativi dovrebbero convergere verso modelli uniformi e semplificati, che richiamino l'attenzione sul rischio finanziario;

in questa prospettiva, le attività di vigilanza dovrebbero ispirarsi a minimi comuni denominatori, con un maggiore coordinamento tra le Autorità competenti, a livello europeo e nazionale;

sempre a fine di semplificazione dei prospetti informativi, andrebbe evitata il più possibile la duplicazione di informazioni, marcando maggiormente le differenze tra le tre fasi pubblicitaria, precontrattuale e contrattuale. Merita di essere valorizzata l'esperienza dei prospetti informativi semplificati per le emissioni dei prestiti obbligazionari « semplici »;

il perno della regolazione semplificatrice dovrebbe avere riguardo più alle caratteristiche del prodotto che alla sua etichetta, favorendo l'allineamento di discipline, e quindi la similarità documentale e la comparabilità sostanziale di tutti i prodotti che soddisfano i medesimi bisogni finanziari, siano essi prodotti finanziari o prodotti finanziari e assicurativi, che penetrano il mercato tramite i medesimi canali distributivi;

la digitalizzazione può costituire un importante veicolo di semplificazione, purché venga utilizzata per « liberare » il cliente da una serie di appesantimenti burocratici (in primo luogo, le numerose firme da apporre a qualsiasi contratto, facilmente sostituibili con un numero ben più ridotto di firme digitali duplicabili), concentrandone l'attenzione sugli aspetti fondamentali del contratto e delle sue componenti di rischio;

le iniziative sia sul piano della semplificazione sia sul piano dell'educazione

finanziaria promosse dai soggetti istituzionali e privati, spesso in accordo con le associazioni rappresentative degli utenti, appaiono meritevoli e suscettibili di implementazione. In particolare, le iniziative di educazione finanziaria dovrebbero essere oggetto di campagne informative anche da parte della società concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo;

l'adozione di una disciplina generale ed organica del *leasing* potrebbe costituire l'occasione per un approccio normativo nell'ottica della semplificazione e dell'armonia con quello utilizzato negli altri Paesi europei;

la profilatura del cliente, anche in vista del recepimento della direttiva cosiddetta MiFID II, dovrebbe costituire momento essenziale e costitutivo del rapporto fiduciario tra operatori e clienti e potrebbe eventualmente essere oggetto di codici di autoregolamentazione, volti ad evitare che il profilo risulti un ritratto posticcio, adattabile ai contratti sottoposti ai clienti stessi;

più in generale, i rapporti tra operatori e clienti dovrebbero sempre più ispirarsi alla logica della consulenza, che avvenga in un interesse comune operatori e clienti;

in connessione con l'attuale meccanismo del *bail in* (salvataggio interno), andrebbe valutata l'opportunità di attrarre verso forme di responsabilità soggetti che prima ne erano esclusi, in particolare attraverso un ripensamento dei poteri dell'assemblea degli obbligazionisti e il riconoscimento di un diritto di tribuna di un rappresentante dei correntisti nelle assemblee dell'impresa bancaria;

infine, dal punto di vista istituzionale, andrebbe forse valorizzato il ruolo del Parlamento, fin dalla fase ascendente del diritto europeo, al fine di un'orchestrazione delle discipline normative e delle Autorità nazionali competenti, ispirata a principi di massima semplificazione e trasparenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.50 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione del direttore di Rai News, Antonio Di Bella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Comunicazioni del presidente	107
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 520/2586 al n. 537/2623</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI, indi del presidente Roberto FICO. Intervengono, per la Rai, il direttore di Rai News, Antonio Di Bella, il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni, e i vicedirettori di Rai News 24, Lorenzo Ottolenghi e Andrea Valentini.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore di Rai News, Antonio Di Bella.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), e del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Antonio DI BELLA, *direttore di Rai News*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC), Alberto AIROLA (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Pino PISICCHIO (Misto) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Francesco VERDUCCI (PD), il deputato Fabio RAMPELLI (FdI-AN) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio DI BELLA, *direttore di Rai News*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il direttore Di Bella, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 520/2586 al n. 537/2623, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 520/2586 al n. 537/2623).

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

con il termine *audience* si intende indicare il numero di persone che hanno seguito una specifica trasmissione televisiva o radiofonica in un giorno e orario determinato;

tali informazioni sono considerate particolarmente importanti poiché determinano il prezzo del passaggio pubblicitario richiesto dall'emittente nelle determinate fasce;

l'analisi dell'*audience* consente, altresì, di compiere investimenti pubblicitari pianificati;

considerato che:

la Rai è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo;

detta Azienda può contare su un'ampia quota a disposizione, trasferitegli dallo Stato, proveniente da un'imposta sugli apparecchi televisivi, denominata canone;

la Rai, in quanto società editrice, vende spazi pubblicitari che contribuiscono al bilancio della società concessionaria;

la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi un tempo riceveva quotidianamente il monitoraggio degli ascolti al fine di rilevare l'andamento dei programmi televisivi ed eventuali criticità;

purtroppo, di recente, la trasmissione di tali dati non è più avvenuta con frequenza quotidiana;

si chiede di sapere:

quale sia la società incaricata per conto della Rai di effettuare il monitoraggio degli ascolti e attraverso quali criteri sia stata selezionata;

se sia a conoscenza dei costi del summenzionato contratto;

per quali ragioni la diffusione e la ricezione di questi dati, da parte della Commissione parlamentare di vigilanza, sia discontinua e non più quotidiana;

se sia a conoscenza dei responsabili del suddetto disservizio e, in caso affermativo, se non ritenga di dover comminare loro delle sanzioni esemplari. (520/2586)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si segnala come Auditel sia la società incaricata di rilevare gli ascolti della televisione in Italia conseguiti attraverso le diverse modalità di trasmissione; Auditel opera con il modello organizzativo — ampiamente diffuso a livello internazionale — del Joint Industry Committee, che riunisce tutte le componenti del mercato televisivo (aziende che investono in pubblicità, agenzie e centri media, imprese televisive). Oltre a Rai, sono soci della società anche UPA, ASSOCOM, UNICOM, FIEG, Confindustria Radio TV, R.T.I, La7.

Per quanto attiene alla trasmissione dei dati di ascolto da parte Rai, questa avviene attraverso un sistema automatico che prevede un doppio invio: il primo (dal lunedì al venerdì) alla segreteria della Commissione, il secondo direttamente ai singoli Commissari (su base quotidiana, al fine di assicurare la massima tempestività anche

nei giorni di sabato e domenica). L'interruzione nell'invio dei dati riguarda solo la prima modalità ed è stata determinata da un guasto tecnico su cui – a seguito delle segnalazioni pervenute dalla segreteria della Commissione – la Rai è prontamente intervenuta.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

nella puntata di « Che tempo che fa » di domenica scorsa 13 novembre si sono esibiti i Coldplay;

la band inglese era indubbiamente tra gli ospiti in assoluto più attesi, anche grazie ad un'ampia copertura pubblicitaria, da parte di Raitre, nei giorni precedenti alla stessa messa in onda;

subito dopo l'esibizione *live* della band inglese, è stato ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio, il presidente del Consiglio, che è stato intervistato per circa trenta minuti, senza alcun contraddittorio;

Matteo Renzi ha liberamente trattato i temi del referendum, approfittando anche della conduzione molto accondiscendente da parte di Fabio Fazio, per svolgere l'ennesima propaganda a favore unicamente delle ragioni del Sì, senza alcun rispetto dei principi del pluralismo, della completezza e della imparzialità dell'informazione;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano necessario chiarire in base a quali criteri i responsabili di RaiTre e del programma « Che tempo che fa » abbiano stabilito di ospitare Matteo Renzi nella stessa puntata in cui era prevista la partecipazione dei Coldplay, creando un'evidente posizione di favore, in termini di ascolto, con un'intervista di circa mezz'ora senza alcun contraddittorio, a poche settimane dalla consultazione referendaria del 4 dicembre prossimo;

quali misure di competenza intendano assumere i vertici Rai al fine di riequilibrare tempestivamente le presenze di ospiti a favore del No in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, con particolare riguardo al programma di RaiTre « Che tempo che fa ».
(521/2587)

CENTINAIO, FEDRIGA, CROSIO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nella puntata del 13 novembre di « Che tempo che fa », condotta da Fabio Fazio, è stato ospite il Presidente del Consiglio che ha avuto modo di esprimersi in assoluta libertà non essendo previsto dalla trasmissione un contraddittorio se non quello col conduttore/intervistatore;

considerata la campagna elettorale referendaria in atto e le conseguenti regole dalla *par condicio*, la massiccia presenza a trasmissioni non strettamente politiche del Presidente del Consiglio, nonché segretario del Pd, appare lesiva del diritto al pluralismo dell'informazione;

la palese e risaputa intesa politica (e la comune scelta di voto favorevole al referendum) fra il Premier e alcuni conduttori giornalisti, nel caso specifico Fazio, falsa la libera informazione e offre ai telespettatori notizie approssimative e fuorvianti che, durante la campagna elettorale, possono trasformarsi in un vantaggio politico illecito e di parte;

la Rai, in quanto concessionaria di un servizio pubblico, è tenuta a rispettare gli obblighi imposti dal contratto di servizio che prevedono un'informazione completa, libera e imparziale, che rispetti la pluralità dei soggetti politici e, se è sempre inaccettabile che questi principi vengano disattesi, ancor di più non è tollerabile durante una campagna elettorale;

si chiede di sapere:

se non si ravvisino elementi di faziosità e di parzialità nella conduzione

della trasmissione «Che tempo che fa» andata in onda il giorno 13 novembre nell'intervista a Matteo Renzi;

se non si ritenga doveroso contemplare al più presto fra gli ospiti della trasmissione «Che tempo che fa» esponenti del movimento della Lega Nord al fine di offrire ai telespettatori un punto di vista diverso da quello dell'intervistatore (che troppo spesso coincide con quello dell'intervistato) e garantire così il rispetto di un'informazione libera, completa ed imparziale. (533/2592)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni sopra citate [521/2587 e 533/2592] si informa di quanto segue.*

Con riferimento alla puntata di «Che tempo che fa» del 13 novembre, si ritiene utile mettere in evidenza come sia consuetudine del programma condotto da Fabio Fazio annoverare tra gli ospiti personaggi di grande rilievo della scena culturale e dello spettacolo, di quella sociale e della politica soprattutto nella chiave dell'attualità e della risonanza sul piano interno ed internazionale. In questo quadro si inseriscono anche le interviste ad esponenti istituzionali e politici particolarmente centrali nel discorso pubblico; questa scelta editoriale ha riguardato la presenza, nella puntata in questione, del Presidente del Consiglio Renzi. Alla luce dei recenti e cruciali eventi internazionali culminati con la elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d'America, il programma ha avuto quindi l'occasione di intervistare il Premier per ascoltare la voce del Governo Italiano sulle prospettive che si apriranno per il nostro paese e per l'UE. Durante l'intervista, in buona parte dedicata proprio ai risvolti post-elettorali negli USA e alle ripercussioni internazionali con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, era inevitabile che nel segmento finale fosse affrontato in chiave di attualità e di interconnessione coi temi precedenti anche il tema del referendum del 4 dicembre in cui il Premier ha formulato la propria analisi.

Nel quadro sopra sintetizzato, si segnala in primo luogo come l'articolo 8, comma 2,

del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 ottobre 2016) nel richiedere che il contraddittorio avvenga «in condizioni di effettiva parità di trattamento», stabilisce che «qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario»; è questa la fattispecie in cui rientra «Che tempo che fa» che, nella successiva puntata del 20 novembre, ha ospitato il leader della Lega Nord Matteo Salvini.

PINI, CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

in occasione della campagna elettorale americana, la corrispondente oltreoceano della Rai, Giovanna Botteri, ha avuto il compito di informare i cittadini italiani circa l'andamento della competizione fra i candidati alle presidenziali;

svolgendo un servizio pubblico attraverso il mezzo televisivo, alla corrispondente Botteri è stata palesemente delegata la missione propria della Rai di informare in modo imparziale e pluralistico;

eppure la giornalista si è schierata apertamente a favore di Hillary Clinton, presentandola al pubblico dei telespettatori con encomi e apprezzamenti vari esaltandola come «nume titolare delle minoranze», classificando al contrario Donald Trump come un «magnate sfrontato ed offensivo»;

la stessa giornalista, in diretta televisiva, si è permessa di redarguire gli elettori, quasi a stupirsi di come abbiano potuto votare Trump e non lasciarsi condizionare nonostante i mezzi di informazione fossero così schierati a favore della Clinton;

se l'informazione approssimativa e fuorviante è sempre condannabile, dichiarazioni del genere in cui si ammette di

aver lavorato in modo parziale e non obiettivo è inaccettabile e che tali dichiarazioni siano state fatte da una giornalista che lavora per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non è tollerabile;

la Rai deve garantire, anche attraverso i suoi corrispondenti all'estero (che sono pagati cospicuamente dall'azienda pubblica, e quindi indirettamente da tutti i cittadini che pagano regolarmente il canone – lo stipendio di Giovanna Botteri è di circa 200.000 euro annui) un servizio di alta qualità;

e deve farlo nel rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio siglato col Ministero in cui si parla di « obiettività, pluralismo e imparzialità dell'informazione », tutti principi disattesi dal lavoro svolto negli ultimi mesi da Giovanna Botteri;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei confronti della corrispondente Giovanna Botteri che ha implicitamente ammesso, in diretta televisiva, di aver reso un'informazione parziale e non obiettiva in occasione della campagna elettorale americana, disattendendo quindi completamente i principi alla base del servizio pubblico radiotelevisivo.

(522/2591)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La professionalità, la competenza e l'equilibrio di Giovanna Botteri – da anni corrispondente dagli Stati Uniti – sono ampiamente riconosciuti. In occasione delle elezioni americane la Botteri ha realizzato decine di servizi e diverse ore di diretta contribuendo a dare all'evento una copertura senza precedenti, definibile nel complesso come un racconto giornalistico approfondito, ampio e quotidiano.

In tale quadro si inserisce il tono complessivo del dibattito fra i candidati, apparso caratterizzato da una durezza senza precedenti. Il racconto delle stesse fonti americane nelle settimane della campagna

metteva in luce la particolare spregiudicatezza e pesantezza delle accuse lanciate da Trump verso la sua avversaria. È questo il contesto in cui, più in particolare, è da inserire la definizione di « magnate sfrontato e offensivo » (frase riportata nell'interrogazione di cui sopra), che non può essere considerata squilibrata o approssimativa o fuorviante, in quanto rappresenta una definizione oggettiva (magnate) unita ad una percezione diffusa e condivisa (che Trump fosse sfrontato e offensivo nei confronti dell'avversaria).

La Botteri, ancora, ha condiviso gli elementi di autocritica dell'intera classe giornalistica (americana e italiana) che è stata incapace, nella stragrande maggioranza dei casi, di percepire la portata del fenomeno Trump. Una autocritica parallela a quella dello stesso New York Times che ha inviato una lettera di scuse ai lettori.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

mercoledì 9 e venerdì 11 novembre u.s., Rai 2 ha trasmesso, in prima serata, i primi sei episodi della fiction « Rocco Schiavone », ispirata ai romanzi polizieschi dello scrittore e sceneggiatore Antonio Manzini, editi da Sellerio, e che raccontano la storia di un vicequestore di Polizia;

come già denunciato con il precedente atto di sindacato ispettivo – n. 2-00424 del 9 novembre u.s. – la fiction « Rocco Schiavone » è un esempio devastante per il messaggio che trasmette e perché erige a modello comportamenti assolutamente scorretti e devianti, che non rendono onore alle Forze dell'ordine;

sebbene il direttore di Rai Fiction, Titti Andreatta, abbia giustificato la messa in onda degli episodi previa lettura dei copioni da parte della polizia – che tra l'altro, informalmente, ha già smentito –, è vergognoso e assolutamente imbarazzante che il servizio pubblico, compiacendosi dei buoni indici di ascolto, avalli simili modelli che non rispecchiano in alcun modo l'impegno, il sacrificio e la serietà profusi dalle Forze dell'ordine nei confronti dello Stato e dei cittadini;

è la prima volta che una tv di Stato, pagata dai contribuenti, esalta la figura di un personaggio inquietante, ladro, corrotto, corruttore e procacciatore di prostitute;

si chiede di sapere:

se risponda al vero che, come sostenuto dal direttore di Rai Fiction, Titti Andreatta, la polizia ha letto i copioni e fornito i mezzi per la realizzazione delle puntate;

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza di quanto descritto;

se tale tipologia di *fiction* non sia da considerarsi pericolosa per i messaggi che trasmette e per i modelli che propone;

se sia ragionevole ritenere che per giudicare positivamente un programma è sufficiente considerare l'elevato indice di ascolto, piuttosto che valutarne i contenuti;

se non si ritenga che la Rai debba porre maggiore attenzione nella programmazione televisiva e una più attenta selezione dei prodotti mediatici, rispetto ai quali talune fasce di età risultano particolarmente sensibili;

se non si ritenga che la *fiction* « Rocco Schiavone » rappresenti un livello qualitativo molto basso dei contenuti della programmazione televisiva;

se non ritenga ravvisabile la necessità di definire efficacemente la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso una rigorosa rivisitazione complessiva del ruolo della televisione affinché diventi da veicolo di contenuti spesso dannosi, a portatrice di modelli educativi.

(534/2594)

CROSIO, MOLTENI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Rai, sta trasmettendo una *fiction* dedicata alla figura romanzesca di Rocco Schiavone, vice-que-

store della Polizia di Stato, che ha già determinato vivo risentimento nel personale del corpo;

viene in particolare contestata alla *fiction* la circostanza di veicolare un'immagine del personale appartenente alla Polizia di Stato assai poco edificante e lontana dal modello virtuoso che dovrebbe esser proposto al pubblico di un canale televisivo di natura generalista;

tra gli elementi ad aver maggiormente disturbato il personale della Polizia di Stato c'è la circostanza che il protagonista della *fiction*, Rocco Schiavone, interpretato sul set da Marco Giallini, all'inizio di una delle puntate sia ritratto mentre assume fumando una sostanza psicotropa;

secondo il Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, Gianni Tonelli, mandando in onda una *fiction* dal messaggio tanto diseducativo, nella quale il personale della Polizia di Stato viene dipinto come dedito a comportamenti devianti o comunque illegali, la Rai avrebbe accettato di contribuire all'accentuazione di un clima nel Paese ostile ai poliziotti, con l'effetto di rendere più agile la promozione di agende politiche che contemplano l'introduzione del reato di tortura o l'obbligo degli alfanumerici per meglio identificare gli agenti in servizio d'ordine pubblico;

si chiede di sapere:

quali misure la Rai ritenga di dover assumere per tutelare l'immagine e l'onorabilità della Polizia di Stato e del suo personale, significativamente danneggiate dalla *fiction* dedicata a Rocco Schiavone.

(535/2595)

RISPOSTA. — *In merito alle interrogazioni sopra citate [534/2594 e 535/2595] si informa di quanto segue.*

Rocco Schiavone nasce dalla penna di Antonio Manzini, uno degli scrittori italiani che più hanno rinnovato il poliziesco in questi anni; è un poliziotto ruvido, tormentato, un personaggio fuori dagli schemi che Andrea Camilleri ha definito come

«straordinario». I romanzi sono stati tradotti in tutte le lingue e pubblicati in tutto il mondo. La serie televisiva è fedele ai romanzi: si tratta di un crime contemporaneo, moderno sotto il profilo visivo, che nasce internazionale (il progetto vede infatti il coinvolgimento di un distributore importante come Beta Film che ha presentato la serie all'ultimo mercato di Cannes tra i suoi progetti di punta). La qualità del progetto sta anche nella sua matrice letteraria, nella sua scrittura ricca, nella costruzione complessa e tridimensionale dei personaggi che hanno – a partire dal protagonista – i chiaroscuri che appartengono ai personaggi memorabili della migliore serialità internazionale.

La fiction della Rai – in linea generale – già presenta numerose storie che hanno come protagonisti esponenti delle forze dell'ordine, e in particolare della polizia di Stato: dal Commissario Montalbano a Boris Giuliano, dalla squadra Catturandi di Palermo alle indagini torinesi della ispettrice Ferro in *Non Uccidere* o quelle napoletane in *Sotto Copertura*; in tale quadro Rocco Schiavone risponde, tra l'altro, all'obiettivo di proporre agli spettatori di Rai2 un racconto televisivo costruito per chi è alla ricerca di discontinuità, di novità, di rottura degli schemi, un racconto più complesso per coinvolgere anche il pubblico più sofisticato, che altrimenti si rivolgerebbe solo alla serialità internazionale. D'altra parte, anche una delle serie di maggior successo di BBC2, pluripremiata e venduta all'estero è *Line of Duty*, un thriller che porta il pubblico dentro la polizia, svelandone anche misteri e ombre.

Il vicequestore Schiavone è uno dei casi letterari degli ultimi anni, e la sua caratterizzazione è ben nota a milioni di lettori. La Direzione Rai Fiction ha saputo dalla produzione che la polizia aveva letto le sceneggiature, ma non aveva dato forme di patrocinio né collaborazione, come peraltro sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione; è stato dunque realizzato un progetto tratto da pregevoli romanzi italiani che rappresentano un personaggio di fantasia.

LIUZZI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

«L'Arena» è un programma televisivo di Rai 1, in onda la domenica pomeriggio e condotto da Massimo Giletti;

negli ultimi anni numerosi articoli di stampa e diverse segnalazioni di cittadini, hanno evidenziato l'eccessiva enfaticizzazione del programma tv su temi legati al malaffare nel Sud Italia a dispetto di scandali analoghi che si verificano nel settentrione;

numerosi sono gli episodi che confermano quanto succitato:

il 1° novembre 2015 il conduttore Massimo Giletti dichiarava nel corso della puntata «Napoli è indecorosa, spazzatura in ogni vicolo»;

tali dichiarazioni avevano fortemente indignato i cittadini napoletani tanto da spingere il Codacons a presentare un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

in altre puntate, a più riprese, era denunciato l'eccessivo numero di agenti della forestale in regione Sicilia. In particolare, a seguito del programma, il 24 gennaio 2016 i Sindacati della Forestale dichiaravano a mezzo stampa «da Giletti grave episodio di disinformazione [...] È probabile che il dottor Giletti abbia realmente confuso il personale del Corpo Forestale dello Stato, coinvolto nel processo di riorganizzazione e assorbimento da parte dei Carabinieri»;

nella puntata del 13 marzo 2016, in relazione ad un approfondimento sullo scandalo dei dipendenti della Reggia di Caserta, il presentatore Massimo Giletti dichiarava «sembra di essere tornati nelle Due Sicilie»;

il 9 ottobre 2016 il presentatore riprendeva in termini sensazionalistici il tema delle truffe in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

in quell'occasione non si accennava ai casi analoghi che in quei giorni inte-

ressavano Biella e Brescia. Nessun accenno neanche all'inchiesta sulla «bigliettopoli» della Juventus e i maxi scandali delle banche venete del Monte dei Paschi di Siena, dell'Expo di Milano o del Mose di Venezia;

domenica 16 ottobre 2016 la puntata era incentrata sullo sciopero di alcuni dipendenti della *ex* Circumvesuviana, che difendevano il diritto dei propri parenti di viaggiare gratis sulla linea;

durante tale trasmissione Giletti dichiarava: «Dicono che ce l'ho con Napoli ma io non ce l'ho con Napoli». Tuttavia, per circa sessanta minuti, il tema dell'azienda di trasporti campana veniva affrontato in modo caotico, con toni accesi e a tratti offensivi. Anche in questo caso, durante la puntata, non è stato fatto alcun accenno a tutte le altre aziende di trasporto italiano che consentono ai parenti dei dipendenti di viaggiare gratis o di usufruire di un *bonus* cospicuo, come la Trieste Trasporti, l'Atp di Genova, la Trenord di Milano (la più simile alla Circumvesuviana), l'Atm di Milano, la Gtt di Torino e l'Atac di Roma;

a detta della scrivente il servizio pubblico, e nel caso specifico «L'Arena», alla luce della normativa vigente, dovrebbe informare i cittadini italiani fornendo un'ampia panoramica delle problematiche di tutta l'Italia;

considerato che:

l'articolo 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e l'articolo 4, comma 1, del Contratto di Servizio 2010-2012 definiscono il principio di «lealtà e l'imparzialità dell'informazione» quale principio cardine del sistema dei servizi di media audiovisivi;

il Contratto di Servizio 2010-2012 stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico ora in *prorogatio*, impegna la Rai e le emittenti locali a rispettare il principio del pluralismo dell'informazione;

l'articolo 2, comma 3, lett. a) del Contratto di Servizio 2010-2012 impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione»;

l'articolo 2, comma 3, lett. d) impegna la Rai «ad assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa»;

si chiede di sapere:

se la Rai non ritenga di dover assicurare una corretta rappresentazione della realtà del sud dell'Italia anche in considerazione della valenza pubblica di una trasmissione seguita da milioni di cittadini come l'Arena, garantendo lo stesso tipo di inchiesta giornalistica anche alle altre regioni del nord e del centro Italia;

se la Rai intenda intervenire affinché il conduttore Massimo Giletti utilizzi un linguaggio che non vada a ledere — direttamente e indirettamente — la dignità dei cittadini citati nei servizi del programma che conduce. (536/2612)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo, con specifico riferimento al caso «De Magistris vs Giletti», si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che l'AGCOM ha archiviato l'esposto anche basandosi sulle motivazioni con cui il PM napoletano ha a sua volta archiviato la denuncia sul tema in questione: «Il degrado e l'abbandono di alcune zone della città, tra le quali quella della stazione centrale, sono un dato di fatto». Con queste ragioni il pm ha chiesto l'archiviazione ai giudici. Nel dispositivo, reso noto viene poi chiarito che «la situazione di degrado che affligge alcune zone di Napoli e, in particolare, quella della stazione ferroviaria centrale, è da tempo oggetto di trattazione e denuncia e in diversi quotidiani e in varie trasmissioni televisive. Significativa è, in tal senso, la notizia riportata, in più occasioni, proprio da alcuni giornali in ordine ai cosiddetti 'mercatini' dei rifiuti» che venivano svolti, fino a poco tempo fa, con

periodicità proprio nei pressi della stazione centrale di Napoli, alimentando il fenomeno di accumulo di rifiuti e dunque di degrado dell'intera zona circostante». E ancora: «Tale situazione, attesa la sua rilevanza sociale, rende legittimi anche valutazioni e giudizi molto forti quali quelli espressi dall'odierno indagato in ordine allo stato di decoro della città e all'efficacia dell'azione di governo condotta negli anni dalla classe politica locale».

In linea generale, si segnala come nei mesi scorsi il programma L'Arena abbia trattato non solo questioni di attualità legate al Sud Italia ma, al contrario, abbia affrontato tematiche relative a tutto il Paese; a tal fine si riporta l'elenco delle questioni trattate nel corso dell'attuale stagione:

25 Settembre

Calabria – Atterraggio elicottero in centro storico senza permesso

Puglia – Ex consiglieri regionali ottengono taglio tasse sui loro vitalizi

3 Ottobre

Nazionale – La Camera revoca vitalizio a C. Previti

Puglia – Ex consiglieri regionali ottengono taglio tasse sui loro vitalizi

Sicilia – Casi di assenteismo al Comune di Milazzo

Campania – Sviluppi inchiesta su assenteismo Osp. Ruggi d'Aragona (Salerno)

16 Ottobre

Napoli – Il caso delle tessere gratuite per viaggiare sulla Circumvesuviana

Roma – Viaggiatori in metropolitana senza biglietto

Licata (AG) – Sindaco anti abusivismo minaccia dimissioni

23 Ottobre

Toscana – Il ricorso degli ex consiglieri regionali contro il divieto di doppio vitalizio

Bologna – Lavoratore usurato non ottiene pensione anticipata

Torino – Lavoro sottopagato a fattorini Foodora

Canarie – Pensionati italiani espatriano per agevolazioni fiscali

Roma – La rapina al caveau nell'inchiesta Mafia Capitale

30 Ottobre

Umbria-Marche Nuova scossa di terremoto

Emilia Romagna – Il caso delle migranti respinte a Goro

Veneto – Castel d'Azzano, proteste contro la decisione di accogliere migranti

Sicilia – Il Sindaco di Lampedusa parla della positiva esperienza di accoglienza dei migranti

6 Novembre

Sicilia – Abusi nell'applicazione della legge 104

Calabria – I 5294 operai forestali assunti dalla regione

13 Novembre

Roma – I casi di dubbia autenticità dei permessi malattia dell'Atac

Roma – Evasione del biglietto sui mezzi pubblici

Roma – Spreco di denaro pubblico nell'acquisto di mezzi pubblici

Lombardia – Il caso delle spese pazze dell'ex presidente di Ferrovie Nord

20 Novembre

Roma – Abusi nell'applicazione della legge 104 in ATAC

Roma – Dubbi su visite mediche effettuate a dipendenti ATAC

Roma – Evasione del biglietto sui mezzi pubblici

Calabria – Veneto confronto sul numero di forestali assunti

4 Dicembre

Saronno – Malasanità

Napoli – Abusi edilizi.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

giovedì 24 novembre, nel programma pomeridiano di RaiUno «La vita in diretta» sono state ospiti la ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi e l'avvo-

catessa di Pesaro Lucia Annibali, sfregiata con l'acido nel 2013 da due uomini, su mandato dell'ex fidanzato;

in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il tema principale del dibattito si è concentrato sugli episodi di femminicidio con servizi giornalistici dedicati;

al contempo, i conduttori Cristina Parodi e Marco Liorni hanno rivolto a Boschi numerose domande, rispondendo alle quali la ministra ha avuto la possibilità, senza alcun contraddittorio, di esporre, dal suo esclusivo punto di vista, le iniziative che il governo avrebbe intrapreso in tema di femminicidio e per la tutela delle donne vittime di violenza;

Lucia Annibali, in più occasioni si è pubblicamente schierata a favore del Sì al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, partecipando anche all'ultima edizione della Leopolda che si è svolta il 5-6 novembre scorso;

a pochi giorni dalla consultazione referendaria del prossimo 4 dicembre, complessivamente, nella puntata in questione de « La vita in diretta » sono stati dedicati oltre trenta minuti alle ospitate della ministra Boschi e di Lucia Annibali, che rappresentano due figure molto note a favore delle ragioni del Sì, senza alcun contraddittorio, e senza alcuno spazio alle ragioni del No al referendum, come invece previsto dalle disposizioni di legge, secondo le quali deve essere sempre garantita l'imparzialità, l'obiettività, il pluralismo e la completezza dell'informazione;

l'interrogante apprende inoltre che, nelle scorse settimane, il programma di RaiUno « L'Arena », condotto da Massimo Giletti e in onda ogni domenica, avrebbe dovuto ospitare l'avvocata ed ex deputata Giulia Bongiorno, rappresentante della fondazione « Doppia difesa », impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne;

la partecipazione dell'avv. Bongiorno, inizialmente prevista insieme a Michelle Hunziker, co-fondatrice dell'associazione,

è stata in un secondo momento « tagliata », lasciando spazio unicamente all'intervista singola alla show girl Hunziker; la mancata partecipazione al programma veniva stabilita, contestualmente alla pubblicazione di un'intervista dell'avvocata Bongiorno, nella quale sosteneva pubblicamente le ragioni del No al referendum del 4 dicembre prossimo;

con un tempismo a dir poco sospetto la redazione del programma e il conduttore Massimo Giletti motivavano la scelta dicendo che lo spazio tolto all'avvocato Bongiorno – che comunque non avrebbe parlato di referendum – sarebbe invece stato dedicato alle ragioni del No; risulta incomprensibile e assolutamente non motivata, la differenza di trattamento riservata invece alla ministra Boschi, che pur non facendo alcun riferimento al referendum ha potuto esporre per più di mezz'ora, senza alcun contraddittorio, l'esclusivo punto di vista del governo, su diversi temi di attualità;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure di propria competenza intendano assumere, con particolare riferimento alla rete ammiraglia Rai, per garantire il reale rispetto dei principi del pluralismo, del contraddittorio, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione e della parità di accesso ai mezzi di informazione, in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. (537/2623)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue. Per quanto concerne la presenza della Ministra Boschi e di Lucia Annibali a « La vita in diretta », si segnala che giovedì 24 novembre, all'interno del programma, è stata realizzata una pagina dedicata al femminicidio e alla violenza di genere (tematiche di cui il programma si occupa frequentemente e verso le quali è particolarmente sensibile) in preparazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne; come sopra anticipato, ospiti della*

pagina sono state la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con delega alle Pari Opportunità Maria Elena Boschi e Lucia Annibali, la donna sfigurata con l'acido dall'ex-compagno Luca Varani e diventata un simbolo per milioni di donne. Si è ritenuto di invitare la Ministra in trasmissione in considerazione del fatto che il Ministero per le Pari Opportunità (che ha fornito alla redazione tutto il materiale necessario per dare un'informazione corretta e aggiornata sulla tematica in questione) è quello che si occupa dei problemi relativi alla violenza di genere e a tutti i casi in cui le donne vengono emarginate o lese nei propri diritti. La Boschi, ancora, ha recentemente annunciato l'approvazione di un nuovo decreto che attribuisce nuove risorse ai centri anti-violenza (31 milioni di euro nel prossimo biennio) e la firma di alcuni protocolli con Istat, Polizia, Carabinieri, Poste e Ferrovie dello Stato.

La puntata di giovedì 24 è stata una delle tante dedicate dal programma alla violenza di genere: ciò, ad esempio, è accaduto sia nei giorni precedenti che in quello successivo, durante il quale – più in particolare – sono stati dedicati al femmi-

nicidio due spazi nei quali hanno partecipato la Polizia di Stato e Teresa D'Abdon, mamma di una donna vittima di femminicidio. Da ultimo, per completezza di informazione, si segnala che l'unico argomento trattato nel corso della puntata del 24 novembre è stato la violenza di genere, mentre in nessun modo è stato fatto riferimento al referendum costituzionale del 4 dicembre.

Con riferimento invece alla prevista presenza dell'Avv. Buongiorno a « L'Arena », si segnala che l'Avvocato era stato invitato all'interno di un più ampio spazio dedicato a Michelle Hunziker (una classica intervista al personaggio, per una durata inizialmente prevista di 45 minuti); sotto il profilo operativo, era stato tutto predisposto per avere in studio l'Avvocato. Successivamente – per motivi collegati alla ridefinizione della scaletta del programma – lo spazio per l'intervista è stato ridotto da 45 minuti a 25; ciò avrebbe comportato la proporzionale riduzione anche dello spazio dedicato all'Avvocato Buongiorno (5 minuti) che, alla luce del nuovo contesto, ha ritenuto preferibile rinunciare a partecipare al programma.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
COMMISSIONE PLENARIA:	
Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	119
Comunicazioni della Presidente	119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 13.25.

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria. Propone pertanto che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti siano inviati in copia all'Authority richiedente.

(La commissione concorda).

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, le determinazioni adottate in merito al programma di lavoro per il primo trimestre del 2017 e del calendario di gennaio.

A tale riguardo, in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che tra le priorità da dare al lavoro della Commissione vi siano la prosecuzione e il completamento dei filoni di inchiesta dedicati al rapporto tra le mafie e le massonerie, al regime detentivo speciale del 41-*bis* e al movimento civile dell'antimafia.

In merito all'inchiesta sul rapporto tra le organizzazioni criminali di tipo mafioso e le massonerie, si è convenuto di ampliare ulteriormente gli approfondimenti sia nei

confronti delle Istituzioni e degli organi giudiziari e investigativi competenti sul tema del rapporto tra mafie e massonerie, sia nei confronti di altre obbedienze massoniche oltre al Grande Oriente d'Italia, il cui gran maestro è stato già ascoltato in precedenza.

Si è convenuto inoltre di acquisire in via prioritaria gli elenchi degli iscritti al Grande Oriente d'Italia nelle regioni Sicilia e Calabria.

In merito alle missioni, si è convenuto di dare priorità nei mesi di gennaio, febbraio e marzo alle missioni in Italia, già fissate e poi rinviate, a Salerno, Milano, Firenze e in Sardegna. All'estero, si svolgerà una missione in Spagna.

Interviene per formulare osservazioni la deputata Rosanna SCOPELLITI (AP-NCD-CPI).

Rosy BINDI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti	121
---	-----

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut) e dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati ROSATO (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD)

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza ha concordato di affidare alla deputata Titti Di Salvo e al deputato Giuseppe Galati il

compito di svolgere una relazione sul riordino delle Casse previdenziali private; al senatore Giorgio Santini una relazione sui fondi pensione; al senatore Marcello Gualdani una relazione sui fondi immobiliari partecipati dalle Casse previdenziali privati; al deputato Fabio Melilli una relazione sulla gestione del risparmio previdenziale da parte delle società di gestione s.g.r.; alla deputata Colomba Montiglio, alle senatrici Erica D'Adda e Nicoletta Favero una relazione sullo stato sull'assistenza sanitaria integrativa.

Comunica altresì che nella riunione odierna l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di richiedere la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale al 31 dicembre 2017.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. – Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore, Rossella Orlandi, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Michele PELILLO (PD) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 10 alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Colonnello Onofrio Garzone, UCoSeVA E.I. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124
Esame testimoniale del Ten. Col. Angelo Di Spirito, UCoSeVA E.I. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Gen. B. Antonello Vespaziani, già Comandante del poligono di Cellina Meduna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Esame testimoniale del Ten. Col. Mario Angeli, medico competente del poligono di Cellina Meduna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Esame testimoniale del Ten. Col. Francesco Battaglini, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del poligono di Cellina Meduna (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	126

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame testimoniale del Colonnello Onofrio Garzone, UCoSeVA E.I.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'audizione del Col. Garzone, dell'Ufficio di coordinamento dei servizi di vigilanza, area Esercito, della Difesa, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito de-

gli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega l'escusso di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'escusso una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Interviene per porre quesiti il deputato Mauro PILI (MISTO).

Onofrio GARZONE, *Ufficio di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza della Difesa*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Garzone, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale.

Esame testimoniale del Ten. Col. Angelo Di Spirito, UCoSeVA E.I.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda nuovamente che la Commissione sta procedendo ad un esame testimoniale, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, e ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno. In particolare, anche il Ten. Col. Di Spirito sarà ascoltato in qualità di persona informata dei fatti, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sul rischio lavorativo a carico di personale

civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il Tenente Colonnello Di Spirito di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'escusso una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre ulteriori domande i deputati Mauro PILI (MISTO), Ivan CATALANO (CI), Paola BOLDRINI (PD), Paolo COVA (PD), Roberto CAPELLI (DeS-CD) e Gianluca RIZZO (M5S).

Angelo DI SPIRITO, *Ufficio di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza della Difesa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Tenente Colonnello Di Spirito, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Esame testimoniale del Gen. B. Antonello Vespaziani, già Comandante del poligono di Cellina Meduna.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Generale Antonello Vespaziani, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega l'escusso di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Generale Vespaziani una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre ulteriori domande i deputati Maria AMATO (PD), Mauro PILI (MISTO) e Luigi LACQUANITI (PD).

Antonello VESPAZIANI, *già Comandante del poligono di Cellina Meduna*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Vespaziani, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale.

Esame testimoniale del Ten. Col. Mario Angeli, medico competente del poligono di Cellina Meduna.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda nuovamente che la Commissione sta procedendo ad un esame testimoniale, in adempimento dei propri compiti e ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno. Nella fattispecie, il Ten. Col. Angeli sarà ascoltato in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sul rischio lavorativo nei poligoni militari.

Anche in questo caso, al fine di valutare l'applicabilità delle garanzie che vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il Tenente Colonnello Angeli di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'escusso una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre ulteriori domande i deputati Mauro PILI (MISTO), Maria AMATO (PD) e Gianluca RIZZO (M5S).

Mario ANGELI, *medico competente del poligono di Cellina Meduna*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Tenente Colonnello Angeli, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale.

Esame testimoniale del Ten. Col. Francesco Battaglini, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del poligono di Cellina Meduna.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda che la Commissione sta procedendo ad un

esame testimoniale ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno. Il Ten. Col. Battaglini, in particolare, sarà ascoltato in qualità di persona informata dei fatti nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sul rischio lavorativo a carico di personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Per valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il Tenente Colonnello Battaglini di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'escluso una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre ulteriori domande i deputati Mauro PILI (MISTO) e Maria AMATO (PD).

Francesco BATTAGLINI, *RSPP del poligono di Cellina Meduna*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Tenente Colonnello Battaglini, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta di esami testimoniali.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ..	3
--	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	5
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)</i>	6
---	---

ALLEGATO 1 <i>(Proposta di documento finale dei relatori)</i>	9
---	---

ALLEGATO 2 <i>(Proposta alternativa di documento finale dei deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Di Vita, Lorefice, Grillo, Giordano, Colonnese, Mantero e Nesci)</i>	14
---	----

ALLEGATO 3 <i>(Proposta alternativa di documento finale dei deputati Nicchi, Airaud, Placido, Martelli e Gregori)</i>	24
---	----

ALLEGATO 4 <i>(Documento finale approvato dalle Commissioni)</i>	28
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	34
-----------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)</i>	34
---	----

ALLEGATO 1 <i>(Nuova proposta di parere del relatore)</i>	39
---	----

ALLEGATO 2 <i>(Proposta alternativa di parere del gruppo sinistra italiana-sinistra ecologia libertà)</i>	43
---	----

ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i>	44
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	36
-----------------------------------	----

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento approvato</i>)	48
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative</i>)	49
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane sull'esodo degli ebrei dal mondo arabo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	55
Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ...	55
Sulla Strategia italiana per l'Artico (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	55
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	56
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	57
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE LEGISLATIVA:	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	58
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. Alfreider (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	63
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	73
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	75
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. S. 2541, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	70
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	80

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione del direttore di Rai News, Antonio Di Bella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Comunicazioni del presidente	107
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 520/2586 al n. 537/2623)</i>	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
COMMISSIONE PLENARIA:	
Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	119
Comunicazioni della Presidente	119

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti	121
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	122

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale del Colonnello Onofrio Garzone, UCoSeVA E.I. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124
Esame testimoniale del Ten. Col. Angelo Di Spirito, UCoSeVA E.I. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale del Gen. B. Antonello Vespaziani, già Comandante del poligono di Cellina Meduna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Esame testimoniale del Ten. Col. Mario Angeli, medico competente del poligono di Cellina Meduna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Esame testimoniale del Ten. Col. Francesco Battaglini, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del poligono di Cellina Meduna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007610